



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. ABAP (Giada) 20.87.1

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA)

Allegato:

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 5814]
(va@pec.mite.gov.it)

Al Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
[ID_VIP 5814]
(ctva@pec.minambiente.it)

Ala Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 5814] **PROVINCIA DI NUORO (progetto e opere connesse: Comuni di Jerzu e Ulassai) e PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (aree contermini DM 10/09/2010: Comuni di Esterzili, Escalaplano, Seui e Villaputzu) – Progetto di un impianto eolico denominato "BOREAS" composto da n. 10 turbine da 6 MW ciascuna, per una potenza complessiva di 60 MW e relative opere connesse.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA (art. 23 - PNIEC)

Proponente: Sardeolica S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

o.p.c.

Al Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

07/07/2022

e.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it)

e.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it)

e.p.c.

Alla Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e.p.c.

Alla Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*.

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali”*.

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che il *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai*

MA



sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236.

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche "Soprintendenza speciale per il PNRR") e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

VISTO l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

MA

VISTO il D.P.C.M. 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 luglio 2021, registrato alla Corte dei Conti al numero 2385 del 24 agosto 2021, con il quale è stato conferito all'arch. Federica Galloni l'incarico dirigenziale, ad interim, di livello generale di direzione della Soprintendenza Speciale per il PNRR, in attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

VISTA la Delega del Soprintendente speciale per il PNRR prot. n. 1184 del 28/06/2022 al Dirigente del Servizio V, *Tutela del paesaggio*, della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP").

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), in particolare l'articolo 17-undecies, *Regime transitorio in materia di VIA*, il quale stabilisce che "1. L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021 ...".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

CONSIDERATO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015, avente ad oggetto "MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 32 del 20/07/2018, avente ad oggetto "Problematiche relative al flusso documentale. Normalizzazione delle procedure".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 35 del 05/08/2020, avente ad oggetto "Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 - Indicazioni urgenti in attesa della Legge di conversione", in particolare alla p. 7.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 11 dell'8/03/2022, avente ad oggetto "Linee guida finalizzate al raccordo dei pareri espressi dagli Uffici del MiC in seno a procedimenti autorizzativi. Precisazioni".

CONSIDERATO quanto previsto con la Circolare della Direzione generale ABAP n. 19 del 21/03/2022, recante "DL 77/2021, convertito con modifiche dalla L. 108/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) – Nuovo art. 25 c. 2-quinquies del D.Lgs. 152/2006 (art. 20 comma 1 del DL 77/2021)", in merito all'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004.

CONSIDERATO che il comma 2-quinquies dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006 prevede che "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

CONSIDERATO quanto previsto con la Circolare della Direzione generale ABAP n. 24 del 20/04/2022, recante "Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati". Comunicazioni".

CONSIDERATO quanto previsto con la Circolare della Direzione generale ABAP n. 29 del 19/05/2022, recante "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati". Comunicazioni in merito allo svolgimento delle attività formative e degli altri adempimenti finalizzati a dare piena attuazione alle procedure di nuova emanazione".

CONSIDERATE la Circolare n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e le disposizioni di cui agli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR, nonché le Comunicazioni di Servizio prot. n. 392 dell'11/03/2022 e n. DG-ABAP 24995 del 04/07/2022 della Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006

5

MA



A

(pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l'elenco del *Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari* definiti dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (Norme Tecniche di Attuazione, articoli 48 e 51).

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il *"Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014"*, disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica *"... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ..."*.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, recante *"Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari"* (cosiddetto *Repertorio del Mosaico 2016*), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il *"Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016"*, disponendone la pubblicazione sul BURAS.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera *"... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ..."*.

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell'11/04/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un *addendum al Repertorio del Mosaico 2016* per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo.

CONSIDERATO che **Sardeclica S.r.l.**, con nota prot. n. 2021/001 dell'11/01/2021, ha presentato istanza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP"), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Progetto di un impianto eolico denominato "BOREAS" composto da n. 10 turbine da 6 MW ciascuna, per una potenza complessiva di 60 MW e relative opere connesse - Progetto di fattibilità tecnico economica**, ubicato nei territori comunali di Jerzu (NU) e di Ulassai (NU), come anche con aree contermini individuate ai sensi del DM 10/09/2010 ricadenti nei territori comunali di Esterzili (SU), Escalaplano (SU), Seui (SU) e Villaputzu (SU).

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 10 aerogeneratori della potenza ciascuno di 6,0 MW, di altezza totale pari a 206 m, il quale progetto necessita dell'approntamento delle opere accessorie indispensabili per un ottimale funzionamento e gestione dei nuovi aerogeneratori (viabilità e piazzole di servizio e distribuzione elettrica di impianto per il collegamento elettrico delle turbine all'esistente stazione di trasformazione 20/150 kV e connessione RTN, che verrà allo scopo ampliata con una nuova sezione di trasformazione a 30/150 kV, da realizzarsi in adiacenza all'esistente. L'impianto industriale di cui sopra è previsto che si colleghi alla RTN mediante la realizzazione di un montante in cavo 150 kV e il collegamento con un nuovo stallo a 150 kV da prevedersi nell'attigua stazione RTN di Terna

6

MA



"Ulassa" previa la realizzazione di una futura SE RTN 150 kV da inserire in entra-esce alla linea 150 kV RTN "Goni-Eaf Armungia"; la realizzazione di una futura SE RTN 150 kV da inserire in entra-esce alla linea 150 kV RTN "Muravera-Selargius"; la realizzazione di nuovo elettrodotto a 150 kV tra le due Stazioni suddette; il potenziamento/rifacimento e rimozione delle limitazioni sulle RTN a 150 kV "Isili- Flumendosa2"; "Arbatax-Flumendosa"; "Arbatax-Lanusei" e di alcune opere che, essendo inserite nel Piano di Sviluppo Terna, non sono state inserite nell'iter autorizzativo del presente progetto. È prevista la riattivazione della linea a 150 kV "Flumendosa DD – Arbatax" tra la CP di Arbatax ed il sostegno ex n. 29. Il Proponente non ha presentato il progetto di dismissione della linea elettrica "CP Arbatax – Lanusei". I nuovi aerogeneratori in progetto saranno dislocati entro ambiti periferici dell'esistente impianto eolico di Ulassai e Perdasdefogu (costituito da 57 aerogeneratori per una potenza in immissione di 126 MW) e del nuovo Progetto ABBILA (costituito da 8 aerogeneratori da 6 MW ciascuno per una potenza complessiva di 48 MW, dislocati tra i territori di Ulassai e Perdasdefogu per una potenza in immissione limitata a 39,2 MW) la cui istanza di VIA è stata presentata ad aprile 2020. Il progetto denominato "Boreas" si colloca nella porzione sud-occidentale del Comune di Jerzu, con orientamento nord-sud, in una zona compresa tra le località "Genna SU Ludu" a nord e "Baccu Is Piras" a sud, in posizione limitrofa al parco eolico già esistente nel Comune di Ulassai-Perdasdefogu. Le pale saranno collocate a quote altimetriche comprese tra 780-860 metri s.l.m.: n. 4 saranno disposte in corrispondenza dei limiti settentrionali dell'impianto eolico esistente, le restanti n. 6 ai margini della S.P. 13 Jerzu-Perdasdefogu. Nel complesso la superficie occupata dall'impianto ha una morfologia aspra, rappresentata da parti sommitali di versanti e da aree di cresta, con presenza di macchia mediterranea o di rimboschimenti artificiali di pini. Si dovrà procedere all'adeguamento della viabilità di accesso ai siti di installazione degli aerogeneratori, mediante eliminazione di ostacoli e barriere e/o limitati spianamenti. Sarà inoltre adeguata la viabilità rurale esistente, rappresentata da sentieri, carrarecce, tratturi, per una lunghezza complessiva di 4.605 metri. La nuova viabilità per garantire l'accesso alle varie postazioni eoliche avrà una estensione pari ad una lunghezza totale di 927 metri. In ogni caso, tutta la viabilità dovrà avere caratteristiche ben precise di portanza, di larghezza della carreggiata (5 metri, salvo brevi tratti di 4-4,5 metri, per esigenze di salvaguardia della vegetazione arborea/arbustiva) di raggio di curvatura (minimo 40 metri), di pendenza longitudinale (max. 14%, ad eccezione di qualche breve tratto con pendenza leggermente superiore), di pendenza trasversale (1,5%), di aderenza (necessità di una soprastruttura in materiale arido dello spessore di 10-20 centimetri, costituita prevalentemente da tout venant, da pietrisco e detriti di cava o frantoio). Il Proponente ha, quindi, precisato che il porto di arrivo dei nuovi aerogeneratori è stato individuato in Tortoli. Con la documentazione integrativa del marzo 2022, la Sardeolica S.r.l. ha comunicato che "... in ragione delle mutate esigenze rispetto alla data di presentazione del progetto Boreas, ha deciso di stralciare dal progetto il prospettato sistema di accumulo elettrochimico che, pertanto, non è più parte integrante degli interventi proposti ..." (v. documento n. AM-RTC10000, paragrafo 2.1, p. 8).

CONSIDERATO che la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. m_amte.MATTM_RU.U.0016295 del 17/02/2021, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza di VIA ..." e la pubblicazione sul proprio sito internet dedicato della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non tecnica e dell'Avviso al Pubblico.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 5575 del 18/02/2021, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Sassari che la Sardeolica S.r.l., con nota prot. n. 2021/001 dell'11/01/2021 (pervenuta il

18/01/2021), ha presentato anche a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) istanza di verifica di compatibilità ambientale (VIA) ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 152/2006.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. MATTM.RU.U.16295 del 17/02/2021, ha comunicato, ai sensi dell'art. 23, co. 4, del D.Lgs. 152/2006, l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web del relativo avviso e della documentazione trasmessa dal Proponente, come anche il decorrere dei termini procedurali di cui all'art. 24, commi 1 e 3, del D.Lgs. 152/2006 a far data dalla suddetta pubblicazione, ovvero da quella della medesima nota del 17/02/2021, avendo preventivamente verificato la procedibilità della suddetta istanza.

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dall'entrata in vigore il 21/07/2017 della riforma operata dal D.Lgs. 104/2017 alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del MiBACT di una copia digitale e/o cartacea della suddetta documentazione, ma lo stesso Ufficio deve provvedere alla sua consultazione esclusivamente per il tramite del sito web del MATTM, al seguente indirizzo:

www.va.minambiente.it => sezione "Procedure" => "Procedure in corso" => paragrafo "Valutazione Impatto Ambientale" => "Progetti" => "Progetto di un parco eolico denominato "Boreas", costituito da n. 10 turbine della potenza di 6 MW, per un totale di 60 MW e relative opere accessorie. Sono interessati i comuni di Jerzu e Ulassai".

Alla Soprintendenza ABAP di Sassari si evidenzia, ancora, che la Società Sardeolica s.r.l. ha dichiarato che gli aerogeneratori dell'impianto eolico BOREAS "... saranno dislocati entro ambiti periferici dell'esistente impianto eolico di Ulassai e Perdasdefogu (costituito da 57 aerogeneratori per una potenza in immissione di 126 MW) e del Progetto ABBILA (costituito da 8 aerogeneratori dislocati tra i territori di Ulassai e Perdasdefogu per una potenza in immissione di 39,2 MW) la cui istanza di VIA è stata presentata ad aprile 2020 ..." (cfr. Istanza dell'11/01/2021; per l'impianto eolico "ABBILA" vedi anche MATTM-CreSS: ID_VIP 5276), costituendo di fatto il nuovo impianto un ampliamento di quello esistente denominato "Parco eolico di Ulassai e Perdasdefogu".

Inoltre, lo stesso Proponente dichiara nell'istanza dell'11/01/2021 anche che il "... futuro parco sarà collegato alla RTN mediante la realizzazione di un montante in cavo 150 kV e il collegamento con un nuovo stallo a 150 kV da prevedersi nell'attigua stazione RTN di Terna "Ulassai" previa: realizzazione di una futura SE RTN 150 kV da inserire in entra-esce alla linea 150 kV RTN "Goni-Eaf Armungia", realizzazione di una futura SE RTN 150 kV da inserire in entra-esce alla linea 150 kV RTN "Muravera- Selargius"; realizzazione di nuovo elettrodotto a 150 kV tra le due Stazioni suddette; il potenziamento/rifacimento e rimozione delle limitazioni sulle RTN a 150 kV "Isili- Flumendosa2", "Arbatax-Flumendosa"; "Arbatax-Lanusei"; e di alcune opere che, essendo inserite nel Piano di Sviluppo Terna, non sono state inserite nell'iter autorizzativo del presente progetto. Sardeolica integrerà la documentazione presentata ai fini autorizzativi non appena riceverà il progetto benestariato da Terna ...".

Per quanto sopra, il SIA trasmesso non ha verificato gli impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio come determinati dalla costruzione delle opere connesse di collegamento dell'impianto eolico in progetto con la RTN, per la parte a carico dello stesso Proponente e non di TERNA S.p.A. (cfr. Linee Guida di cui al DM 10/09/2010, Allegato, paragrafo 3; come anche, per quanto affermato in merito alla unitarietà della valutazione VIA delle opere connesse costituite dalle infrastrutture elettriche di collegamento alla RTN: "Indirizzi interpretativi in merito alla competenza sulla Valutazione di Impatto Ambientale degli elettrodotti quali opere connesse ad impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", del MATTM-DVA-21/10/2013, resi pubblici sul sito web dell'Autorità competente nella sezione "Comunicazione/La Direzione informa").

MA



Si deve, altresì, evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari che la Sardeolica S.r.l., con l'istanza dell'11/01/2021, ha consegnato a questa Direzione generale ABAP, con il relativo DVD, anche una serie di video allegati al SIA – Quadro Ambientale, di cui uno relativo a visualizzazioni 3D dell'impianto eolico in progetto.

I predetti video non sono stati resi pubblici dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul proprio sito web e, pertanto, considerata la loro particolare rilevanza per le competenze istituzionali riservate a questo concertante Ministero al fine di valutare compiutamente gli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e il paesaggio, con la presente si trasmettono gli stessi a codesta Soprintendenza ABAP, precisando che a causa della relativa dimensione la trasmissione avverrà alla PEO istituzionale di codesto Ufficio periferico del MiBACT con il sistema interno APECARGO.

Ancora, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP di Sassari che questa Direzione generale ABAP non è a conoscenza se il Proponente abbia già presentato alla Regione Autonoma della Sardegna istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Per quanto sopra, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Sassari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, con il quale si chiede, altresì, di dare conto e trasmettere gli eventuali atti prodotti nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale di competenza regionale e di Autorizzazione Unica per i due esistenti impianti eolici ("Parco Eolico di Ulassai e Perdasdefogu" e "Parco Eolico Maistu" – quest'ultimo entrato in esercizio il 27/09/2019, cfr. Relazione tecnico descrittiva, p. 29).

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP che lo stesso parere deve essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo deve essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA. Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

A codesta Soprintendenza ABAP si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito da questa Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 06/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione del parere endoprocedimentale di codesto Ufficio, per consentire alla Scrivente l'eventuale comunicazione - nei termini stabiliti dall'articolo 24 (co. 3) del D.Lgs. 152/2006 - al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della necessità di modificare e/o integrare lo Studio di Impatto Ambientale già presentato, ovvero l'espressione del parere tecnico istruttorio per le successive determinazioni del Ministro ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. m, del DPCM n. 169/2019.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con nota prot. n. 4053 del 22/03/2021, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi:

< Con riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, la relazione paesaggistica e la Relazione archeologica redatti dal proponente, consultati per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero della transizione ecologica, al seguente indirizzo: www.minambiente.it => sezione "Procedure" => "Procedure in corso" => paragrafo "Valutazione Impatto Ambientale" => "Progetti" => "Progetto di un parco eolico denominato 'Boreas', costituito da n. 10 turbine della potenza di 6 MW, per un totale di 60 MW e relative opere accessorie. Sono interessati i comuni di Jerzu e Ulassai";

Facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Il progetto, denominato "Boreas", prevede l'installazione di dieci aerogeneratori, individuati dagli elaborati progettuali con sigle che vanno da J01 a J10, nella porzione sud-occidentale del territorio comunale di Jerzu. Quattro di esse saranno collocate nei pressi dei limiti settentrionali dell'esistente impianto eolico, mentre le restanti sei saranno posizionate ai margini della SP13 Jerzu-Perdasdefogu.

Il preesistente parco eolico di Ulassai-Perdasdefogu è attualmente costituito da 57 aerogeneratori, di due modelli diversi:

- 48 aerogeneratori con altezza al mozzo di 67 m e diametro del rotore di 80 metri (attualmente in corso di reblading che prevede un diametro del rotore pari a 90m);
- 9 aerogeneratori con altezza al mozzo tra i 91.5 e i 116.5 metri e un diametro del rotore di 117 metri.

Secondo il progetto Boreas, ciascuna delle nuove turbine da installare, dalla potenza di picco indicativa di 6MW, sarà posizionata su torre di sostegno metallica dell'altezza di 125 metri, avrà il diametro del rotore di 162 metri e l'altezza complessiva di 206 metri dal suolo.

Le opere previste per l'installazione delle 10 turbine sono sinteticamente riassumibili come segue:

1. Adeguamento della viabilità esistente che consente il raggiungimento dell'area di intervento (Elaborato AM-RTC10015);
2. Realizzazione di nuovi tratti di viabilità per consentire l'accessibilità alle postazioni degli aerogeneratori (Elaborati AM-IAC10005, AM-IAC10006, AM-IAC10007, AM-IAC10009, AM-IAC10010, AM-IAC10011);
3. Realizzazione di piazzole di cantiere pianeggianti, della superficie di circa 2.500-3.000 m² ciascuna, per l'installazione degli aerogeneratori (Elaborati AM-IAC10005, AM-IAC10006, AM-IAC10007, AM-IAC10008, AM-IAC10009);
4. Realizzazione delle fondazioni delle torri di sostegno (Elaborato AM-IAC10014);

5. *Realizzazione di canali di scolo, tombinamenti e regimazione delle acque superficiali (Elaborato AM-IAC10013);*
6. *Installazione degli aerogeneratori;*
7. *Realizzazione di eventuali recinzioni richieste dai proprietari e fruitori delle aree;*
8. *Sistemazione morfologico-ambientale delle aree di intervento e interventi di mitigazione e compensazione (Elaborato AM-IAC10015);*
9. *Opere di infrastrutturazione elettrica per distribuzione e trasporto di energia in cavidotto interrato.*
10. *Ampliamento di circa 1.000 m2 della stazione elettrica utente di Sardeolica (cfr. relazione paesaggistica, pag. 55);*
11. *Allestimento di varie aree di cantiere;*

ALLEGATO A

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

Prima di procedere alla disamina della documentazione progettuale riferita al progetto di cui all'oggetto, così come da richiesta della superiore DG si rende opportuno dare conto, per la parte riguardante la tutela del patrimonio archeologico, degli atti prodotti nell'ambito delle procedure relative al parco eolico esistente (denominato "Maistu") e ricadente tra i comuni di Ulassai e Perdasdefogu.

Con nota prot. 1579 del 24.02.2003 la ex Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Sassari e Nuoro concedeva autorizzazione alla costruzione del parco eolico composto da 48 pale eoliche, ad eccezione di un unico aerogeneratore (n°37, non corrispondente alla denominazione degli attuali WTG, perché oggetto di successive variazioni non riscontrabili agli atti d'archivio dell'Ufficio; vedasi allegato 2), considerato troppo vicino al bene archeologico denominato Nuraghe Lesse. Nella stessa nota si richiamavano le disposizioni allora vigenti (D.Lgs. 490/1999) in materia di scoperte fortuite.

Successivamente, con nota prot. 7783 del 23.06.2003, in risposta ad apposita istanza (nota prot. 6866 del 05.06.2003) e richiamando le medesime disposizioni sopra richiamate e allora vigenti in materia di scoperte fortuite, si concedeva autorizzazione ai lavori per la realizzazione della sottostazione elettrica, relativi raccordi (cavidotti) e opere accessorie del medesimo parco eolico.

Infine, analogo nulla osta (prot. 211 del 12.01.2004) veniva rilasciato in sede di Valutazione di Impatto Ambientale dietro relativa istanza di cui alla nota assunta agli atti con prot. 10401 del 01.09.2003.

In relazione all'ampliamento del parco eolico, invece, l'iter autorizzatorio (parimenti attivato a livello regionale come il precedente) è ricostruibile con maggiore difficoltà. La relativa documentazione si trova distribuita tra gli uffici di Sassari e Cagliari, poiché al tempo era in corso la transizione tra Soprintendenza Archeologia della Sardegna (con sede a Cagliari) e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

In relazione all'ampliamento lo scrivente Ufficio ha formulato parere contenuto nella nota prot. 12957 del 30.08.2017, nella quale, in relazione ai soli aspetti di tutela del patrimonio archeologico, non si ravvisavano criticità e si concedeva nulla osta ai lavori, prescrivendo la sorveglianza archeologica di tutti i lavori che presupponessero scavi e movimenti di terra.

La documentazione resa disponibile dal committente nell'ambito del procedimento VIA di cui trattasi per l'impianto eolico "BOREAS" ed esaminata per il territorio di competenza di questo Ufficio è la seguente:

1. *Relazione archeologica (Elaborato AM-RTC10003);*
2. *Carta del potenziale archeologico (Elaborato AM-IAC10003-1);*
3. *Carta della visibilità dei suoli (Elaborato AM-IAC10003-2);*
4. *Carta del rischio archeologico (Elaborato AM-IAC10003-3).*

MA



La documentazione appena richiamata è stata redatta dall'archeologo incaricato dott. Matteo Tatti (in possesso dei requisiti di legge).

Oltre a quanto elencato sono stati esaminati dal Funzionario archeologo competente territorialmente, dott. Enrico Dirminti, anche gli inquadramenti cartografici, le planimetrie, le varie relazioni tecniche e specialistiche, la documentazione fotografica, la cartografia relativa all'assetto storico-culturale e agli stralci del vigente Piano Paesaggistico Regionale, nonché il computo metrico e il quadro economico.

Il progetto, come già illustrato nella sezione introduttiva, prevede:

- l'impianto di 10 WTG di grande taglia (altezza massima misurata al mozzo di 125 m e diametro massimo del rotore di 162 m, per un'altezza massima di 206 m) con fondazioni della profondità di 4 m circa e sistemazione con livellamenti del suolo delle relative piazzole (per una superficie di 2500-3000 m² circa ciascuna);
- l'ampliamento della già esistente sottostazione di trasformazione MT/AT di Ulassai per circa 1000 m², in parte prevista dal progetto di ampliamento denominato "Abbila";
- l'impianto di cavidotti interrati di interconnessione tra le turbine (principalmente lungo la viabilità esistente di penetrazione agraria);
- l'adeguamento della viabilità esistente (4600 m circa) e l'apertura di nuovi e brevi tratti di viabilità (900 m circa), per un totale di 5500 m circa.

A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Sulla scorta delle risultanze della Relazione di archeologia preventiva, nelle aree direttamente interessate dal progetto non sono presenti beni archeologici oggetto di specifico decreto di tutela.

Considerando il buffer di 10.300 m (risultante dall'altezza del WTG, comprensiva di mozzo e raggio rotore e corrispondente a 206 m, moltiplicata per 50 volte), così come previsto dalle indicazioni contenute nell'Allegato 4 del Decreto Interministeriale del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", si segnalano le aree di seguito elencate, sottoposte a specifico provvedimento di tutela emanato ai sensi del D.Lgs 42/2004 e della legislazione precedente (L. 1089/1939 e D.Lgs. 490/1999).

Jerzu:

Nuraghe Barsu, tutelato con D.M. del 06.11.1995, a circa 9500 m a NE dall'aerogeneratore J01;

Nuraghe Is Paganus, tutelato con D.M. del 06.11.1995, a circa 9000 m a NE dall'aerogeneratore J01.

Perdasdefogu:

Nuraghe Monte S'Orcu Tueri, tutelato con D.M. del 05.07.1963, a circa 8200 m a SW dall'aerogeneratore J06;

Grotta Tueri, tutelata con D.C.R. n°138 del 06.11.2014, a circa 8200 m a SW dall'aerogeneratore J06;

Struttura nuragica n°3 in loc. Is Clamoris, tutelata con D.C.R. n°28 del 25.06.2015, a circa 10000 m a SW dall'aerogeneratore J06.

Tertenia:

Nuraghe Marosini, tutelato con D.M. del 14.09.1963, a circa 10200 m a E dell'aerogeneratore J10;

Pozzo e capanna nuragica di Sa Brecca in loc. Sarrala 'e Susu, tutelati con D.C.R. n°95 dell'08.06.2012, a circa 10000 m a E dall'aerogeneratore J10;

Area archeologica di Fusti 'e Carca, tutelata con D.D.G. ABAP n°1097 dell'11.10.2019, a circa 8300 m a SE dall'aerogeneratore J10.

A.1.2 Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12)

MT



Nella c.d. "area vasta" all'interno della quale ricade il parco eolico oggetto di valutazione ricadono numerosi beni archeologici, indicati sommariamente nell'elaborato AM-IAS10008-5 (Carta dei siti di interesse storico-culturale). Si chiede pertanto di integrare l'elenco di tali beni e a tale scopo si rinvia al paragrafo A.3, punto 2, lett. a).

A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela dei beni archeologici

All'esito dell'esame della documentazione presentata, in base alle verifiche d'archivio, nell'area vasta all'interno della quale si colloca il parco eolico in esame ricadono numerosi beni archeologici individuati come tali nel "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari", tipizzati e individuati dal vigente strumento di pianificazione paesaggistica. Gli stessi non vengono però elencati all'interno della Relazione archeologica. Si prega pertanto di provvedere e a tale scopo si rinvia al paragrafo A.3, punto 2, lett. b).

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)

I beni archeologici più prossimi al parco eolico in ampliamento sono i seguenti:

- Nuraghe Gedili, agro di Jerzu, a circa 1500 m a N rispetto all'aerogeneratore J01;
- Nuraghe Sterzu, agro di Ulassai, a circa 1800 m a SW rispetto all'aerogeneratore J06;
- Nuraghe Gessitu, agro di Jerzu, a circa 1800 m a E rispetto all'aerogeneratore J05;
- Nuraghe Cea Arcis, agro di Ulassai, a circa 2000 m a SE rispetto all'aerogeneratore J10 e inglobato all'interno dell'esistente parco eolico di Maistù;
- Nuraghe de Accu, agro di Jerzu e prossimo al confine con il comune di Tertenia, a circa 2100 m a E rispetto all'aerogeneratore J07.

Allo stesso tempo si evidenzia che a circa 1600 m a NW rispetto all'aerogeneratore J03 sono presenti i ruderi dell'antica chiesa di San Salvatore, in agro di Ulassai, anticamente facente capo con tutta probabilità ad un insediamento ora non più leggibile sul terreno.

Per una più compiuta analisi dell'impatto del nuovo progetto sul patrimonio archeologico presente nell'area vasta si rende necessario indicare nella Relazione archeologica gli ulteriori beni archeologici ricadenti all'interno dell'areale appena richiamato e che non sono oggetto di vincolo o previsione vincolante in base a norme vigenti di settore o a strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela dei beni archeologici. A tale scopo si rinvia al paragrafo A.3, punto 2, lett. c).

Nella Relazione archeologica e nella cartografia ad essa allegata le aree interessate dai lavori di costruzione delle piazzole, di sistemazione della viabilità esistente e apertura nuova viabilità, nonché di impianto dei cavidotti, sono individuate come aree a rischio archeologico basso. Si ravvisa però una carenza nei dati d'archivio, presentati come parziali e ristretti ai soli comuni di Perdasdefogu e di Ulassai, e nella documentazione fotografica della ricognizione, limitata ad un solo fotogramma per scheda. Questo è privo di qualsiasi indicazione didascalica e ritrae presuntivamente la situazione tipo riscontrata per ogni singola postazione analizzata. Manca anche una carta relativa alle varie unità di ricognizione individuate nel corso della prospezione sul campo, con l'indicazione specifica del grado di rischio archeologico per ogni singola UR.

A.3 Richieste di documentazione integrativa

Alla luce di quanto finora esposto si chiede che la documentazione del SIA e del progetto, nelle relative parti, sia integrata secondo le specifiche di seguito indicate:

1. Integrazione della documentazione d'archivio mediante consultazione dell'archivio della Soprintendenza in relazione ai comuni di Jerzu e Tertenia;
2. Integrazione della Relazione archeologica con puntuale indicazione ed elencazione di tutti i beni archeologici ricadenti all'interno del buffer previsto dal Decreto Interministeriale del 10 settembre 2010. Dovranno essere elencati:

MA

- a) i beni archeologici ricadenti in proprietà pubblica e quindi tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004;
- b) i beni tutelati in base a norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela dei beni archeologici;
- c) gli ulteriori beni ricadenti all'interno della c.d. area vasta, che non sono oggetto di vincolo o previsione vincolante in base a norme vigenti di settore o a strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela dei beni archeologici, ivi comprese le eventuali segnalazioni di ulteriori beni archeologici o di scoperte fortuite presenti nell'area vasta e desumibili dall'analisi delle fonti bibliografiche, cartografiche e d'archivio.
3. Integrazione della Relazione archeologica con documentazione più dettagliata della ricognizione effettuata sul campo, in riferimento ad ogni singolo tipo di lavorazione (creazione piazzola, adeguamento o apertura nuova viabilità, tracciato cavidotto), ricorrendo anche all'inserimento di:
- a) cartografia riferita all'attività di prospezione sul campo e alle singole unità di ricognizione, con l'indicazione specifica del grado di rischio archeologico per ogni singola UR individuata ed eventuali segnalazioni circa la presenza di beni archeologici mobili o immobili;
- b) esaustiva documentazione fotografica in riferimento ad ogni singolo tipo di lavorazione (creazione piazzola, adeguamento o apertura nuova viabilità, tracciato cavidotto), da allegare in forma intelligibile e con modalità idonee ad agevolarne la consultazione.

A.4 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

In attesa di ricevere le integrazioni sopra emarginate il parere rimane sospeso.

In relazione all'ulteriore ampliamento del parco eolico esistente, denominato "Abbila" si rileva che lo scrivente Ufficio non ha ricevuto in via formale nessuna istanza ad esso relativa. Si fa presente che, come riportato nella sezione apposita del sito del MiTE, la pratica risulta sospesa.

Infine, si segnala che l'analisi compiuta in questa sede sul buffer di 10.300 m dell'area vasta (così come indicato nelle linee guida di cui al Decreto Interministeriale del 10 settembre 2010) non tiene conto dei beni che ricadono nei territori comunali di Esterzili, Escalaplano, Seui e, marginalmente, Villaputzu, di competenza territoriale della consorella Soprintendenza ABAP di Cagliari.

ALLEGATO B

Area Funzionale Patrimonio Architettonico – Area funzionale paesaggio

L'esistente parco eolico di Ulassai e Perdasdefogu è stato oggetto di numerosi procedimenti autorizzativi. Si riporta di seguito un breve elenco degli atti di assenso della scrivente Soprintendenza, resi all'interno degli ultimi iter che hanno portato all'attuale assetto del parco esistente:

- Nota prot. 12957 del 30 agosto 2017: parere nell'ambito del procedimento di VIA, con richiesta di modifiche progettuali;
- Conferenza dei servizi sincrona del 10 aprile 2018: assenso dell'Ufficio, in accoglimento del progetto, modificato secondo le prescrizioni date con la nota prot. n. 12957 del 30 agosto 2017;
- Nota prot. n. 7659 del 21 giugno 2018: parere favorevole nell'ambito del procedimento di VIA;
- Nota prot. n. 11446 del 20 settembre 2018: conferma del parere già espresso in sede di VIA;

Si segnala infine che, con la nota prot. n. 15333 del 24/04/2019, la Regione Autonoma della Sardegna – Servizio di Tutela del Paesaggio e vigilanza Sardegna Centrale ha avviato il procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 per il reblading di 48 aerogeneratori del preesistente parco eolico. Nell'ambito di tale procedimento è maturato il silenzio assenso da parte di questo Ufficio ed è stato quindi confermato il parere favorevole proposto dalla Regione, acquisito al protocollo della Soprintendenza con nota prot. n. 5121 del 02/05/2019. Pertanto, il SIA del progetto di cui trattasi

MA



("BOREAS") deve tenere conto degli impatti cumulativi generati rispetto al già previsto reblading dell'impianto eolico esistente.

L'analisi del progetto di cui al presente allegato è stata condotta sul SIA e sulla documentazione progettuale allegata, disponibile all'indirizzo internet del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, riportato nelle premesse generali di questo parere endoprocedimentale.

Nello specifico, gli elaborati che contengono le informazioni maggiormente di rilievo per quanto concerne gli ambiti di tutela paesaggistica ed architettonica, sono i seguenti:

- AM-RTS10008: Relazione paesaggistica
- AM-IAS10001: Inquadramento geografico e territoriale
- AM-IAS10002a: Assetto ambientale del PPR
- AM-IAS10002b: Assetto storico culturale del PPR
- AM-IAS10002c: Assetto insediativo del PPR
- AM-IAS10008-8 (da P1 a P3), AM-IAS10008-9 (da P1 a P7), AM-IAS10008-10: Fotoinserimenti
- AM-RTS10018: Analisi delle alternative progettuali
- AM-IAS10005: D.Lgs 42/04 art. 142
- AM-IAS10006: D.Lgs 42/04 art. 143
- AM-IAS10009: Vincoli ambientali
- AM-IAS10008-1: Carta dei dispositivi di tutela paesaggistico-ambientale
- AM-IAS10008-2: Sovrapposizione degli interventi con i tematismi del PPR
- AM-IAS10008-5: Carta dei siti di interesse storico-culturale
- AM-IAS10008-6: Mappa di intervisibilità teorica
- AM-IAS10008-7: Carta dell'indice di intensità percettiva potenziale

B1. Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

B1.1 Beni Paesaggistici

B1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

L'area di intervento non è direttamente interessata da decreti di notevole interesse pubblico.

Nell'area vasta del SIA sono tuttavia incluse, almeno in parte, tre aree di notevole interesse pubblico:

- DM 16/06/1966: Territorio comunale di Tortolì, con esclusione dell'area industriale
- DM 13/11/1971: Intero territorio comunale di Bari Sardo
- DM 27/08/1980: Area costiera di Gairo e Cardedu

B1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del Codice:

Art. 142 comma 1, lett. c (Cfr. pag. 98 relazione paesaggistica)

- Porzione di 122 metri della viabilità in adeguamento, nei pressi della postazione eolica J10;
- Porzione del cavidotto di distribuzione elettrica d'impianto, impostato sulla viabilità esistente

Art. 142 comma 1, lett. g per le quali rimane da verificare la presenza effettiva della fattispecie "bosco" (Cfr. pag. 99 relazione paesaggistica)

- Siti di installazione degli aerogeneratori J02, J03, J04, J05 e J09, nonché una porzione della piazzola della postazione eolica J06.
- Alcuni tratti di viabilità di nuova realizzazione, in prossimità delle postazioni eoliche J01 (175m), J03 (50m), J04 (100m), J05 (65m) e J09 (130m).
- Alcuni tratti di viabilità in adeguamento a quella esistente, in prossimità delle postazioni J02 (205m), J03 (165m), J04 (280m), J05(375m), J09 (260m), J06 (60m), J10 (360m).
- Alcune porzioni del tracciato del cavidotto MT.

Non risulta chiaro, dalla documentazione di progetto, se il progetto coinvolga direttamente aree tutelate ai sensi della lettera h, co. 1, dell'art. 142, e in particolare le zone gravate da usi civici.

Come già illustrato nell'Allegato A, relativo alla tutela del patrimonio archeologico, sebbene non direttamente interessate dalle opere, sono presenti nel sito d'intervento numerose aree tutelate ai sensi della lettera m) dell'art. 142 comma 1 del Codice ("le zone di interesse archeologico").

B1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2006, n. 82.

B1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

Le aree interessate dall'intervento risultano perimetrate nella cartografia del PPR come segue:

- **Aree naturali e sub naturali (artt. 22-24 delle NTA)**
"[...] Nelle aree naturali e subnaturali sono vietati: a) qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica [...]"
Ricadono entro tale individuazione cartografica le postazioni eoliche J07, J08, J10, parte della piazzola della postazione eolica J01.
- **Aree seminaturali (artt. 25-27 delle NTA)**
"[...] Nelle aree seminaturali sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica [...]. In particolare nelle aree boschive sono vietati: a) gli interventi di modificazione del suolo, salvo quelli eventualmente necessari per guidare l'evoluzione di popolamenti di nuova formazione, ad esclusione di quelli necessari per migliorare l'habitat della fauna selvatica protetta [...]"
Ricadono entro tale individuazione cartografica le postazioni eoliche J01 e J06.
- **Aree agroforestali (artt. 28-30 delle NTA)**
"[...] La pianificazione settoriale e locale si conforma alle seguenti prescrizioni: a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico [...]; b) promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi autoctoni e dell'identità scenica delle trame di appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree periurbane e nei terrazzamenti storici; c) preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate [...]"
Ricadono entro tale individuazione cartografica le restanti postazioni eoliche.
- **Sistema delle infrastrutture (artt. 102-104 delle NTA)**
"[...] Gli ampliamenti delle infrastrutture esistenti e la localizzazione di nuove infrastrutture sono ammessi se:
a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R.;
b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico;
c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali. [...]"

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 21, comma 4, nell'assetto ambientale regionale, di cui fanno parte le aree naturali e subnaturali, le aree seminaturali e le aree ad utilizzazione agro-forestale, possono essere

MA



realizzati gli interventi pubblici del sistema delle infrastrutture di cui all'art. 102, ricompresi nei rispettivi piani di settore, non altrimenti localizzabili. In questo senso il Proponente non fornisce adeguata valutazione con il SIA, anche in merito allo studio di alternative ragionevoli al progetto, ovvero alla sua puntuale previsione in piani di settore regionali o nazionali.

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 delle NTA del PPR, "Le disposizioni del P.P.R. sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei Comuni e delle Province e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici" e, ai sensi del medesimo articolo, comma 4, "Le disposizioni del piano paesaggistico sono immediatamente efficaci per i territori comunali in tutto o in parte ricompresi negli ambiti di paesaggio costiero di cui all'art. 14".

Si evidenzia che solo parte delle opere ricade all'interno di uno degli ambiti costieri definiti dal PPR all'art. 6 delle NTA e disciplinati dagli artt. 12-15.

Si rileva inoltre che il territorio comunale di Jerzu, entro il quale ricade il sito d'intervento, è in parte ricompreso nei seguenti ambiti di paesaggio individuati dal PPR:

- Ambito 23 "Ogliastro";
- Ambito 24 "Salto di Quirra".

Si ritiene pertanto che le norme tecniche attuative sopra richiamate siano applicabili a tutto il territorio comunale e alla valutazione di tutte le opere in progetto, sia quelle effettivamente ricadenti entro il limite cartografico dell'Ambito 24 "Salto di Quirra", sia quelle escluse da tale perimetrazione.

B1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

Nell'area di intervento e nell'area vasta del SIA è presente una moltitudine di beni paesaggistici individuati dal PPR ai sensi degli artt. 6, 47 e 48 delle NTA. Tali beni sono prevalentemente costituiti da aree ed immobili di interesse archeologico.

Tra i beni paesaggistici di natura archeologica che, a causa della loro prossimità all'area di intervento, potrebbero essere maggiormente esposti agli eventuali effetti visuali negativi del progetto, si segnalano in particolare i seguenti (per i quali non sono stati prodotti fotoinserimenti):

- Nuraghe Gessitu
- Nuraghe de Accu
- Nuraghe Bonu
- Nuraghe S'Omu S'Orcu
- Nuraghe Genna Pira
- Nuraghe Marcosu

Nell'area vasta, gli elaborati progettuali individuano, inoltre, gli immobili di seguito elencati, indicati dal PPR come beni paesaggistici. La dicitura "Area di massima attenzione" si riferisce, come meglio esplicitato al seguente punto 2.1.a., ai beni che la relazione paesaggistica individua come ricadenti all'interno del bacino visivo ex DM 09/10/2010.

Comune di Jerzu

- Chiesa di Sant'Erasmus (codice BUR 1407) – Area di massima attenzione
- Chiesa campestre di Sant'Antonio (codice BUR 1406) – Area di massima attenzione
- Chiesa campestre della Madonna delle Grazie (codice BUR 1408) – Area di massima attenzione
- Casa cantoniera San Paolo – Area di massima attenzione

Comune di Ulassai

- Chiesa parrocchiale di Sant'Antioco Martire (codice BUR 1778) – Area di massima attenzione
- Chiesa campestre di Santa Barbara (codice BUR 1779) – Area di massima attenzione

Comune di Tertenia

- Chiesa della Beata Vergine (codice BUR 1726) – Area di massima attenzione
- Chiesa di Santa Teresa (codice BUR 1727) – Area di massima attenzione

Comune di Perdasdefogu

- Chiesa di San Pietro Apostolo (codice BUR 1644) – Area di massima attenzione
- Chiesa del Santissimo Salvatore (codice BUR 1643) – Area di massima attenzione
- Chiesa di San Sebastiano (codice BUR 1645) – Area di massima attenzione

Comune di Osini

- Chiesa di Santa Susanna (codice BUR 1637) – Area di massima attenzione
- Chiesa di San Giorgio (codice BUR 1636) – Area di massima attenzione
- Cuile Piscina 'e Gerbus (codice BUR 5582) – Area di massima attenzione

Comune di Gairo

- Chiesa di San Lussorio (codice BUR 1361) – Area di massima attenzione
- Chiesa del Buoncammino (codice BUR 1360) – Area di massima attenzione
- Chiesa di Sant'Elena (codice BUR 1359)

Comune di Cardedu

- Cuile de Lisperdadas (codice BUR 5559)
- Chiesa di Nostra Signora del Buoncammino (codice BUR 1308)

Ussassai

- Chiesa di San Giovanni (codice BUR 1785) – Area di massima attenzione
- Chiesa di San Gerolamo (codice BUR 1786)

Loceri

- Chiesa del Sacro Cuore (codice BUR 1422)

Bari Sardo

- Torre di Bari (codice BUR 1227)

Villaputzu

- Castello di Quirra (codice BUR 9797)

La relazione paesaggistica individua inoltre i seguenti beni immobili, indicati dal PPR come Beni identitari nel comune di Jerzu:

- Ex cinema – Area di massima attenzione
- Ex Comune – Area di massima attenzione
- Ex caserma – Area di massima attenzione
- Scuola – Area di massima attenzione
- Casa cantoniera – Area di massima attenzione

Nella relazione paesaggistica (alla pagina 89) è dichiarato che "le opere si collocano all'esterno del buffer di 100 metri da manufatti di valenza storico-culturale cartografati dal PPR nonché esternamente ai siti archeologici per i quali sussista un vincolo di tutela".

Si segnala, infine, che nell'area vasta oggetto del SIA, sono presenti i seguenti siti inclusi dal PPR tra le aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate, di cui agli artt. 33 e 34 delle NTA:

- Aree gestite dall'Ente Foreste a circa 2 km;
- Oasi permanente di protezione faunistica e cattura di cui al Decreto dell'Ass. della Difesa dell'Ambiente 13 giugno 2005 n. 1017 a circa 6,5 km;
- SIC "Area del Monti Ferru di Tertenia", dichiarata nella Relazione paesaggistica (pag. 150) a circa

7 km di distanza dall'aerogeneratore in progetto più prossimo;

- ZPS "Monti del Gennargentu", dichiarata nella Relazione paesaggistica a circa 10 km di distanza dall'aerogeneratore più vicino.

B1.1.f. Nuove proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico, regionali o ministeriali, in itinere, già pubblicate all'Albo Pretorio comunale, per le quali, quindi, vige il regime di cui all'art. 146, comma 1 del Codice:

Non vi sono nuove proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico il cui procedimento risulti in itinere.

B1.2. Beni architettonici

B1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Non risultano dichiarazioni di interesse culturale gravanti nelle aree direttamente interessate dal progetto.

Nell'area vasta sono presenti i seguenti beni architettonici, dichiarati di interesse culturale:

- Osini, Fabbricato ferroviario in località Monte Palonia – Decreto n. 96 del 23 dicembre 2015
- Osini, Fabbricato ferroviario in via Stazione 2 – Decreto n. 97 del 23 dicembre 2015

Entrambi i beni sono segnalati nella relazione paesaggistica come ricadenti all'interno dell'"Area di massima attenzione".

Si segnala infine che con la nota prot. n. 11952 del 30/11/2020 questa Soprintendenza ha avviato il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera d) del Codice, per un complesso di opere d'arte, detto "Museo a cielo aperto", che l'artista ogliastrina Maria Lai ha realizzato su beni immobili nel centro di Ulassai e nel territorio circostante. Il procedimento risulta tuttora in corso.

B1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice):

Gli elaborati progettuali e le relazioni non forniscono dati che consentano di avere un quadro completo riguardante i beni tutelati ai sensi degli artt. 10 e 12 del Codice nell'area vasta oggetto del SIA. Dai dati a disposizione di questo Ufficio non risulta la presenza di beni architettonici tutelati ope legis nell'area interessata direttamente dal progetto.

Si segnala, comunque, che tra i beni paesaggistici individuati dalla relazione paesaggistica entro l'"Area di massima attenzione" (meglio definita al seguente punto 2.1.a.), i seguenti risultano sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 e 12 del Codice.

Comune di Jerzu:

- Chiesa di Sant'Erasmo (XVII secolo) - curia
- Chiesa campestre di Sant'Antonio (XIX secolo)
- Chiesa campestre della Madonna delle Grazie (XV secolo)
- Ruderì del Castello della Rosa

Comune di Ulassai

- Chiesa parrocchiale di Sant'Antioco Martire (XVI secolo)
- Chiesa campestre di Santa Barbara (XI secolo)

Comune di Tertenia

- Chiesa della Beata Vergine
- Chiesa di Santa Teresa

Le procedure ai sensi dell'art. 12 non risultano avviate.

MA



B2. Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

B2.1. Beni paesaggistici

B2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA:

Il territorio dell'Ogliastra è particolarmente complesso, sia da un punto di vista morfologico che da un punto di vista storico e culturale; tale complessità si riflette in una notevole ricchezza paesaggistica.

Da un punto di vista morfologico e naturale, il paesaggio ogliastrino si caratterizza per la compresenza di montagne, pianure, coste sabbiose e rocciose. L'Ogliastra è una delle regioni storiche sarde che nel tempo ha maggiormente conservato il proprio carattere naturale e selvaggio, a tratti perfettamente incontaminato o caratterizzato da una debole presenza umana.

In Ogliastra non vi sono grandi centri abitati. I paesi che punteggiano il territorio, in modo piuttosto rado, hanno solitamente una struttura urbana semplice, incentrata su pochi edifici pubblici, e guardano alla campagna, con la quale stabiliscono intime correlazioni.

Le principali modificazioni del paesaggio naturale sono avvenute in prossimità delle coste, in favore delle attività legate al settore terziario. La rete infrastrutturale viaria esistente è essenziale; i collegamenti con le principali città sarde non permettono flussi intensi di persone.

In questo contesto, il parco eolico di Ulassai e Perdasdefogu, la cui presenza è ormai un dato di fatto nel paesaggio di questa regione, costituisce una "anomalia", rappresentata da una grossa infrastruttura che si interfaccia con un territorio che ha conservato in larga misura i propri connotati naturali originari.

L'impianto "Boreas", in progetto, appare visivamente come un'espansione del parco preesistente, con l'installazione di 10 nuovi aerogeneratori a nord dell'area già infrastrutturata, tuttavia espandendone l'incidenza paesaggistica oltre i margini di quello esistente come di seguito illustrato.

Nel dettaglio, 4 turbine saranno collocate nei pressi del limite dell'attuale parco eolico (J06, J08, J09 e J10), mentre le restanti 6 (J01-J05 e J07) si spingeranno pressoché allineate verso nord.

Sebbene tali pale, attestandosi nei pressi della SP13 interessino una porzione di territorio già provvista di infrastrutture viarie, piuttosto che contesti paesaggistici naturali completamente vergini, esse espandono l'area di diretta influenza del parco eolico proprio lungo un asse che costituisce uno dei principali punti di osservazione e godimento del paesaggio naturale.

Al fine di valutare l'impatto percettivo potenziale degli aerogeneratori in progetto, nella Relazione paesaggistica (pag. 193) sono individuate tre porzioni geografiche sulla base dell'interferenza visiva che le nuove turbine eoliche causano sul territorio circostante:

- Area di massima attenzione è la porzione di territorio nella quale gli effetti visivi saranno più avvertibili. Coincide con una distanza pari a 50 volte l'altezza massima raggiunta dall'aerogeneratore in movimento, ossia 10.5 km, ed è pertanto l'area interna al bacino visivo ex D.M. 09/10/2010.
- Ambito periferico del bacino visivo ex DM 09/10/2010 è la porzione di bacino visivo compresa tra l'area di massima attenzione (10.5 km) e i 25 km, stabilito secondo criteri connessi alla fisiologia della visione
- Ambito di intervisibilità condizionata è la porzione del territorio compresa tra il 25 km e i 35 km.

La suddivisione della c.d. area vasta oggetto del SIA nelle tre fasce di cui sopra ha permesso di rilevare come il progetto interessi, anche nelle porzioni di territorio più prossime, un numero particolarmente elevato di elementi puntuali e areali di interesse paesaggistico.

Sarebbe opportuno porre in evidenza quali, tra tali aree e beni di cui sopra, ricadano all'interno dell'area di massima attenzione del parco eolico "Boreas" e non del parco Ulassai-Perdasdefogu, così come

si ritiene sia utile comprendere per quali beni l'impatto visuale di "Boreas" sia significativamente accresciuto rispetto a quello preesistente.

In merito alle previsioni del DM 10/09/2010 per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazioni di impianti FER, la disamina della relativa normativa regionale (DGR n. 40/11 del 2015 o DGR n. 59/90 del 2020), rispetto alla coerenza con la soluzione progettuale proposta, non risulta possibile allo stato attuale delle conoscenze disponibili, in quanto non si dichiara nulla nella documentazione prodotta in merito all'eventuale presentazione da parte del Proponente dell'istanza di Autorizzazione Unica al competente Ufficio regionale.

B2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere:

Come già riportato nella premessa del presente elaborato, il preesistente parco eolico ha recentemente conseguito i titoli per un intervento di reblading, che comporta un incremento della dimensione delle pale, con un conseguente lieve aumento di altezza complessiva delle turbine in movimento. Secondo quanto dichiarato nella documentazione allegata al SIA, il reblading è in corso di attuazione.

Si segnala che dall'esame della documentazione trasmessa è inoltre emerso che, per stessa area, esiste un ulteriore progetto, denominato "Abbila", che prevede l'ampliamento del parco eolico esistente. Agli atti di questo Ufficio non risultano ulteriori informazioni in merito, pertanto la valutazione degli effetti cumulativi può essere effettuata solo sulla base di quanto dichiarato dalla società proponente.

B2.1.c. Attestazione della conformità della Relazione Paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005.

La relazione paesaggistica allegata all'istanza risulta completa ai sensi del DPCM 12.12.2005, fatta salva la necessità della sua integrazione sulla base di quanto richiesto con il presente parere.

B2.2 Beni architettonici

B2.2.a. Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

Sulla base della documentazione messa a disposizione di questo Ufficio, parrebbe che le opere non siano in grado di incidere negativamente, in modo diretto, sui beni architettonici oggetto di tutela.

Si ritiene necessario un approfondimento riguardante i beni tutelati ope legis, con una migliore individuazione di essi, come indicato al successivo punto B3.

B3. Richiesta di documentazione integrativa

Tutto ciò premesso e richiamando quanto indicato nel paragrafo A.4 della sezione A del presente parere in merito alla identificazione dell'areale territoriale di competenza, questa Soprintendenza, al fine di poter valutare compiutamente tutti gli aspetti di competenza ed esprimere il proprio parere endoprocedimentale, richiesto da codesta Direzione Generale, ritiene necessario acquisire dalla società proponente la seguente documentazione integrativa:

- Dovrà essere accertato che nel sito di intervento non siano presenti aree boscate né gravate da usi civici, le quali costituirebbero vincolo ex lege ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettere g) e h).
- Si chiede un'indicazione più precisa, eventualmente anche con simulazione, delle opere provvisorie, necessarie alla realizzazione delle opere previste dal progetto.
- Al fine di verificare l'incidenza delle opere sui beni architettonici tutelati, si chiede una più precisa individuazione dei beni tutelati ope legis, con particolare riguardo nei confronti di quelli posti all'esterno del bacino di "massima attenzione" dell'attuale parco eolico, ma all'interno dell'area di

massima attenzione del parco "Boreas". In particolare, si ritiene necessaria l'individuazione dei beni situati al di fuori dei centri abitati (architetture rurali di proprietà pubblica, chiese campestri, case cantoniere, fontanili ecc.).

- Per ciascun bene di cui al punto precedente, si chiede di segnalarne gli estremi catastali, la data di fabbricazione e ulteriori notizie storiche, ove reperibili.
- Per poter valutare l'impatto delle opere, tanto da un punto di vista paesaggistico quanto per ciò che concerne la tutela monumentale dei beni, si chiedono ulteriori fotoinserimenti che rendano comprensibile l'effetto percettivo prodotto dall'ampliamento del parco eolico nei confronti di ciascun monumento oggetto di decreto di tutela nel suo contesto, e dei beni tutelati ope legis nell'area di massima attenzione. Si chiede quindi di produrre delle simulazioni che mostrino il punto di vista dello spettatore che guarda il bene, con il parco eolico in secondo piano. I predetti fotoinserimenti devono tenere conto degli impatti cumulativi generati rispetto al già previsto reblading dell'impianto eolico esistente, quali impatti cumulativi.

Parere endoprocedimentale

Questo Ufficio, viste le richieste di integrazioni sopra esposte nelle sezioni A e B e al fine di poter esprimere il proprio parere, rimane in attesa di conoscere le determinazioni che vorrà assumere in merito codesta Direzione Generale.

Si allegano alla presente:

1. Note prot. 1579 (in partenza) del 24.02.2003, 7783 del 23.06.2003 e 211 del 12.01.2004 (nulla osta parco eolico, locc. Corte Porcus e Fenarbu);
2. Tav. 2, All. 3 alla nota prot. 1579 (in arrivo) del 07.02.2003;
3. Nota prot. 12957 del 30/08/2017 (parere nell'ambito del procedimento di VIA);
4. Nota prot. n. 7659 del 21/06/2018 (parere favorevole nell'ambito del procedimento di VIA);
5. Nota prot. n. 11446 del 20/09/2018 (conferma del parere espresso in sede di VIA);
6. Nota prot. n. 11952 del 30/11/2020 (avvio procedimento vincolo "Museo a cielo aperto" di Maria Lai) – con planimetrie allegate alla nota di avvio e un ulteriore elaborato con indicazione delle opere sulla "Carta dei siti di interesse storico-culturale" >.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Direzione generale ABAP, sono stati, comunque, informati per le vie brevi il 22/03/2021 dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, Tutela del paesaggio, della medesima Direzione generale in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il suddetto parere endoprocedimentale del 22/03/2021 per le Aree funzionali Patrimonio archeologico e Patrimonio architettonico, evidenziando, pertanto, di rimanere in attesa della trasmissione dei relativi contributi istruttori come chiesti con la nota del 18/02/2021 sopra citata.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 9712 del 23/03/2021, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento al progetto in argomento e a riscontro della nota di codesto Servizio V prot. n. 5575 del 18/02/2021, considerato quanto comunicato dalla Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale prot. n. 4053 del 22/03/2021, assunto agli atti di questa Direzione con prot. n. 9398 di pari data, con particolare riferimento alle valutazioni espresse al punto inerente l'Area Funzionale Patrimonio Archeologico, si comunica quanto segue.

Il progetto in questione si pone in continuità rispetto all'esistente "parco eolico di Ulassai e Perdasdefogu", costituito da 57 aerogeneratori di modelli e dimensioni differenti per una potenza in

immissione di 126 MW e realizzato, per quanto attiene alla tutela del patrimonio culturale archeologico, sulla scorta dei seguenti atti di assenso resi dalla competente Soprintendenza:

- nota prot. n. 1579 del 24/02/2003, con la quale l'allora Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Sassari e Nuoro ha concesso "il nulla osta di competenza alla realizzazione dell'opera [scil. 48 aerogeneratori con altezza al mozzo di 67 m e diametro del rotore di 80 m] ad eccezione dell'aerogeneratore contrassegnato con il n. 37 per la vicinanza al nuraghe Lesse", richiamando le disposizioni allora vigenti in materia di scoperte fortuite;
- nota prot. n. 7783 del 23/06/2003, con la quale la stessa Soprintendenza ha rilasciato "il nulla osta richiesto" per la realizzazione della sottostazione elettrica, dei relativi raccordi e delle opere accessorie del medesimo parco eolico, richiamando le disposizioni allora vigenti in materia di scoperte fortuite;
- nota prot. n. 211 del 12/01/2004, con la quale la stessa Soprintendenza, in sede di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale, ha rilasciato un nuovo e analogo nulla osta per la realizzazione del parco eolico di cui trattasi, sempre richiamando le disposizioni allora vigenti in materia di scoperte fortuite;
- nota prot. n. 12957 del 30/08/2017, con la quale la Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro, per quanto attinente agli aspetti di tutela del patrimonio culturale archeologico, ha espresso il proprio nulla osta alla realizzazione dell'ampliamento del parco eolico (9 aerogeneratori e opere connesse), prescrivendo la sorveglianza archeologica in corso d'opera per "l'eventuale intera attività relativa all'impianto delle turbine, ai cavidotti, alla viabilità e a quant'altro presupponga scavi e movimenti di terra a quote diverse da quelle impegnate da manufatti esistenti".

Si segnala che è in corso il reblading dei primi 48 aerogeneratori dell'esistente parco eolico, progetto per il quale, nel corso del procedimento di autorizzazione avviato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Servizio di Tutela del Paesaggio e vigilanza Sardegna Centrale, è maturato il silenzio assenso della Soprintendenza ed è stato, pertanto, confermato il parere favorevole proposto dalla stessa Regione.

Per quanto attiene al nuovo progetto in esame, si evidenzia che, come rilevato dalla Soprintendenza nel parere endoprocedimentale citato in premessa, le opere in progetto non interessano direttamente beni archeologici tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004; tuttavia, nelle aree contermini al progetto – individuate secondo i criteri stabiliti dalle linee guida disposte con D.M. 10/09/2010 – ricadono numerosi beni archeologici sottoposti a specifici provvedimenti di tutela adottati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 o della normativa precedente (meglio dettagliati nel parere della SABAP-SS al paragrafo A.1.1) ovvero beni archeologici tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, c. 1 del D.Lgs. 42/2004 (indicati solo sommariamente dal proponente nell'elaborato AM-IAS10008-5 – Carta dei siti di interesse storico-culturale).

Nelle medesime aree contermini ricadono anche numerosi beni paesaggistici di natura archeologica tipizzati e individuati dal vigente Piano paesaggistico regionale (cfr. art. 48 delle NTA del PPR), i quali, però, non sono riportati dal proponente nell'elaborato AM-RTC10003 – Relazione archeologica.

La stessa Soprintendenza ha anche evidenziato l'incompletezza della Relazione archeologica e della cartografia ad essa allegata per quanto attinente ai dati di archivio e all'esito delle ricognizioni ("Si ravvisa però una carenza nei dati d'archivio, presentati come parziali e ristretti ai soli comuni di Perdasdefogu e di Ulassai, e nella documentazione fotografica della ricognizione, limitata ad un solo fotogramma per scheda. Questo è privo di qualsiasi indicazione didascalica e ritrae presuntivamente la situazione tipo riscontrata per ogni singola postazione analizzata. Manca anche una carta relativa alle varie unità di ricognizione individuate nel corso della prospezione sul campo, con l'indicazione specifica del grado di rischio archeologico per ogni singola UR").

Da ultimo, la Soprintendenza ha evidenziato che le suddette aree contermini interessano anche i territori comunali di Esterzili, Escalaplano, Seui e Villaputzu (tutti comuni della provincia del Sud Sardegna, di competenza, quindi, della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna), ma che la relazione archeologica e i relativi allegati presentati dal proponente non hanno tenuto conto dei beni culturali archeologici presenti in questi territori.

Le carenze riscontrate dalla Soprintendenza e sopra evidenziate rendono, quindi, incomplete e parziali tanto la valutazione del rischio archeologico (individuato come basso in tutte le aree interessate dai diversi lavori previsti), quanto l'analisi dell'impatto del progetto sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico.

Al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico, si ritiene pertanto necessario chiedere al proponente di:

1. integrare e completare il SIA con quanto chiesto dalla competente Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro con il più volte citato parere endoprocedimentale del 22/03/2021, relativamente alla Relazione archeologica:

"A.3 Richieste di documentazione integrativa

Alla luce di quanto finora esposto si chiede che la documentazione del SIA e del progetto, nelle relative parti, sia integrata secondo le specifiche di seguito indicate:

1. *Integrazione della documentazione d'archivio mediante consultazione dell'archivio della Soprintendenza in relazione ai comuni di Jerzu e Tertenia;*
2. *Integrazione della Relazione archeologica con puntuale indicazione ed elencazione di tutti i beni archeologici ricadenti all'interno del buffer previsto dal Decreto Interministeriale del 10 settembre 2010. Dovranno essere elencati:*
 - a) *i beni archeologici ricadenti in proprietà pubblica e quindi tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004;*
 - b) *i beni tutelati in base a norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela dei beni archeologici;*
 - c) *gli ulteriori beni ricadenti all'interno della c.d. area vasta, che non sono oggetto di vincolo o previsione vincolante in base a norme vigenti di settore o a strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela dei beni archeologici, ivi comprese le eventuali segnalazioni di ulteriori beni archeologici o di scoperte fortuite presenti nell'area vasta e desumibili dall'analisi delle fonti bibliografiche, cartografiche e d'archivio.*
3. *Integrazione della Relazione archeologica con documentazione più dettagliata della ricognizione effettuata sul campo, in riferimento ad ogni singolo tipo di lavorazione (creazione piazzola, adeguamento o apertura nuova viabilità, tracciato cavidotto), ricorrendo anche all'inserimento di:*
 - a) *cartografia riferita all'attività di prospezione sul campo e alle singole unità di ricognizione, con l'indicazione specifica del grado di rischio archeologico per ogni singola UR individuata ed eventuali segnalazioni circa la presenza di beni archeologici mobili o immobili;*
 - b) *esaustiva documentazione fotografica in riferimento ad ogni singolo tipo di lavorazione (creazione piazzola, adeguamento o apertura nuova viabilità, tracciato cavidotto), da allegare in forma intelligibile e con modalità idonee ad agevolarne la consultazione";*
2. *modificare e integrare il SIA, la Sintesi Non Tecnica, la Relazione paesaggistica e la Relazione archeologica, tenendo conto anche del patrimonio culturale di settore ricadente nell'ambito distanziale stabilito dal DM 10/09/2010 (Allegato, punto 14.9, lett. c, e Allegato IV, paragrafo*

3.1, punto b, e paragrafo 3.2 punto 3) nei comuni della provincia Sud Sardegna (Esterzili, Escalaplano, Seui e Villaputzu), i cui territori sono di competenza della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna >.

CONSIDERATO che il **Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP**, con nota prot. interno n. 9536 del 23/03/2021, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riscontro alla nota prot. n. 5575 del 18.02.2021 di codesto Servizio V relativa alla questione indicata in oggetto, questo Ufficio per gli aspetti di propria competenza, preso atto di quanto relazionato dalla Soprintendenza Abap per le province di Sassari e Nuoro con la nota prot. n. 9398 del 22.03.2021, e in particolare di quanto riportato ai seguenti punti:

“B1.2. Beni architettonici

B1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Non risultano dichiarazioni di interesse culturale gravanti nelle aree direttamente interessate dal progetto.

Nell'area vasta sono presenti i seguenti beni architettonici, dichiarati di interesse culturale:

- Osini, Fabbricato ferroviario in località Monte Palonia – Decreto n. 96 del 23 dicembre 2015
- Osini, Fabbricato ferroviario in via Stazione 2 – Decreto n. 97 del 23 dicembre 2015

Entrambi i beni sono segnalati nella relazione paesaggistica come ricadenti all'interno dell'“Area di massima attenzione”.

Si segnala infine che con la nota prot. n. 11952 del 30/11/2020 questa Soprintendenza ha avviato il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera d) del Codice, per un complesso di opere d'arte, detto “Museo a cielo aperto”, che l'artista ogliastrina Maria Lai ha realizzato su beni immobili nel centro di Ulassai e nel territorio circostante. Il procedimento risulta tuttora in corso.”

“B1.2.b.

Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice):

Gli elaborati progettuali e le relazioni non forniscono dati che consentano di avere un quadro completo riguardante i beni tutelati ai sensi degli artt. 10 e 12 del Codice nell'area vasta oggetto del SIA.

Dai dati a disposizione di questo Ufficio non risulta la presenza di beni architettonici tutelati ope legis nell'area interessata direttamente dal progetto.

Si segnala, comunque, che tra i beni paesaggistici individuati dalla relazione paesaggistica entro l'“Area di massima attenzione” (meglio definita al seguente punto 2.1.a.), i seguenti risultano sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 e 12 del Codice.

Comune di Jerzu:

- Chiesa di Sant'Erasmus (XVII secolo) - curia
- Chiesa campestre di Sant'Antonio (XIX secolo)
- Chiesa campestre della Madonna delle Grazie (XV secolo)
- Ruder del Castello della Rosa

Comune di Ulassai

- Chiesa parrocchiale di Sant'Antioco Martire (XVI secolo)
- Chiesa campestre di Santa Barbara (XI secolo)

Comune di Tertenia

MA



- Chiesa della Beata Vergine
- Chiesa di Santa Teresa

Le procedure ai sensi dell'art. 12 non risultano avviate."

nonché di quanto relazionato in merito all'Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e alle valutazioni circa la qualità dell'intervento (punto B2.2 Beni architettonici)

"B2.2.a. Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

Sulla base della documentazione messa a disposizione di questo Ufficio, parrebbe che le opere non siano in grado di incidere negativamente, in modo diretto, sui beni architettonici oggetto di tutela.

Si ritiene necessario un approfondimento riguardante i beni tutelati ope legis, con una migliore individuazione di essi, come indicato al successivo punto B3."

concorda in merito alla necessità di acquisire ulteriore documentazione integrativa come indicato al punto B3 (Richiesta di documentazione integrativa) della riferita nota prot. n. 9398 >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 9890 del 25/03/2021, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di questa Direzione generale ABAP prot. n. 5575 del 18/02/2021, si comunica quanto segue.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 152/2006;

considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con nota prot. n. 4053 del 22/03/2021 (allegata), ha espresso il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, chiedendo con lo stesso parere chiarimenti e documentazione integrativa al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame;

considerato che il Servizio II di questa Direzione generale, con nota prot. interno n. 9712 del 23/03/2021 (allegata), ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, condividendo la richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa formulata dalla Soprintendenza ABAP di Sassari per il fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico;

considerato che il Servizio III di questa Direzione generale, con nota prot. interno n. 9536 del 23/03/2021 (allegata), ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, confermando anch'esso la richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa formulata dalla Soprintendenza ABAP di Sassari per il fattore ambientale del patrimonio culturale architettonico;

considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il parere endoprocedimentale del 22/03/2021, ha segnalato che "... l'analisi compiuta in questa sede sul buffer di 10.300 m dell'area vasta (così come indicato nelle linee guida di cui al Decreto Interministeriale del 10 settembre 2010) non tiene conto dei beni che ricadono nei territori comunali di Esterzili, Escalaplano, Seui e, marginalmente, Villaputzu, di competenza territoriale della consorella Soprintendenza ABAP di Cagliari ..." (cfr. paragrafi A.4 e B.3);

sentita, per le vie brevi il 22/03/2021, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e Sud Sardegna in merito a quanto sopra evidenziato, concordando il medesimo Ufficio, sempre per le vie brevi, con quanto indicato al successivo punto n. 26 della presente nota;

considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il parere endoprocedimentale del 22/03/2021, ha comunicato, inoltre, che con nota prot. n. 11952 del 30/11/2020 ha avviato il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale, ai sensi della Parte II, art. 10, co. 3, lettera d), del D.lgs. 42/2004, del "Museo a cielo aperto - Complesso di opere d'arte contemporanea di Maria Lai costituito da: Il Lavatoio, La strada del rito, Le capre cucite, La scarpata, I

26

MA



libretti murati, *L'arte ci prende per mano - La lavagna, Il volo del gioco dell'oca, Il muro del groviglio, Il pastorello mattiniero con capretta, La casa delle inquietudini*", nel Comune di Ulassai (NU). Con la medesima comunicazione di avvio del procedimento, la competente Soprintendenza ABAP di Sassari ha riferito che "... Sebbene si contino ben undici interventi di Maria Lai a Ulassai - undici diverse operazioni artistiche svolte nel corso di venticinque anni, a partire dalla fondamentale *Legarsi alla montagna* - la sua azione si può sempre ricondurre a un costante sostrato, e a un altrettanto costante obiettivo: creare con il paese e per il paese, lavorare a partire da un rapporto viscerale con la comunità, ponendo dinanzi allo sguardo della collettività, con altro linguaggio, il sistema di conoscenze, di relazioni e di spiritualità che Ulassai le aveva trasmesso. In questo senso le 10 opere elencate singolarmente in oggetto vanno intese come elementi di un insieme, di un complesso, espressione di una stessa, coerente poetica, sempre ricca di impegno civile e di amore per la comunità di appartenenza. Da questa appartenenza nascerà poi anche il dono delle opere al Comune e la creazione della "Stazione dell'Arte". L'opera di Maria Lai ha ormai conquistato un suo posto riconosciuto tra le figure di rilievo dell'arte contemporanea italiana, con una progressiva affermazione anche in campo internazionale. Insieme a poche altre artiste - Dadamaino, Carol Rama e Carla Attardi su tutte - Maria Lai rappresenta una voce importante dell'arte italiana al femminile, dalla sua adesione all'Arte povera negli anni Sessanta, all'esordio alla Biennale di Venezia, cui giunge nel 1977 con il *Libro-scalpo*, dopo un percorso di ricerca condiviso, stimolato dall'artista e poetessa Mirella Bentivoglio. Data a pochi anni dopo il suo primo intervento di arte pubblica con il progetto *Legarsi alla montagna*, prima opera a livello territoriale dedicata e realizzata a Ulassai (1981). Dopo questo primo, riuscito, esperimento, che vide il coinvolgimento pressoché dell'intera comunità di Ulassai, Maria Lai, sin dall'anno successivo, avvia una serie di interventi sul territorio, sino a dotare il paese di nascita di ben 10 opere d'arte pubblica. La prima è, nel 1982, *Il Lavatoio*, realizzata all'interno del vecchio lavatoio pubblico (1903), cui daranno il loro contributo Costantino Nivola e Guido Strazza: una felice operazione di sintesi, in cui la Lai sviluppa sul soffitto il tema del telaio e della tessitura e Nivola costruisce musicali vie d'acqua. Significativamente, come per *Legarsi alla montagna*, Maria Lai sottolinea la coralità dell'opera, la sua appartenenza alla collettività, nella targa che riporta il titolo, che recita «"Telaio"/ Maria Lai/ e compaesani 1982». A questo felice esordio segue subito *La strada del rito* (1983), progetto impegnativo e ancora una volta radicato nella spiritualità profonda della comunità di Ulassai, dato che l'opera scandisce il percorso sino al novenario di Santa Barbara, meta antica di pellegrinaggio, di devozione e di festa. Nei due decenni successivi l'artista lavora sia sul tessuto urbano che sul territorio contermini, e sulle vie d'accesso al paese; nell'opera *La scarpata* (1993) ritaglia nel paesaggio, con riuscito effetto scenografico, uno spicchio di montagna, là dove i tornanti della strada che sale recingono una porzione di parete inclinata: lavora sul e nel paesaggio, mettendo a frutto il risanamento di una vecchia discarica; assomma trapezoidali figure di cemento e grandi barre di acciaio, coordinando il lavoro dei muratori di Ulassai. Dieci anni dopo questo suo intervento continuerà a proporre in quest'area periferica e boscata la sua arte pubblica con *Il muro del groviglio* (2004) e *La casa delle inquietudini* (2005). All'uscita del paese verso Jerzu dispiega invece i suoi amati motivi archetipici, *Le capre cucite* (1992) e *Il pastorello mattiniero con capretta* (2005): temi identitari, motivi che sin dagli esordi si sono contraddistinti per essere linfa e specchio del suo vissuto, e del vissuto dell'intera Isola, oltre che, nell'immediato, del suo paese natale. All'area più strettamente urbana è riservato l'altro suo grande tema di riflessione: il gioco, metafora dell'operare artistico, semplice in apparenza ma complesso nel messaggio da cogliere, riflesso del rapporto tra spontaneità della creazione e perspicuità dello sguardo bambino. I libretti murati, *L'arte ci prende per mano - La lavagna, Il volo del gioco dell'oca*, tutte opere del 2003, segnano un nuovo coinvolgimento della comunità, allargata questa volta a quella del vicino - ma "nemico" - paese di Osini: Maria Lai non si rivolge più agli adulti, ma lavora perché siano i bambini protagonisti di queste operazioni artistiche, prima partecipi della creazione e poi utenti

27

ML



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

07/07/2022

del prodotto finito, pronti a farlo proprio nel gioco e a svelarne il significato nel dialogo, che tesse relazioni e ricuce lacerazioni ... La presente comunicazione implica l'applicazione in via cautelare delle disposizioni previste dal Capo 11 (Vigilanza e ispezione), dalla sezione I (Misure di protezione) del Capo III (Protezione e conservazione) e dalla sezione I del capo IV del Titolo I, parte II del citato Codice. In base a tali disposizioni non possono essere apportate modifiche, ampliamenti, manomissioni, distacchi di ornamenti, demolizioni, né avviati o proseguiti lavori non autorizzati da questa Amministrazione. Eventuali interventi in corso sui beni devono essere immediatamente sospesi ... Si allegano alla presente la localizzazione delle opere e l'inquadramento ...". La cartografia prodotta con il suddetto avvio del procedimento è, pertanto, allegata alla presente, insieme ad un ulteriore elaborato cartografico, in grande scala, prodotto dalla competente Soprintendenza ABAP di Sassari al fine di precisare ulteriormente l'ambito territoriale interessato dal suddetto bene culturale, ai fini della sua considerazione tra quelli indicati al successivo punto n. 4 della presente nota;

considerato che l'istruttoria svolta sul progetto di cui trattasi ha fatto emergere come l'area interessata dal nuovo progetto di cui trattasi è stata ed è ancora interessata da diversi interventi di ampliamento e rebla[n]ding del primo parco eolico, che pertanto nel suo complesso sta assumendo una diversa configurazione rispetto a quella originariamente prevista e valutata (v. ampliamenti denominati MAISTU, ULASSAI, ABBILA e, quindi BOREAS), i cui impatti devono di conseguenza essere valutati cumulativamente al fine di avere piena contezza dell'assetto finale che il paesaggio connesso al territorio interessato andrà ad assumere;

ritenuto, pertanto, di dover chiedere al proponente chiarimenti e documentazione integrativa al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio;

considerato che in diversi casi gli elaborati del SIA e del progetto dell'impianto di cui trattasi resi disponibili sul sito internet dedicato del Ministero della transizione ecologica, risultano diversi rispetto al corrispondente "Titolo" riportata nelle schede di pubblicazioni dello stesso sito;

si chiede al Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente, di acquisire dal proponente i seguenti chiarimenti e integrazioni alla documentazione progettuale, al SIA, alla Relazione paesaggistica e alla Relazione archeologica già presentati con l'istanza VIA:

1. "Sottostazione RTN 150 kV - ULASSAI" e "Sottostazione Utente Sardeolica S.r.l." – "Ampliamento della SSE UTENTE già prevista nel progetto ABBILA" (cfr. Piano tecnico delle opere – Infrastrutture elettriche, elaborato EL-RT3501, paragrafo 5.6, pp. 75-82): si chiede di sviluppare nell'ambito della presente procedura di VIA il progetto complessivo di fattibilità tecnico-economica dell'opera connessa relativa alla proposta di un nuovo "Ampliamento della SSE UTENTE", attraverso il quale sia possibile comprenderne la reale e complessiva conformazione e le relative previsioni costruttive (già raffigurata, in scala ridotta e in parte, anche nell'elaborato "Interventi di adeguamento SSE UTENTE e opere di connessione", n. EL-PL3511), comprendendo nello stesso progetto la rappresentazione anche di un adeguato ambito del suo intorno territoriale ed il rapporto con le strutture esistenti di TERNA S.p.A., come anche l'area e le opere relative all'indicato "Sistema di accumulo", di cui al punto n. 2 del presente elenco, e del "Provvisorio deposito dei materiali di scavo", di cui al punto n. 11 del presente elenco. Di conseguenza si produrranno fotoinserimenti della situazione post-operam comprensivi di tutte le strutture previste dal proponente e da TERNA S.p.A. al fine di valutarne gli impatti cumulativi;
2. "Sistema di accumulo di energia di tipo elettrochimico e dei relativi sistemi di controllo della batteria" (cfr. SIA-Quadro di riferimento progettuale, paragrafo 5.7 Approntamento nuovi

28



spazi da destinare a futuro accumulo energetico, pp. 61-63, fig. 16): si chiede di integrare il SIA, la Relazione paesaggistica e la Relazione archeologica con la descrizione dei potenziali impatti significativi e negativi a carico del fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio attesi dalla realizzazione del relativo progetto di fattibilità tecnico-economica (da allegarsi, in quanto opera connessa, al presente progetto);

3. il SIA, la Relazione paesaggistica e la Relazione archeologica devono essere integrati con la descrizione dei potenziali impatti significativi e negativi a carico del fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio attesi dalla realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (da allegarsi, in quanto opera connessa, al presente progetto) di tutte le opere di rete previste quali interventi connessi alla funzionalità del presente impianto eolico (tra i quali, per esempio, quelli citati nell'istanza VIA dell'11/01/2021: "realizzazione di una futura SE RTN 150 kV da inserire in entra-esce alla linea 150 kV RTN "Goni-Eaf Armungia", realizzazione di una futura SE RTN 150 kV da inserire in entra-esce alla linea 150 kV RTN 'Muravera- Selargius"; realizzazione di nuovo elettrodotto a 150 kV tra le due Stazioni suddette; il potenziamento/rifacimento e rimozione delle limitazioni sulle RTN a 150 kV "Isili-Flumendosa2", "Arbatax-Flumendosa"; "Arbatax-Lanusei", al cui elenco, tuttavia, si deve evidenziare la manca citazione della RTN a 150 kV "Goni - Ulassai", indicata, invece, nel Preventivo di connessione di TERNA S.p.A. - v. Allegato A1, p. 8 del file .pdf dell'elaborato AM-RTC10013, denominato "Progetto Definitivo Opere Civili - Copia preventivo di connessione accettato"). Si chiede, inoltre, la presentazione della documentazione prevista dalla lettera k) del punto 13.1 dell'Allegato al DM 10/09/2010;
4. il SIA (cfr., tra l'altro, "Carta dei vincoli", elaborati 06.a/b) e la Relazione paesaggistica devono essere integrati con un elaborato cartografico unico raffigurante esclusivamente le opere previste dall'impianto eolico in esame (comprese quelle connesse e di cantiere) sulla base della CTR in scala 1:10.000 (cfr. per quanto attiene all'ampiezza territoriale considerata l'elaborato cartografico n. AM-IAC 10001), ma considerando un ambito spaziale più vasto, tanto da includere per ogni aerogeneratore quello previsto dal DM 10/09/2010 (pari ad almeno 10,3 km) e tutti i livelli di tutela previsti dalla Parte II e dalla Parte III del D.Lgs. 42/2004 (per tale ultima Parte anche quelli riferiti all'art. 142, co. 1, lett. h - cfr. quanto richiesto al punto n. 15 del presente elenco) e, quindi, per tale ultima parte, dal Piano paesaggistico regionale almeno per lo stesso ambito territoriale sopra indicato (v., anche, parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP di Sassari, paragrafi A.1.1, A.1.3. e B.1.1.e). Con riferimento ai beni paesaggistici tipizzati e individuati dal Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 48 delle Norme Tecniche di Attuazione (cfr. Assetto Storico culturale), si avrà cura di riportare in corrispondenza di ogni elemento individuato sulla CTR il relativo codice regionale del Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identificarli per la sua corretta identificazione. Con il predetto elaborato cartografico si deve verificare l'effettiva presenza di formazioni boschive di cui all'art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. 42/2004 in corrispondenza delle nuove piazzole, della viabilità (nuova ed in adeguamento) e del cavidotto MT (cfr. Relazione paesaggistica, p. 99: "... Possibile interessamento di territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2 commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Nt. 142 comma I lettera g), relativamente a: • I siti di installazione degli aerogeneratori J02, J03, J04, J05 e J09, nonché una porzione delta piazzola della postazione eolica J06; • Alcuni tratti di viabilità di nuova realizzazione, in prossimità delle postazioni eoliche J01 (175 m), J03 (50 m), J04 (100 m), J05 (65 m) e J09 (130

m); • Alcuni tratti di viabilità in adeguamento a quella esistente, in prossimità delle postazioni J02 (205 m), J03 (165 m), J04 (280 m), J05 (375 m), J09 (260 m), J06 (60 m), J10 (360 m); • Alcune porzioni del tracciato del cavidotto MT. Quest'ultima interferenza, peraltro, risulta esclusivamente di carattere cartografico e non sostanziale, giacché l'infrastruttura elettrica correrà pressoché interamente lungo una strada esistente e, pertanto, la realizzazione delle suddette opere non altera lo stato dei luoghi e non arreca, dunque, pregiudizio al bene tutelato ..."; cfr. in merito anche "Carta dei dispositivi di tutela paesaggistico-ambientale", elaborato n. AM-IAS10008-1). Con riferimento a quanto riportato nella Relazione paesaggistica (cfr. paragrafo 6.2.1, p. 79, ma anche paragrafo 6.6.2 Esame delle interazioni tra la disciplina del P.P.R. e le opere proposte ed analisi di coerenza, pp. 79-89, in particolare pp. 85-86 e 89, ma, anche, p. 9; SIA-Quadro di riferimento programmatico, paragrafo 3.2.1, in particolare p. 55, e, al contrario, p. 56) si evidenzia che le disposizioni del Piano paesaggistico regionale sono vigenti anche nell'ambito interno della Sardegna per quanto attiene ai beni paesaggistici e ai beni identitari tipizzati e individuati dal medesimo strumento generale di gestione del territorio (cfr. Norme Tecniche di Attuazione, art. 4, co. 5, in combinato disposto con la disposizione di cui all'art. 18, co. 4);

5. si chiede - avendo accertato preliminarmente presso la Regione Autonoma della Sardegna (Direzione generale per la Difesa dell'ambiente e Direzione generale dell'Industria) a quale delle disposizioni regionali debba riferirsi il progetto di cui trattasi tra la D.G.R. n. 40/11 del 07/08/2015 e la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020, considerato comunque che l'istanza VIA del progetto di cui trattasi è stata presentata il 18/01/2021 (con nota dell'11/01/2021) all'Autorità competente e, quindi, successivamente alla pubblicazione della suddetta ultima D.G.R. sul sito web regionale, avvenuta il 09/12/2020 con tutti i relativi allegati, come anche non si è a conoscenza se e in quale data sia stata presentata alla medesima Regione istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - di integrare il SIA (aggiornando, quindi, quanto riportato nel SIA-Quadro di riferimento programmatico, paragrafo 2.2.3 dedicato alla D.G.R. n. 40/11 del 2015 e il paragrafo 2.2.4 dedicato alla D.G.R. n. 59/90 del 2020; ovvero nell'elaborato "Alternative progettuali", n. AM-RTS10018, p. 4, ove si cita solo la D.G.R. n. 40/11 del 2015) e la Relazione paesaggistica (cfr., tra l'altro, la ancora citata D.G.R. n. 40/11 del 2015, p. 98), come di seguito indicato, in via alternativa a seguito dell'esito dell'accertamento di cui sopra:

a) D.G.R. n. 40/11 del 07/08/2015: con un unico e completo elaborato cartografico, desunto da quello di cui al punto 4 del presente elenco, nel quale siano riportati in aggiunta tutti i buffer previsti dalla D.G.R. n. 40/11 del 07/08/2015 della Regione Autonoma della Sardegna per gli impianti eolici di grande taglia come quello di cui trattasi. Si rappresenta che il buffer previsto dalla suddetta D.G.R. deve essere misurato a partire dal perimetro esterno dell'area o bene di riferimento e non dall'aerogeneratore in progetto, tanto per la corretta evidenziazione per ciascuno dei suddetti aerogeneratori della specifica disciplina regionale di non idoneità della relativa area;

b) D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020: con un unico e completo elaborato cartografico, desunto da quello di cui al punto 4 del presente elenco, nel quale siano riportate, oltre alle opere del progetto di cui trattasi e quelle ad esse connesse, le aree non idonee indicate dalla D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 (Allegati C e D) della Regione Autonoma della Sardegna per gli impianti eolici come quello di cui trattasi;

6. con riferimento all'accertamento preliminare di cui al punto n. 5 del presente elenco e qualora fosse accertato che il progetto di cui trattasi è sottoposto alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020, si chiede di aggiornare il SIA e la Relazione paesaggistica alle relative previsioni;
7. si chiede di integrare il SIA, la Relazione paesaggistica e gli elaborati "Fotosimulazioni di impatto estetico-percettivo – Aree di massima attenzione" (nn. AM-IAS10008-9 P1/P7 e AM-IAS10008-10) con le ulteriori riprese effettuate per tutti i punti ancora non utilizzati e costituiti dai beni culturali e dai beni paesaggistici (compresi quelli tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale – per esempio, Chiesa di S. Antonio - BUR 1406) e i siti di interesse archeologico indicati nell'elaborato "SIA-Carta del potenziale archeologico" (n. AM-IAC10003-1) ricadenti all'interno dell'ambito distanziale di studio individuato dal proponente ai sensi del DM 10/09/2010, con particolare riferimento al Nuraghe Jerzu, ma anche all'elemento di interesse naturalistico di Punta Corongiu Jerzu (ad integrazione di quanto illustrato con visuali ravvicinate negli elaborati nn. AM-IAS10008-11 P1/P6 e nel filmato di cui all'elaborato AM-IAS10008-12). Inoltre, tutte le fotosimulazioni già presentate e da effettuarsi come nuove devono riprodurre gli aerogeneratori con le previste segnalazioni per la sicurezza del volo aereo (cfr. elaborati "Aerogeneratore tipo con segnalazione per la navigazione aerea", n. AM-IAC10009-3; ma, anche, nn. AM-IAC10009-1 e AM-IAC10009-2a/e), come pure con quanto indicato al punto n. 27 del presente elenco;
8. si chiede di produrre una descrizione fotografica delle aree interessate dalle opere in progetto per la fase di cantiere, con i relativi conseguenti fotoinserti nelle fasi in corso d'opera e post-operam (quest'ultima con riferimento alle relative opere di ripristino), al fine di verificare le trasformazioni paesaggistiche previste per l'adeguamento/costruzione della "superficie provvisoria di stoccaggio delle pale" di circa 1000 mq (citata nella Relazione paesaggistica, p. 31) e della relativa viabilità (cfr. quanto richiesto anche al punto n. 17 del presente elenco; v. elaborati "Sezioni trasversali rappresentative viabilità di impianto", n. AM-IAC10011, e "Viabilità ed aree di cantiere – Inquadramento fotografico", elaborati nn. AM-IAC10006a/c);
9. "Area di cantiere di base" (ovvero, "Area generale di cantiere"): si devono verificare gli impatti significativi e negativi determinati sul fattore ambientale del patrimonio culturale e il paesaggio come derivanti dalla sua realizzazione e gestione, come anche dal ripristino della medesima area, avendo cura di provvedere alla sua esaustiva rappresentazione (v. quanto localizzato nell'elaborato "Progetto Definitivo Opere Civili – Descrizione dell'intervento: fasi, tempi e modalità costruttive", n. AM-RTC10006 - cartografia allegata, e non rappresentato nell'elaborato "Viabilità, piazzole ed aree di cantiere – Planimetria Generale", n. AM-IAC10007). Inoltre, si deve chiarire l'apparente contraddizione derivante dalle affermazioni contenute nel SIA (cfr. SIA-Quadro di riferimento progettuale, paragrafo 5.11 Aree di cantiere di base, p. 68), con le quali si dichiara, prima, che: "Per quanto riguarda le aree destinate alla logistica di cantiere, in considerazione della configurazione planimetrica dell'impianto in progetto e delle significative distanze che intercorrono tra le postazioni eoliche non si ritiene necessaria, da un punto di vista logistico, l'individuazione di un'unica area da adibire a cantiere di base" (la quale affermazione farebbe intendere come, in verità, non siano previste aree di cantiere di base per la costruzione del parco eolico di cui trattasi), con la successiva con la quale si dichiara, invece, che "Le parti principali, in cui verrà operativamente suddiviso l'intervento nell'ambito della fase costruttiva sono: 1) Cantiere generale dell'impianto eolico, funzionale alla costruzione delle infrastrutture civili ed all'installazione degli aerogeneratori nei territori di Ulassai e

Perdasdefogu” (cfr. SIA-Quadro di riferimento progettuale, paragrafo 9 Cantierizzazione e messa a regime – 9.1 Premessa, p. 78, punto 1). Per quanto sopra, si devono verificare gli impatti significativi e negativi determinati sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio dalla realizzazione della predetta “Area di cantiere di base”, rappresentando (nel SIA, nella Relazione paesaggistica e nella Relazione archeologica) la relativa configurazione, anche con fotoinserti, e il relativo necessario ripristino al termine dei lavori;

10. “Area logistica di cantiere” – “Aree di deposito materiali e mezzi” (SIA-Quadro di riferimento progettuale, paragrafi 9.3.1 e 9.3.2) – “Area Impianto di betonaggio” (“Progetto Definitivo Opere Civili – Descrizione dell’intervento: fasi, tempi e modalità costruttive”, n. AM-RTC10006 - cartografia allegata): si devono verificare gli impatti significativi e negativi determinati sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio dalla realizzazione delle predette “Aree”, rappresentando (nel SIA, nella Relazione paesaggistica e nella Relazione archeologica) le relative configurazioni, anche con fotoinserti, e le opere relative al necessario ripristino dei luoghi al termine dei lavori;
11. “Provvisorio deposito dei materiali di scavo” (cfr. “Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo”, elaborato n. AM-RTC10016, paragrafo 5.4, in particolare p. 85): si devono verificare gli impatti significativi e negativi determinati sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio come derivanti dalla realizzazione e gestione dello stesso deposito, come anche dal ripristino della medesima area, avendo cura di provvedere alla sua preliminare localizzazione in tutti gli elaborati di progetto interessati;
12. “Piano di dismissione” (elaborato n. AM-RTC10005): si deve giustificare dal punto di vista ambientale la mancata totale demolizione e ripristino dei luoghi relativamente alle fondazioni degli aerogeneratori (cfr. paragrafo 3. Fondazioni aerogeneratori; elaborato “Schema fondazione aerogeneratore”, n. AM-IAC10014); si devono definire gli impatti e le opere necessarie per la demolizione totale delle opere di fondazione degli aerogeneratori con il conseguente ripristino integrale dei luoghi interessati; si deve prevedere la totale demolizione e ripristino delle aree relative alle nuove strade interne al parco eolico (ca. 1 km di nuove strade – cfr. p. 11); si devono definire gli impatti e le opere necessarie per la demolizione totale delle nuove strade interne al parco ed il relativo ripristino integrale dei luoghi (da prevedersi fin dalla fase di messa in esercizio del parco); si devono definire le specifiche opere di rimessa in pristino delle piazzole degli aerogeneratori con le citate “formazioni arbustive e cespugliose” (cfr. paragrafo 4.2 Rimessa in pristino piazzole, p. 12); si dovrà, di conseguenza, aggiornare il “Quadro economico complessivo degli interventi” (voce ID C.08 – elaborato n. AM-RTC10021) e il “Computo Metrico Estimativo” (voce Dismissione Impianto - SpCat08, elaborato n. AM-RTC10007) con le opere previste per la demolizione integrale ed il ripristino totale delle aree occupate dalle fondazioni degli aerogeneratori e dalle nuove strade interne al parco eolico, delle piazzole come anche dello “Stallo di trasformazione MT/AT 30/150 kV” e delle relative infrastrutture elettriche di connessione dell’impianto eolico (cfr. paragrafo 1, pp. 5-6, ma anche paragrafo 5 Reti elettriche, p. 14);
13. il SIA (cfr. “Piano di monitoraggio ambientale”, elaborato n. AM-RTS10007) deve essere integrato con la descrizione completa delle misure previste ai sensi del punto 7 dell’Allegato VII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, per le fasi ante-operam, in corso d’opera e post-operam, con riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio, la cui identificazione deve essere aggiornata sulla base di quanto desunto per la redazione dell’elaborato cartografico di cui al punto 4 del presente elenco;

14. *si chiede di presentare un documento sistematico e di sintesi della valutazione effettuate dal proponente ai sensi della Parte IV - punti 16.1, 16.3 e 16.4 - dell'Allegato al DM 10/09/2010;*
15. *si chiede di dichiarare (ad integrazione di quanto non riportato nel SIA e nella Relazione paesaggistica – v. paragrafo 6.1, ma anche, al contrario, paragrafo 6.2, in particolare pp. 86-87; cfr. elaborati “Vincoli D.Lgs. N. 42/2004 – Art. 142” - n. AM-IAS10005, “Carta dei dispositivi di tutela paesaggistica-ambientale” – n. AM-IAS10008) sulla base di quali accertamenti non siano state rappresentate le aree gravate da usi civici (cfr. art. 142, co. 1, lett. h, del D.Lgs. 42/2004) negli elaborati del SIA e della Relazione paesaggistica (cfr., anche, quanto non rappresentato nell'elaborato “Carta individuazione distanze Tanche” - n. AM-IAS10015, benché sia stato indicato sul sito internet del MiTE-CreSS la presenza di un elaborato denominato “Usi civici Distanza Tanche”, con il n. AM-IAS10013 che con tale contenuto non ha alcuna attinenza). Qualora dovesse risultare che i predetti accertamenti non siano stati condotti secondo i Provvedimenti formali emanati in merito dalla Regione Autonoma della Sardegna (cfr. i “Provvedimenti formali di accertamento terre civiche” sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna – aggiornamento al 23/11/2020, disponibili per tutti i comuni interessati dal progetto), devono essere fornite, se del caso, specifiche verifiche di compatibilità delle opere ivi previste con le disposizioni introdotte, a tutela delle qualità paesaggistiche delle aree gravate da uso civico, dall'art. 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”), e dall'art. 3, co. 6, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (recante “Norme in materia di domini collettivi”), come anche – a seconda di quanto stabilito con l'accertamento richiesto al punto n. 5 del presente elenco – con le disposizioni della D.G.R. n. 40/11 del 07/08/2015 o della D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020. Il SIA deve essere, quindi, integrato valutando le qualità paesaggistiche delle medesime aree gravate da uso civico. L'accertamento dell'esistenza di aree soggette ad uso civico deve essere condotto in egual modo anche per i restanti territori comunali interessati dalle opere connesse dell'impianto eolico di cui trattasi, non escluse quelle indicate ai punti nn. 1, 2, 3, 9, 10 e 11 del presente elenco, fornendo, se del caso, specifiche ed eguali verifiche di compatibilità delle opere ivi previste. In ogni caso e visto quanto stabilito dalla suddetta legge 20 novembre 2017, n. 168, si chiede di rappresentare le terre soggette al vincolo paesaggistico ai sensi del citato art. 3, co. 6, i cui usi civici risultano citati come trasferiti nella D.G.R. n. 35/37 del 10/07/2018, relativa all'ampliamento del Parco eolico “ULASSAI” (cfr., in particolare, la p. 3);*
16. *si chiede la presentazione di un modello 3D virtuale di tutta l'area del parco eolico proposto, con evidenziati, sempre in 3D, gli aerogeneratori e le relative piazzole (cfr. Relazione paesaggistica, figure 7.8 e 7.9, pp. 111 e 113). Il modello 3D virtuale deve consentire di evincere adeguatamente la collocazione e l'altezza degli stessi aerogeneratori (sia quelli in progetto, che quelli esistenti e autorizzati) rispetto all'orografia del terreno e il rapporto esistente tra gli stessi e i beni culturali e paesaggistici (per quest'ultimi, anche quelli tipizzati e individuati dal Piano paesaggistico regionale - Assetto Storico culturale) presenti nell'areale di studio individuato dal proponente ai sensi del DM 10/09/2010;*
17. *la Relazione paesaggistica (cfr. paragrafo 5.1.6, Piazzole, pp. 31-51), e, conseguentemente, il SIA devono essere aggiornati con la rappresentazione in fotoinserimento della situazione ante-operam e post-operam di tutte le piazzole degli aerogeneratori (cfr., anche, gli elaborati “Piazzole di macchine – Dettaglio planimetrico, Sezioni rappresentative e inquadramento fotografico”, nn. AM-IAC10009-a/c, ed elaborati nn. AM-IAC10012 e AM-IAC10015; v., inoltre,*

quanto indicato come previsto nell'elaborato "Schede delle interferenze ambientali", n. AM-RTS10014). Inoltre, devono essere rappresentati con adeguati fotoinserti i cospicui interventi di rimodellazione del terreno per la realizzazione della viabilità di accesso alle suddette piazzole, come prospettati con le sezioni illustrate nell'elaborato "Sezioni trasversali rappresentative viabilità di impianto", n. AM-IAC10011 (v., anche, "Viabilità ed aree di cantiere – Inquadramento fotografico", elaborati n. AM-IAC10006a/c);

18. il SIA e la Relazione paesaggistica (cfr. paragrafo 5.1.11.3 Misure di compensazione, p. 64) devono essere modificati e integrati con la previsione delle aree previste per la compensazione degli impatti significativi specifici generati dall'impianto di cui trattasi sulla componente floristica-vegetazionale di cui alla "macchia alta di corbezzolo" (ca. 2500 mq) (cfr., al contrario, quanto raffigurato nella figura 5.20, p. 69, della stessa Relazione paesaggistica, tuttavia in riferimento all'impianto eolico in progetto "ABBILA");
19. "Report dei trasporti speciali" (cfr. elaborato n. AM-RTC10015; ma, anche, SIA-Quadro di riferimento progettuale, paragrafo 5.4.1, pp. 50-51) e "Descrizione degli interventi sulla viabilità principale di accesso al parco eolico per il trasporto degli aerogeneratori" (elaborato n. AM-RTC10017): si chiede di presentare una versione in lingua italiana dell'elaborato n. AM-RTC10015 e, in ogni caso, riferito al progetto di cui trattasi "BOREAS" e non ad altro impianto nello stesso citato (v. "ABBILA"); si chiede, inoltre, di integrare il SIA, la Relazione paesaggistica e la Relazione archeologica con la valutazione degli impatti significativi e negativi generati sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio dalle opere previste per gli interventi di adeguamento della viabilità esistente per l'accesso all'area prescelta per il nuovo impianto eolico dal porto di Arbatax, comprendendo anche l'adeguata rappresentazione delle opere di adeguamento previste e quelle di ripristino dei relativi luoghi;
20. si chiede di integrare il SIA (cfr. paragrafo 3.2, pp. 109-118; elaborato "Alternative progettuali", n. AM-RTS10018), la Relazione paesaggistica e la Relazione archeologica (quest'ultima, se del caso) con la ulteriore descrizione delle "principali alternative ragionevoli del progetto", oltre quella dell'alternativa zero, che siano effettivamente "adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche" (cfr. punto 2 dell'Allegato VII della Parte II del D.Lgs. 152/2006), considerando tra le suddette alternative anche diversi layout di impianto e non solo, quindi, quelle derivanti dall'impiego di diversi modelli di aerogeneratori, che consentano di contenere l'espansione dell'occupazione totale di territorio verso nord rispetto a quella generata dall'impianto eolico già esistente (v. aerogeneratori J01, J02, J03 e J04), in particolare verso Punta Corongiu Jerzu (cfr. Relazione paesaggistica, fig. 8.4, p. 122) e il Nuraghe Jerzu, già considerati quali ricettori nel SIA (rispettivi codici AD e AE);
21. il SIA, l'elaborato "Carta del tremolio dell'ombra" (n. AM-IAS10014, presente sul sito internet del MiTE-CreSS con la denominazione "Clima acustico post operam"), l'elaborato "Confronto Effetti del Tremolio dell'Ombra – Alternative Progettuali" (n. AM-IAS10008-1, presente sul sito internet del MiTE-CreSS con la denominazione "Carta della suscettività d'uso all'impianto"), l'elaborato "Report di individuazione dei fabbricati censiti" (n. AM-RTS10016 – oltre al nuraghe già individuato come ricettore con Id "08(AE)") e la "Carta dei Fabbricati Censiti" (n. AM-IAS10013, presente sul sito internet del MiTE-CreSS con la denominazione "Usi civici Distanze Tanche") devono essere integrati considerando quali ricettori anche i beni e i siti culturali (architettonici e archeologici) di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e i beni paesaggistici tipizzati e individuati dal Piano paesaggistico regionale – Assetto Storico culturale (ai sensi dell'art. 48 delle Norme Tecniche di Attuazione) presenti nell'ambito distanziale utile, per lo stesso

Studio, ad ognuno degli aerogeneratori previsti, proponendo di conseguenza eventuali soluzioni alternative di layout dell'impianto eolico proposto al fine di preservare la incondizionata godibilità e valorizzazione in ogni tempo dei suddetti beni culturali e paesaggistici;

22. il SIA (cfr. SIA-Quadro di riferimento progettuale, paragrafo 7 Rischio di incidente, pp. 73-76) deve essere integrato con la verifica e il dimensionamento spaziale dell'evento descritto come "rottura delle pale", considerando quali recettori tutti i beni culturali e paesaggistici individuati con l'elaborato chiesto al punto 4 del presente elenco (quali rientranti nell'ambito spaziale utile per l'evento di cui trattasi), proponendo di conseguenza eventuali soluzioni alternative di layout dell'impianto eolico proposto al fine di preservare la incondizionata tutela e conservazione in ogni tempo dei suddetti beni culturali e paesaggistici;
23. si chiede di integrare e completare il SIA con quanto chiesto dalla competente Soprintendenza ABAP di Sassari con il parere endoprocedimentale del 22/03/2021 (allegato) e dal Servizio II della Direzione generale ABAP con il contributo istruttorio del 23/03/2021 (allegato - v. anche il punto n. 26 del presente elenco), relativamente alla Relazione archeologica:

"A.3 Richieste di documentazione integrativa

Alla luce di quanto finora esposto si chiede che la documentazione del SIA e del progetto, nelle relative parti, sia integrata secondo le specifiche di seguito indicate:

- 1. Integrazione della documentazione d'archivio mediante consultazione dell'archivio della Soprintendenza in relazione ai comuni di Jerzu e Tertenia;*
- 2. Integrazione della Relazione archeologica con puntuale indicazione ed elencazione di tutti i beni archeologici ricadenti all'interno del buffer previsto dal Decreto Interministeriale del 10 settembre 2010. Dovranno essere elencati:*

- a) i beni archeologici ricadenti in proprietà pubblica e quindi tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004;*
- b) i beni tutelati in base a norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela dei beni archeologici;*
- c) gli ulteriori beni ricadenti all'interno della c.d. area vasta, che non sono oggetto di vincolo o previsione vincolante in base a norme vigenti di settore o a strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela dei beni archeologici, ivi comprese le eventuali segnalazioni di ulteriori beni archeologici o di scoperte fortuite presenti nell'area vasta e desumibili dall'analisi delle fonti bibliografiche, cartografiche e d'archivio.*

- 3. Integrazione della Relazione archeologica con documentazione più dettagliata della ricognizione effettuata sul campo, in riferimento ad ogni singolo tipo di lavorazione (creazione piazzola, adeguamento o apertura nuova viabilità, tracciato cavidotto), ricorrendo anche all'inserimento di:*

- a) cartografia riferita all'attività di prospezione sul campo e alle singole unità di ricognizione, con l'indicazione specifica del grado di rischio archeologico per ogni singola UR individuata ed eventuali segnalazioni circa la presenza di beni archeologici mobili o immobili;*
- b) esaustiva documentazione fotografica in riferimento ad ogni singolo tipo di lavorazione (creazione piazzola, adeguamento o apertura nuova viabilità, tracciato cavidotto), da allegare in forma intelligibile e con modalità idonee ad agevolare la consultazione";*

Si rappresenta al proponente che, per consolidata giurisprudenza, assumono valenza di zone di interesse archeologico ai sensi della lett. m) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, anche le aree oggetto di dichiarazioni di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del medesimo decreto legislativo.

24. *si chiede di integrare e completare il SIA, la Relazione paesaggistica e il progetto con quanto chiesto dalla competente Soprintendenza ABAP di Sassari con il parere endoprocedimentale del 22/03/2021 (allegato) relativamente alla tutela del patrimonio architettonico (cfr. anche il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP del 23/03/2021 - allegato) e paesaggistico (se non già ricompresa in quanto chiesto ai predetti punti dal n. 1 al n. 22 o, di seguito, ai punti dal n. 25 al n. 28):*

"B3. Richiesta di documentazione integrativa

Tutto ciò premesso e richiamando quanto indicato nel paragrafo A.4 della sezione A del presente parere in merito alla identificazione dell'areale territoriale di competenza, questa Soprintendenza, al fine di poter valutare compiutamente tutti gli aspetti di competenza ed esprimere il proprio parere endoprocedimentale, richiesto da codesta Direzione Generale, ritiene necessario acquisire dalla società proponente la seguente documentazione integrativa:

- Dovrà essere accertato che nel sito di intervento non siano presenti aree boscate né gravate da usi civici, le quali costituirebbero vincolo ex lege ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettere g) e h).*
 - Si chiede un'indicazione più precisa, eventualmente anche con simulazione, delle opere provvisorie, necessarie alla realizzazione delle opere previste dal progetto.*
 - Al fine di verificare l'incidenza delle opere sui beni architettonici tutelati, si chiede una più precisa individuazione dei beni tutelati ope legis, con particolare riguardo nei confronti di quelli posti all'esterno del bacino di "massima attenzione" dell'attuale parco eolico, ma all'interno dell'area di massima attenzione del parco "Boreas". In particolare, si ritiene necessaria l'individuazione dei beni situati al di fuori dei centri abitati (architetture rurali di proprietà pubblica, chiese campestri, case cantoniere, fontanili ecc.).*
 - Per ciascun bene di cui al punto precedente, si chiede di segnalarne gli estremi catastali, la data di fabbricazione e ulteriori notizie storiche, ove reperibili.*
 - Per poter valutare l'impatto delle opere, tanto da un punto di vista paesaggistico quanto per ciò che concerne la tutela monumentale dei beni, si chiedono ulteriori fotoinserimenti che rendano comprensibile l'effetto percettivo prodotto dall'ampliamento del parco eolico nei confronti di ciascun monumento oggetto di decreto di tutela nel suo contesto, e dei beni tutelati ope legis nell'area di massima attenzione. Si chiede quindi di produrre delle simulazioni che mostrino il punto di vista dello spettatore che guarda il bene, con il parco eolico in secondo piano. I predetti fotoinserimenti devono tenere conto degli impatti cumulativi generati rispetto al già previsto reblading dell'impianto eolico esistente, quali impatti cumulativi";*
25. *si chiede di individuare, con una adeguata cartografia, l'aerogeneratore n. 37 indicato nella nota prot. n. 1579 del 24/02/2003 dell'allora Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro, per il quale il medesimo Ufficio indicava eccezione alla sua realizzazione (cfr. allegati 1 e 2 al parere della competente Soprintendenza ABAP del*

22/03/2021, come anche la sezione Allegato A – Area funzionale Patrimonio Archeologico: “... Con nota prot. 1579 del 24.02.2003 la ex Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Sassari e Nuoro concedeva autorizzazione alla costruzione del parco eolico composto da 48 pale eoliche, ad eccezione di un unico aerogeneratore (n°37, non corrispondente alla denominazione degli attuali WTG, perché oggetto di successive variazioni non riscontrabili agli atti d’archivio dell’Ufficio; vedasi allegato 2), considerato troppo vicino al bene archeologico denominato Nuraghe Lesse ...” (p. 2). Nella suddetta cartografia devono essere riportati gli aerogeneratori sia del parco eolico in esame, come anche quelli del parco eolico esistente di Ulassai e Perdasdefogu e dei suoi ampliamenti “ULASSAI”, “MAISTU” e di “ABBILA”;

26. il SIA, la Sintesi Non Tecnica, la Relazione paesaggistica, la Relazione archeologica devono considerare anche i comuni della Provincia del Sud Sardegna (Esterzili, Escalaplano, Seui e Villaputzu) ricadenti nell’ambito distanziale stabilito dal DM 10/09/2010 (Allegato, punto 14.9, lett. c, e Allegato IV, paragrafo 3.1, punto b, e paragrafo 3.2, punto 3), i cui territorio sono di competenza della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna. Avendo cura di svolgere, preventivamente, i necessari accertamenti presso il suddetto Ufficio periferico del Ministero della cultura, con particolare e non esaustivo riferimento a quanto indicato, dal punto di vista metodologico della valutazione, al n. 1 della richiesta della Soprintendenza ABAP di Sassari riportata al punto n. 23 del presente elenco (“v. “Integrazione della documentazione d’archivio mediante consultazione dell’archivio della Soprintendenza [ABAP di Cagliari] in relazione ai comuni di [Esterzili, Escalaplano, Seui e Villaputzu]”);
27. tutti i chiarimenti e le integrazioni sopra richieste (non esclusi i fotoinserti indicati al punto n. 7 del presente elenco) devono tener conto, rappresentandoli adeguatamente, degli interventi relativi ai citati progetti di ampliamento “MAISTU” e “ULASSAI” del parco eolico esistente, come anche degli interventi attuati per il “reblading” di 48 aerogeneratori del preesistente parco eolico (cfr. parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP di Sassari del 22/03/2021, sezione ALLEGATO B Area funzionale Patrimonio architettonico - Area funzionale Paesaggio, premessa; v. “Progetto di ottimizzazione del Parco Eolico di Ulassai”);
28. si chiede di integrare il SIA (cfr. SIA-Quadro di riferimento ambientale) con la verifica degli impatti cumulativi del progetto presentato come derivanti “da altri progetti esistenti e/o approvati” (compresi, quindi, gli eventuali impianti eolici individuati dal servizio Atlaimpianti-Internet del sito web del GSE) nell’ambito distanziale di cui al DM 10/09/2010 (10,3 km), come previsto dal punto 5, lett. e), dell’Allegato VII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006. Anche a tale fine si chiede, inoltre, di chiarire l’evoluzione progettuale del parco eolico esistente e degli ulteriori ampliamenti e reblading in atto o programmati (cfr., per quanto qui applicabile, il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, art. 4, co. 6-bis), quali i progetti denominati “MAISTU”, “ULASSAI” e “ABBILA”, producendo una integrazione all’elaborato “Inquadramento geografico intervento” (n. AM-IAC10001), che rappresenti adeguatamente la storia evolutiva delle diverse sezioni di aerogeneratori installati o autorizzati secondo le diverse procedure ambientali e autorizzative nel tempo svolte per singoli e parziali ampliamenti (cfr., tra l’altro, D.G.R. n. 48/48 del 30/12/2003; Determinazione prot. n. 3902 19/02/2010 del Servizio SAVI della Regione Autonoma della Sardegna; Determinazioni regionali Assessorato dell’Industria Rep. 62 del 02/02/2011 e Rep. 707 dell’8/11/2018; D.G.R. n. 35/37 del 10/07/2018, relativa all’ampliamento del Parco eolico ULASSAI; verifica preliminare ex art. 6 del D.Lgs. 152/2006 del MATTM-CreSS/ID-VIP 4521; ecc.);

29. *il SIA, la Sintesi Non Tecnica, la Relazione paesaggistica, la Relazione archeologica e il progetto devono essere modificati ed integrati con le risultanze delle verifiche condotte per i punti sopra elencati dal n. 1 al n. 28. In particolare, il SIA (cfr. Quadro di riferimento ambientale, paragrafo 3) deve essere integrato descrivendo tra le citate "componenti ambientali" anche il fattore ambientale del patrimonio culturale, nella sua diversa componente costituita dai beni culturali di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004. Egualmente, si devono descrivere i potenziali impatti sullo stesso fattore (v. SIA-Quadro di riferimento ambientale, paragrafo 4; cfr. punto n. 8 dell'Allegato VII della Parte II del D.Lgs. 152/2006.*

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente, in merito alla suddetta richiesta di chiarimenti e integrazioni al proponente.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna si chiede, in merito a quanto indicato al punto n. 26 (ma, anche, per quanto metodologicamente indicato, ai punti nn. 4, 5, 6, 23 e 24) dell'elenco di cui sopra, di voler prestare la propria collaborazione, se chiesta, al Proponente al fine di poter dare riscontro alle richieste di chiarimenti e di documentazione integrativa formulata con la presente nota in riferimento agli ambiti territoriali di propria competenza come ricadenti nell'area vasta individuata dallo stesso Proponente ai sensi del DM 10/09/2010, tenendo informata la Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V)>.

CONSIDERATO che alla suddetta nota della Direzione generale ABAP del 25/03/2021, indirizzata per conoscenza anche al Proponente, sono stati allegati tutti documenti (dal n. 1 al n. 6) trasmessi dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il relativo parere endoprocedimentale del 22/03/2021 sopra riportato integralmente.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente, con nota prot. n. 12983 del 31/05/2021, ha trasmesso le proprie osservazioni sul progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente con le suddette osservazioni del 31/05/2021 ha, tra l'altro, espresso quanto segue, per quanto più direttamente connesso con le competenze istituzionali attribuite al Ministero della cultura anche nella presente fase di VIA:

< ... Si evidenzia che, dall'esame della documentazione depositata dalla Proponente per la proposta in esame, dalla ricognizione degli atti pregressi a disposizione di questa Direzione generale, risulta che lo stato di fatto delle aree di riferimento comprende i 48 aereogeneratori relativi al primo progetto "Parco eolico di Ulassai e Perdasdefogu", attualmente in esercizio e per i quali è in fase di completamento il reblading, con relativo incremento dell'altezza delle singole macchine (conseguente alla sostituzione del rotore di 80 m di diametro con uno di 90 m, restando invariata l'altezza al mozzo, pari a 67 m). A questi si sono aggiunti 9 aereogeneratori (altezza al mozzo variabile tra 91,5 m e 116,5 m, diametro del rotore di 117 m) relativi al progetto di ampliamento "MAISTU", già sottoposto a procedimento di V.I.A. regionale, all'esito del quale la Giunta regionale, con Deliberazione n. 35/37 del 10.07.2018, ha espresso un giudizio positivo di compatibilità ambientale, nel rispetto di un insieme di prescrizioni. Nel complesso, pertanto, sono attualmente in esercizio 57 aereogeneratori.

Inoltre, risulta il deposito (aprile 2020), a cura della stessa Proponente, di una istanza di V.I.A. ministeriale, per l'installazione di ulteriori 8 aereogeneratori, nell'ambito del progetto "ABBILA", da localizzarsi in continuità con il parco in esercizio, e il cui procedimento risulta sospeso. La scrivente Direzione generale non ha ricevuto nessuna comunicazione, sia da parte della Proponente che dal competente ministero, in merito a detto progetto, del quale si conosce solo la localizzazione delle turbine, rappresentata in alcune planimetrie della documentazione del progetto "BOREAS". A tal proposito è necessario

38

MA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

07/07/2022

conoscere le motivazioni della sospensione del procedimento e se permane ancora l'interesse da parte della Proponente alla prosecuzione dell'iter (il progetto "ABBILA" viene definito di futura realizzazione e, in alcuni documenti, addirittura già autorizzato).

Infine, sembra che, la realizzazione del progetto in esame e la sua piena funzionalità, sia subordinata alla realizzazione, oltre che delle opere di connessione elettrica, anche di interventi a carico della Rete di Trasmissione Nazionale (R.T.N.), elencati nella documentazione agli atti, senza specificazioni ulteriori sulla tempistica relativa e sulla titolarità delle opere, le quali non sono state descritte in termini di progetto e di impatti potenziali. Si rileva che qualora, come riportato sommariamente nelle relazioni di progetto, si trattasse di opere propedeutiche, le stesse dovrebbero essere comprese nell'insieme delle attività di progetto.

Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno che il progetto "BOREAS" venga valutato congiuntamente al progetto "ABBILA", in quanto la realizzazione di ulteriori 18 aereogeneratori necessita di una verifica cumulativa degli effetti potenziali, in un'area dove è già presente un numero elevato di pale eoliche, oggetto, peraltro di un recente ampliamento (9 macchine del progetto "MAISTU"). Un esame separato dei due progetti non consente, a parere di questa Direzione generale, un'eshaustiva valutazione complessiva di una situazione post operam che vede, in una zona caratterizzata da quote elevate e da marcata visibilità, un incremento rilevante del già consistente numero di aereogeneratori.

Si ritiene indispensabile unificare i due progetti in un unico procedimento, comprendendo anche tutti gli interventi propedeutici al loro esercizio, comprese le opere sulla R.T.N.

Premesso quanto sopra, si espongono le principali criticità e carenze rilevate nella documentazione agli atti, e riferite, inevitabilmente, anche a quanto già esposto ... >.

CONSIDERATO che alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente, di cui alla nota del 31/05/2021 sopra citata, sono allegate le osservazioni del relativo **Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale**, prot. n. 1401/2002 del 05/05/2021 (come indicato nelle suddette osservazioni regionali del 31/05/2021, p. 9), che di seguito si riporta per la parte relativa alla conclusione in merito agli impatti significativi rilevati, in quanto interessato dalle opere relative alla realizzazione degli aerogeneratori proposti:

< ... Come si è già detto, tutte le postazioni eoliche sono ubicate in Comune di Jerzu ed in zona urbanistica E2; tale zona è così definita nel P.U.C. vigente (non adeguato al P.P.R.) "area di fondamentale importanza per la funzione agricola produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni". Riepilogando, le postazioni eoliche che interessano zone boscate o ad esse assimilate sono la J06, J07, J08, J10, per le quali il C.F.V.A. dovrà verificare l'effettiva presenza di bosco; la postazione J01 ricade in area seminaturale (prateria). Per le aree naturali e subnaturali (boschi e macchia) l'art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R. vieta "qualunque intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso o attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica"; per le aree seminaturali, l'art. 26, co. 1, delle Norme tecniche di attuazione del P.P.R. vieta qualunque intervento edilizio e di modificazione del suolo, a meno che esso non miri "al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche ed abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado". Facendo poi riferimento particolare alle zone boschive, il comma 2, lett. a) e c) dello stesso articolo vieta gli interventi di modificazione del suolo e "gli interventi infrastrutturali (viabilità, elettrodotti, ecc.) che comportino alterazioni permanenti alla copertura forestale, ... con le sole eccezioni degli interventi strettamente necessari per la gestione forestale e la difesa del suolo". Le postazioni eoliche J02 (in parte ubicata all'interno di una fascia parafuoco), J03, J04, J05, J09, ricadono in aree occupate da impianti boschivi artificiali, non assimilabili a

39

MA



bosco, ai sensi della L.R. n. 8/2016, art. 4, co. 6, lett. b. Esse sono inquadrabili come aree ad utilizzazione agro-forestale, per le quali si applica l'art. 29 delle N.T.A., che vieta trasformazioni per utilizzazioni diverse da quelle agricole, in particolare se interessano suoli ad elevata capacità d'uso. Tutti gli aerogeneratori ricadono in aree soggette a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267/1923 ... Si può osservare che tutta la viabilità di servizio per l'accesso alle postazioni JO1 e JO7 ricade in area boscata o ad essa assimilabile; altrettanto dicasi per il tratto iniziale della viabilità per il raggiungimento dell'aerogeneratore JO5 ed il tratto finale di strada per il raggiungimento della pala JO8 e JO10 (la restante parte di viabilità funzionale al raggiungimento della JO10 è in ogni caso ubicata in zona seminaturale (prateria). Valgono a tal proposito le prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R. a cui si è fatto precedentemente riferimento ... Le fotosimulazioni mostrano che, essendo presenti nella zona diversi impianti eolici, il progetto Boreas di fatto incrementa il numero degli elementi eolici largamente diffusi sul territorio. Qualche importante osservazione può risultare dal confronto delle caratteristiche tecnologiche dei diversi impianti (realizzati e da realizzare) e dalle rispettive quote altimetriche. 1) Parco eolico di Ulassai-Perdasdefogu, realizzato nel 2010, costituito da n. 57 aerogeneratori, di cui n. 52 ubicati nel Comune di Ulassai e n. 5 nel Comune di Perdasdefogu, per una potenza complessiva autorizzata di 126 MW; l'impianto originario (n. 48 elementi) è attualmente in fase di reblading, ossia di sostituzione delle pale, con incremento del diametro del rotore da 80 a 90 metri, mentre l'altezza al mozzo è di 67 metri. La quota altimetrica è compresa tra 650-850 metri s.l.m. I restanti elementi, installati successivamente come ampliamento del parco eolico esistente, sono caratterizzati da altezza al mozzo di 91,5 metri (n. 6 elementi) e di 116,5 metri (n. 3 elementi) e diametro del rotore di 117 metri. 2) Progetto "Abbila", costituito da n. 8 aerogeneratori ubicati ugualmente nei Comuni di Ulassai e Perdasdefogu, a quota altimetrica compresa fra 631-835 metri s.l.m., con potenza in immissione di 50 MW, attualmente in fase di valutazione di impatto ambientale ministeriale. Le caratteristiche degli aerogeneratori sono simili a quelli del progetto Boreas. 3) Impianto Boreas. si ritiene opportuno, anche tenendo conto delle maggiori quote altimetriche previste per gli aerogeneratori e delle maggiori dimensioni dell'altezza totale delle pale (m.206), il ridimensionamento dell'altezza della torre eolica, al fine di conferire all'impianto nel suo complesso caratteristiche di omogeneità, evitando che le pale sveltino sui principali rilievi presenti nei dintorni e provochino azione di disturbo visivo, derivante all'osservatore dal confronto tra elementi di diversa altezza >.

CONSIDERATO che il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_ante.MATTM_RU.U.0109726 del 12/10/2021, ha chiesto a Sardeolica S.r.l. di presentare le integrazioni chieste dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con la nota prot. n. 2864 del 03/06/2021, chiedendo altresì di dare riscontro alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni della Direzione generale ABAP di cui alla relativa nota del 25/03/2021 sopra citata e alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna di cui alla suddetta nota del 31/05/2021.

CONSIDERATO che la **Sardeolica S.r.l.**, con nota prot. n. 2021/119 del 29/10/2021, ha chiesto al Ministero della transizione ecologica una proroga del termine per presentare la documentazione integrativa chiesta dal medesimo Ministero con la nota del 12/10/2021 sopra citata, pari a 120 giorni, anche in considerazione di quanto di seguito esposto nella medesima nota del 29/10/2021: "... Infatti, il progetto prevede che il futuro parco venga collegato alla RTN mediante la realizzazione di un montante in cavo 150 kV e il collegamento con un nuovo stallo a 150 kV da prevedersi nell'attigua stazione RTN di Terna "Ulassai" previa: • realizzazione di una futura SE AN 150 kV da inserire in entra-esce alla linea 150 kV RTN "Goni-Eaf Armungia"; • realizzazione di una futura SE RTN 150 kV da inserire in entra-esce alla linea 150 kV RTN "Muravera- Selargius"; • realizzazione di nuovo elettrodotto a 150 kW tra le due Stazioni suddette; • il potenziamento/rifacimento e rimozione delle limitazioni sulle RTN a 150 kV "Isili- Flumendosa2", "Arbatax-Flumendosa"; "Arbatax-Lanusei". A seguito di un tavolo tecnico tenutosi presso Tema, la società

40

MA



ECONERGY PROJECT 2 S.R.L. è stata individuata come capofila per la progettazione di tutte le sopraccitate opere dirette eccetto che per il potenziamento della linea 150 kV "Arbatav-Lanusei", in capofila alla scrivente. La complessità delle opere dirette è tale che la ECONERGY PROJECT 2 S.R.L. deve ancora formalizzare la richiesta di benestare a Terna con la conseguente impossibilità da parte di Sardeolica di poter integrare ad oggi il progetto con le opere in capofila ad un terzo. Per quanto all'unica opera in capofila a Sardeolica, presentata di recente contestualmente all'attivazione dell'istanza del progetto denominato Abbila, siamo ancora in attesa del benestare da parte di Terna ...".

CONSIDERATO che il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MiTE_.RU.U.0003393 del 13/01/2022, ha accordato a Sardeolica S.r.l. la proroga di 120 giorni chiesta con la suddetta nota del 29/10/2021, stabilendo quale nuovo termine per la consegna della documentazione integrativa il 01/03/2022.

CONSIDERATO che **Sardeolica S.r.l.**, con nota prot. n. 2022/022 del 17/03/2022, ha presentato la documentazione integrativa chiesta dal Ministero della transizione ecologica con la nota del 12/10/2021 sopra citata, evidenziando che la medesima trasmissione fa seguito ad analoga effettuata con raccomandata con A.R. del 22/02/2022, tuttavia, mai pervenuta alla Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MiTE_.RU.U.0049049 del 21/04/2022, ha comunicato che la documentazione integrativa consegnata dalla Sardeolica S.r.l. con la nota dell'11/03/2022 (non conosciuta dalla Direzione generale ABAP) è stata resa pubblica sul sito internet dedicato della medesima autorità competente, dandone conto con un avviso al pubblico per l'avvio di una nuova consultazione del pubblico.

CONSIDERATO che, nonostante la suddetta comunicazione del Ministero della transizione ecologica del 21/04/2022, il nuovo avviso al pubblico e la relativa documentazione integrativa non sono risultati accessibili sul sito internet dedicato della medesima autorità competente, come in effetti lo è stato per tutta la documentazione progettuale di cui trattasi nel periodo dal 06/04/2022 al 05/05/2022, come già a conoscenza del suddetto Ministero della transizione ecologica e ribadito dalla Direzione generale ABAP con la nota prot. n. 15256 del 22/04/2022.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 15256 del 22/04/2022, relativamente a tutte le procedure VIA in corso per le quali siano state trasmesse comunicazioni di procedibilità o di avvio di nuove consultazioni pubbliche a partire dal 06/04/2022, ha dovuto comunicare al Ministero della transizione ecologica l'impossibilità di accedere alla consultazione delle relativa documentazione sul Portale Valutazioni ambientali, stante il fatto che il medesimo Portale, come bene a conoscenza dell'autorità competente, risulta inaccessibile fin dal 06/04/2022.

VISTO il comma 9 dell'art. 51, *Disposizioni in materia di pubblica amministrazione*, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", il quale comma prevede che "In ragione dell'evento cibernetico che ha interessato i sistemi informatici del Ministero della transizione ecologica, i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, anche autorizzatori, di competenza del Ministero medesimo e pendenti alla data del 6 aprile 2022, ovvero iniziati nei trenta giorni successivi a tale data, sono differiti di sessanta giorni. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai termini relativi ai procedimenti per l'attuazione dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022".

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 15344 del 22/04/2022, ha comunicato quanto segue:

MA



< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codeste Soprintendenze ABAP di Sassari e di Cagliari che la Sardeolica S.r.l. ha trasmesso, con nota prot. 2022/22 del 17/03/2022 (Allegato n. 1), anche a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) la documentazione integrativa ritenuta necessaria a corrispondere alla richiesta prot. n. 109726 del 12/10/2021 (Allegato n. 2) del Ministero della transizione ecologica, comprensiva della richiesta della Direzione generale ABAP prot. n. 9890 del 25/03/2021, come anche del riscontro alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 12983 del 31/05/2021.

Con la predetta documentazione integrativa, Sardeolica S.r.l. ha trasmesso anche l'elaborato denominato "Modello 3D virtuale del progetto in relazione ai beni culturali e paesaggistici" (n. AM-IAS10008-12-a), in formato.kmz, di cui non si conosce allo stato attuale la relativa avvenuta o meno pubblicazione sul sito internet del MiTE-VA e, pertanto, trasmesso in allegato alla presente nota (Allegato n. 3).

Il Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.49049 del 21/04/2022 (alla quale è allegato il nuovo avviso al pubblico prodotto dalla Sardeolica S.r.l. - Allegati nn. 4 e 5), ha comunicato, ai sensi dell'art. 24, co. 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito internet del relativo nuovo avviso e della documentazione integrativa trasmessa dal Proponente con una nota dell'11/03/2022 non conosciuta (essendo pervenuta alla Direzione generale ABAP la sola nota del 17/03/2022, prot. n. 2022/22, sopra citata - Allegato n. 1), come anche l'avvio di una nuova consultazione del pubblico.

Al Ministero della transizione ecologica - Direzione Generale Valutazioni ambientali si deve rappresentare che alla data del 21/04/2022, come anche alla data della presente nota, il link indicato per la consultazione della documentazione integrativa prodotta da Sardeolica S.r.l. (<https://va.minambiente.it/IT/Oggetti/Documentazione/7759/11258>) non è accessibile, come d'altronde già a conoscenza di codesta Amministrazione fin dal 06/04/2022.

Per quanto sopra, si deve rappresentare al Ministero della transizione ecologica - Direzione Generale Valutazioni ambientali l'attuale impossibilità di questa Amministrazione di procedere alla consultazione della integrale documentazione prodotta da Sardeolica S.r.l. e provvedere ad esprimere il relativo parere tecnico istruttorio di competenza.

Nel frattempo che il Ministero della transizione ecologica renda nuovamente consultabile la documentazione progettuale presentata da Sardeolica S.r.l. e considerate le riforme legislative nel frattempo intervenute dalla presentazione dell'istanza VIA, si deve, altresì rappresentare a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari la necessità che codesto Ufficio periferico verifichi e dichiari - se del caso e qualora l'autorità competente proporrà il decreto di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi alla firma dei competenti Direttori Generali del MiTE e di questo Ministero -, ai sensi del comma 2-quinquies dell'art. 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (il quale prevede che "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica") la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per quanto attiene alla Relazione paesaggistica e al propedeutico adeguato sviluppo degli elaborati progettuali, sulla base di quanto disposto dalla Direzione generale ABAP con la Circolare n. 19 del 21/03/2022 (recante "DL 77/2021, convertito con modifiche dalla L. 108/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) - Nuovo art. 25 c. 2-quinquies del D.Lgs. 152/2006 (art. 20 comma 1 del DL 77/2021)").

Di conseguenza, codesta Soprintendenza ABAP di Sassari deve predisporre, sempre se del caso, nel proprio parere endoprocedimentale definitivo di seguito chiesto una specifica e distinta sezione relativa alla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto in esame.

Pertanto, nel doveroso rispetto dei termini previsti dalla normativa in vigore, si chiede alle Soprintendenze ABAP di Sassari e di Cagliari (ciascuna per gli ambiti territoriali di competenza) di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 15 giorni dal ricevimento della presente (ovvero dalla data in cui il Ministero della transizione ecologica renderà nuovamente accessibile la documentazione progettuale sul proprio portale internet dedicato), il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi (con riferimento anche a quanto sopra chiesto alla Soprintendenza ABAP di Sassari in merito alla Relazione paesaggistica e al propedeutico adeguato sviluppo degli elaborati progettuali, sulla base delle disposizioni impartite con la Circolare DGABAP n. 19 del 21/03/2022).

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codeste Soprintendenze ABAP si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Si precisa che, per quanto attiene alle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza ABAP, si dovrà far riferimento anche a quanto ulteriormente disposto dalla Direzione generale ABAP / Soprintendenza Speciale per il PNRR con la Circolare n. 11 dell'8/03/2022 (recante "Linee Guida finalizzate al raccordo dei pareri espressi dagli uffici del MiC in seno a procedimenti autorizzativi. Precisazioni").

Nel merito, invece, delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alle Soprintendenze ABAP di Sassari e di Cagliari che lo stesso parere deve essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo deve essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

A codeste Soprintendenze ABAP di Sassari e di Cagliari si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito da questa Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 05/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione del parere endoprocedimentale di codesto Ufficio, per consentire alla Scrivente l'espressione del parere tecnico istruttorio, per le successive determinazioni del Ministro, ovvero del concerto del Direttore Generale ABAP ai fini dell'adozione del provvedimento VIA, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 25, co. 2-bis, secondo periodo, e co. 2-quinquies.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 3 giorni dall'acquisizione dei pareri endoprocedimentali delle competenti Soprintendenze ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 3 giorni dall'acquisizione dei pareri endoprocedimentali delle competenti Soprintendenze ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto

MA

dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 17336 del 10/05/2022, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito a quanto comunicato e chiesto con la nota di questo Servizio V prot. n. 15344 del 22/04/2022 (Allegato n. 1), si evidenzia a codesti Uffici che la documentazione pubblicata sul Portale Valutazioni Ambientali del Ministero della transizione ecologica è nuovamente accessibile dal 05/05/2022, dopo che lo stesso sito è stato disattivato il 06/04/2022 al fine di garantire la sicurezza dei sistemi informatici del medesimo Ministero.

Per quanto sopra, si richiede a codesti Uffici di voler far pervenire a questa Direzione generale ABAP, rispettivamente, il relativo parere endoprocedimentale e il contributo istruttorio così come indicato nella medesima nota del 22/04/2022 sopra citata.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it) >.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con nota prot. n. 6791 del 25/05/2022, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi:

< In riscontro alla richiesta in oggetto, richiamata la nota vs. prot. n. 9890 del 25/03/2021, acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n. 4401 del 26/03/2021; vista la documentazione integrativa pubblicata sul sito internet del MiTE all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7759/11258>; tenuto conto dell'impossibilità di accedere al portale dedicato all'interno del sito del MiTE dal 06/04/2022 al 05/05/2022, così come anche da comunicazione di codesta Direzione Generale in indirizzo (rif. prot. 17336 del 10/05/2022); richiamato il precedente parere endoprocedimentale di questo Ufficio prot. n. 4053 del 22/03/2021, con il quale sono stati già delineati i profili di tutela e i vincoli riguardanti il patrimonio culturale gravanti nelle aree interessate (che con il presente ulteriore parere endoprocedimentale si devono intendere integralmente confermati), questa Soprintendenza comunica quanto riportato negli Allegati A e B, relativi, rispettivamente alla tutela del patrimonio archeologico e alla tutela del patrimonio architettonico e del paesaggio.

ALLEGATO A

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

Si rappresenta a codesta Direzione Generale che con Decreto COREPACU n. 32 del 06.05.2022 (che si allega alla presente), in corso di trascrizione presso la competente Conservatoria, è stato dichiarato di interesse culturale il seguente bene culturale:

- *Nuraghe Ulei (identificato e tipizzato nel Repertorio del Mosaico dei beni paesaggistici e identitari del vigente strumento di pianificazione paesaggistica regionale con il codice univoco BP8313), ricadente tra i comuni di Lanusei (F. 36, mm. 60, parte, e 268, parte) e Gairo (F. 29, mm. 631, parte, 636, parte, e 100, parte) e posto a circa 10.000 m a NE dalla turbina J01.*

2. OSSERVAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PRODOTTA

In relazione alla documentazione integrativa resa disponibile dal proponente, in riferimento al patrimonio archeologico, la stessa risulta conforme a quanto richiesto, con le precisazioni di seguito indicate. Per quanto concerne l'indicazione dei beni tutelati ope legis, il paragrafo 9 della relazione integrativa (Elaborato AM-RTC10003-a "Relazione archeologica – appendice integrativa") riporta un elenco di beni

44

MA



non archeologici che riprende sostanzialmente la Tabella allegata alla Relazione paesaggistica (par. 8 dell'elaborato AM-RTS10008-a "Relazione paesaggistica – appendice integrativa"). I beni presenti nell'elenco appena emarginato non possono essere considerati, pertanto, come elementi di valutazione per quanto attiene al settore disciplinare dell'archeologia considerato in questo paragrafo.

Risulta poi ambiguo il richiamo, riportato alle pp. 12-13 della "Nota di presentazione della documentazione integrativa per il progetto Boreas" (Elaborato AM-RTC10000), all'utilizzo di una linea AT esistente denominata "Arbatax-Flumendosa DD" per l'allacciamento alla RTN, e alla contestuale demolizione della contermina linea AT Arbatax-Lanusei. Tale soluzione progettuale non risulta valutata dal punto di vista dei potenziali impatti sul patrimonio archeologico, né se ne fa menzione in altri elaborati progettuali (anche integrativi) messi a disposizione del proponente. La documentazione relativa all'adeguamento della linea in argomento è invece presente tra gli allegati relativi all'ulteriore ampliamento dell'esistente parco eolico, denominato ABBILA, per cui la scrivente ha già richiesto documentazione integrativa con nota prot. 12791 del 30.08.2021.

Pertanto, il suddetto intervento non è valutabile in questo procedimento di VIA e non può essere, di conseguenza, parte del presente parere endoprocedimentale, pur apparendo lo stesso intervento come connesso al presente impianto industriale di produzione di energia elettrica.

La Relazione archeologica e l'allegata cartografia (costituita da Carta del potenziale archeologico – Elaborato AM-IAC10003-1_rev_1, Carta della visibilità dei suoli – Elaborato AM-IAC10003-2_rev_1 e Carta del rischio archeologico – Elaborato AM-IAC10003-3_rev_1) rese disponibili dal proponente individuano aree a rischio archeologico basso e medio.

Si osserva che a parere della scrivente Soprintendenza il grado di rischio archeologico sia da ritenere "medio" in luogo di "basso", laddove siano previsti movimenti di terreno piuttosto consistenti, come ad esempio nel caso della viabilità di accesso alla piazzola J01 e a quella di raccordo con la piazzola J04 o nel caso dei lavori riguardanti la realizzazione delle fondazioni delle turbine in progetto.

Per quanto concerne i fotoinserimenti delle nuove turbine (Elaborati AM-IAS10008-9a-f) e delle ulteriori opere previste, quali strade e piazzole ad esempio (Elaborati AM-IAS10008-9g-i), si rileva in primo luogo il notevole impatto visivo delle nuove opere in particolare sui seguenti monumenti: Nuraghe Gessitu, Nuraghe Accu, Nuraghe Antetaccu o Prantorgius, Nuraghe Cea Arcis e l'area archeologica di Punta Corongiu (nota peraltro già nella letteratura specialistica). A tal proposito è utile richiamare che attorno al nuraghe Cea Arcis, dislocato all'interno dell'esistente parco eolico, sorgono 2 turbine nel raggio di 500 m, che salgono a 6 se si estende il raggio a 1000 m. All'interno dello stesso buffer di 1000 m inoltre ricade una delle turbine dell'ulteriore ampliamento dell'esistente parco eolico, denominato ABBILA. Ancora, in relazione al medesimo monumento le simulazioni non rendono appieno l'effettivo impatto delle turbine già presenti e di quelle in progetto. Analoga conclusione può essere tratta per le simulazioni presentate per il nuraghe Gessitu. Inoltre, dalla disamina degli altri elaborati sopra richiamati relativi ai fotoinserimenti risulta che molti monumenti non sono stati raggiunti, rendendo di fatto non esaustive le simulazioni degli impatti visivi.

Tenuto conto di quanto finora illustrato e sulla base delle considerazioni effettuate si rileva che, per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico, la realizzazione delle nuove turbine, da intendersi come ulteriore ampliamento del parco eolico esistente, si inserisce in un settore di paesaggio, declinato nella sua componente archeologica e non solo, che fino ad oggi ha subito minime trasformazioni e risultando dunque quasi incontaminato.

Il limite settentrionale dell'area interessata dal progetto è costituito da una serie di alture (Punta Corongiu, Monte Longu, Pizzu de Gedili), quasi a formare una sorta di confine naturale tra questa porzione di territorio e quelle immediatamente contermini. A sottolineare l'importanza strategica dell'area, le alture sopra richiamate si contraddistinguono tutte per la presenza di strutture di tipo archeologico, spesso non

perfettamente inquadrabili in categorie definite e che costituiscono una componente precipua del territorio interno dell'Ogliastra.

Un ulteriore elemento che si può addurre alla riflessione è l'apparente assenza di testimonianze archeologiche o elementi di cultura materiale in dispersione superficiale nell'area interessata dal progetto. I dati finora noti permettono di ricostruire una frequentazione diacronica, apparentemente senza soluzione di continuità dall'età neolitica fino ad oggi, della porzione di territorio pressoché esterna all'area di sedime del parco esistente, fatta eccezione per il già citato nuraghe Cea Arcis, in agro di Ulassai.

Tuttavia, analizzando la cartografia storica e la toponomastica dell'area interessata sia dal parco eolico esistente, sia dall'ampliamento oggetto della presente valutazione, si possono ricavare ulteriori dati relativi all'utilizzo agricolo e pastorale, continuativo e persistente nel corso dei secoli, dell'area interessata dal progetto oggetto della presente valutazione, con qualche indizio circa uno sfruttamento in antico di isolati giacimenti di argilla come materiale da costruzione.

L'apparente assenza di beni archeologici noti nell'area presa in esame, unita anche alla sporadica presenza di stratificazioni di terreno presumibilmente di ridotta potenza, come parrebbe evincersi dalla documentazione fotografica prodotta in sede di elaborazione della documentazione di archeologia preventiva, potrebbe doversi imputare a cause ulteriori. Consultando la cartografia storica nell'apposita sezione del portale dedicato del sito della Regione Autonoma della Sardegna, attraverso una attenta analisi e dal confronto delle varie ortofoto ivi presenti, si può verificare come l'areale oggetto della presente valutazione sia stato interessato nei decenni passati da profonde trasformazioni del territorio (e di cui non si rinviene traccia agli atti d'archivio della scrivente). Con tutta probabilità a tali interventi potrebbe essere ascritto il depauperamento del registro e dei dati archeologici noti nell'areale preso in considerazione.

In conclusione, sulla scorta delle valutazioni e delle criticità finora esplicitate, si rileva che per l'area in esame si delinea un notevole impatto sul patrimonio archeologico (sia noto, caratterizzato da una serie di testimonianze ascrivibili a differenti epoche e funzioni, sia quello sepolto e altrimenti non ancora conosciuto), messo a rischio in considerazione dell'estensione e della notevole profondità degli interventi di scavo previsti.

Per i motivi sopra addotti pertanto l'ampliamento del parco eolico risulta connotato da forti criticità, tanto da non rendere compatibile la realizzazione delle opere per la tutela del relativo contesto di giacenza come sopra descritto, considerando che anche l'attivazione di una sorveglianza archeologica in corso d'opera potrebbe salvaguardare solo ulteriori beni di relativo interesse, ma non preservare il relativo contesto di giacenza come sopra descritto, che verrebbe comunque alterato irrimediabilmente dalle strutture industriali in progetto nel senso ugualmente sopra indicato.

Allegato B

Area funzionale Patrimonio Architettonico – Area funzionale Paesaggio

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

Si riconfermano i contenuti di cui al punto 1 "Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento" dell'allegato B al parere di questo Ufficio prot. n. 11227 del 16/11/2020, con le seguenti ulteriori precisazioni.

- Si richiama quanto già comunicato nell'Allegato A in merito al Decreto COREPACU n. 32 del 06/05/2022, mediante il quale è stato sottoposto alla disciplina di cui alla Parte II del D.Lgs 42/2004 il Nuraghe Ulei, peraltro già identificato dal PPR con il codice univoco BP8313. Da tale bene deriva il corrispondente vincolo ex lege ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera m) del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
- Con il Decreto COREPACU n. 49 del 28/06/2021, già trasmesso a codesta Direzione Generale in allegato alla nota di questo Ufficio prot. n. 12791 del 30/08/2021, sono state sottoposte alla tutela di cui alla Parte II del D.Lgs 42/2004 le opere dell'artista contemporanea Maria Lai costituenti il

MA

“Museo a cielo aperto”: Il Lavatoio, La Strada del rito, Le capre cucite, La scarpata, I libretti murati, L’arte ci prende per mano, La lavagna, Il volo del gioco dell’oca, Il Muro del groviglio, Il pastorello mattiniero con capretta, La casa delle inquietudini.

2. OSSERVAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PRODOTTA

Con riferimento al parere endoprocedimentale richiesto da codesta Direzione Generale, mediante la nota 15344 del 22/04/2022, ribadita la sopra indicata impossibilità di accedere al Portale VA del MiTE, esaminati gli elaborati integrativi trasmessi dalla società proponente, si comunicano le seguenti valutazioni e osservazioni inerenti alle criticità progettuali che permangono, per ciò che concerne le aree funzionali relative alla tutela architettonica e paesaggistica.

Dai fotoinserti prodotti (elaborati AM-IAS10008-9c, AM-IAS10008-9d, AM-IAS10008-9e, AM-IAS10008-9f) si rileva che tra i beni culturali sui quali il parco eolico esercita i maggiori impatti vi sono:

- Nuraghe de sa Teria (AM-IAS10008-9c, pagg. 7-8)
- Nuraghe Su Teriargiu o Arcu Addai (AM-IAS10008-9c, pagg. 11-12)
- Villaggio Nuragico Goddittorgiu (AM-IAS10008-9c, pagg. 13-14)
- Nuraghe de Seroni (AM-IAS10008-9d, pagg. 3-4)
- Nuraghe Arras (AM-IAS10008-9d, pagg. 5-6)
- Nuraghe de Accu (AM-IAS10008-9d, pagg. 9-10)
- Nuraghe Gessitu (AM-IAS10008-9d, pagg. 11-12)
- Nuraghe Ante Taccu (AM-IAS10008-9e, pagg. 3-4)
- Nuraghe Nurassolas (AM-IAS10008-9e, pagg. 11-12)
- Museo a Cielo aperto di Maria Lai: “Il Muro del groviglio” e “La Casa delle inquietudini” (AM-IAS10008-9e, pagg. 15-18)
- Nuraghe Fumia (AM-IAS10008-9f, pagg. 3-4)
- Nuraghe S’Ollastu Entosu (AM-IAS10008-9f, pagg. 5-6)
- Nuraghe Fumia (AM-IAS10008-9f, pagg. 3-4)
- Nuraghe S’Ollastu Entosu (AM-IAS10008-9f, pagg. 5-6)
- Nuraghe Cea Usasta (AM-IAS10008-9f, pagg. 7-8)

Si segnala infine un forte impatto visivo nei confronti del seguente elemento individuato dalla documentazione di progetto:

- P.ta Corongiu e relativa area di interesse archeologico (AM-IAS10008-9d, pagg. 7-8).

Si evidenzia che “considerato il rilevante numero di beni presenti e la loro collocazione spaziale - che non li vede distribuiti uniformemente sul territorio ma raggruppati in cluster [...] si è proceduto a selezionare, ai fini delle simulazioni fotografiche, dei punti di ripresa rappresentativi di tali gruppi” (si veda l’elaborato AM-RTC10000, par. 2.7).

Dalla lettura dell’elaborato AM-RTC10000 (si veda il par. 2.12) risulta che la demolizione completa dei plinti di fondazione degli aerogeneratori è stata ritenuta, dalla Società proponente, una soluzione “sensibilmente più impattante rispetto a quella di una demolizione parziale”, in quanto, tra gli altri motivi, è indicato che la demolizione integrale comporterebbe un “rischio di destabilizzazione dei substrati per l’effetto legato alla rimozione di una importante struttura massiva”, “prolungate ed eccessive produzioni di rumore, vibrazioni e polveri”, “necessità di maggiore approvvigionamento di materiale per assicurare il riempimento dei vuoti, con conseguente potenziale consumo di risorse non rinnovabili”.

La Società ha “ritenuto più opportuno demolire il manufatto fino ad una profondità minima di 1 m, come peraltro espressamente prescritto nell’Allegato 4 paragrafo 9 del DM 10/09/2010, ove si impone che la dismissione dell’impianto debba prevedere l’annegamento della struttura di fondazione in calcestruzzo sotto il profilo del suolo per almeno 1 m”.

MA

Dall'esame del modello 3D virtuale delle opere in progetto emerge con chiarezza che gli aerogeneratori sono posti sui crinali di un sistema di alture che genera una complessa rete di valli. Tale posizionamento delle pale fa sì che queste risultino visibili su un'area così vasta da interessare perfino un lungo tratto di costa, comprendendo tutto il sistema litoraneo sabbioso delle spiagge di Perd'e Pera, Museddu, Marina di Cardedu, Foddini e Foxi Bau Eni, interessando anche la punta su cui è ubicata la Torre di Bari.

Il modello non permette al contempo di valutare il reale impatto di tutto il sistema di produzione di energia elettrica, dato dalla sommatoria delle opere pertinenti ai vari parchi eolici ubicati nella stessa area che, si ricorda, sono: parco eolico "Ulassai", parco eolico "Maistu" (già realizzati e in corso di reblading), parco eolico "Abbila" e parco eolico "Bruncu e Niada". Tale impatto risulterebbe chiaramente maggiore.

3. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Tutto ciò premesso, richiamate e confermate le valutazioni già comunicate dalla scrivente Soprintendenza mediante il proprio precedente parere endoprocedimentale del 22/03/2021, si rileva che il parco eolico progettato per la produzione industriale di energia elettrica si relaziona al contesto come elemento aggiuntivo rispetto ai parchi eolici preesistenti, in un territorio che ha perso, nel relativo ambito già interessato dagli impianti per la produzione di energia eolica, la propria naturalità e la completa vocazione agro pastorale (a dimostrazione della pervasività che tali iniziative industriale comportano per il paesaggio da esse interessato), evidenziando di conseguenza come la realizzazione dell'ulteriore impianto eolico qui in esame comporterebbe il sacrificio di ulteriori ambiti naturali estesi (anche al di fuori dell'area fin qui industrializzata – v. aerogeneratori J01, J02, J03, J04, J05 e J06), caratterizzati anche dalla presenza di beni culturali diffusi.

Il progetto presenta quindi delle gravi criticità, che si riportano di seguito.

- Per quanto attiene all'impatto visivo di insieme, si ritiene che l'intervento tenda a soprassaturare il paesaggio seminaturale, agricolo e storico-culturale (andando ad occupare nuovo suolo anche all'esterno dell'areale già industrializzato – v. aerogeneratori J01, J02, J03, J04, J05 e J06), con una presenza sempre più solida ed invadente di elementi ad esso estranei, per natura e dimensione: l'impianto si presenta come un'espansione, con l'avanzamento del fronte e l'infittimento degli elementi esistenti, del parco eolico Ulassai-Maistu, del quale viene espansa notevolmente l'incidenza sul paesaggio, costituendo, in linea generale, una quinta sensibilmente più fitta e più alta di aerogeneratori, visibili a grande distanza.
- A tal proposito si deve evidenziare come sia stato scelto, per la collocazione del parco eolico progettato, non solo un sito prossimo all'esistente parco eolico (ciò avviene per soli quattro aerogeneratori – v. aerogeneratori J07, J08, J09 e J10), ma anche un'area che, estendendosi su un asse sud-nord, si discosta sensibilmente dagli impianti preesistenti, lungo la quale sono disposti pressoché allineati i restanti sei aerogeneratori.
Tale configurazione, oltre ad infittire l'impianto eolico preesistente, ne estende sensibilmente l'area di diretta influenza, proprio lungo la viabilità che costituisce uno dei principali punti di osservazione e godimento del circostante paesaggio naturale.
- Non si può inoltre non considerare, e valutare con preoccupazione, l'effetto cumulativo del progetto Boreas, oltre che con i preesistenti parchi eolici "Ulassai" e "Maistu", anche con "Abbila" e con "Bruncu e Niada", tutti concentrati nella medesima area geografica e con bacini di intervisibilità tra loro sovrapposti.
- Tutti gli aerogeneratori si collocano, inoltre, sulla zona sommitale delle numerose alture presenti in quest'area geografica, andando a costituire l'orizzonte percettivo di una vastissima area

circostante, il cui valore paesaggistico è dato da una straordinaria ricchezza di elementi naturali e storico-culturali (descritti anche nel già citato precedente parere di questa Soprintendenza, oltreché nell'allegato A, inerente alla tutela del patrimonio culturale archeologico).

Le Linee guida del 2006 di questo Ministero per l'inserimento paesaggistico degli interventi di trasformazione territoriale (Gli impianti eolici: suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica, pag. 32), risalenti nel tempo e quindi scritte per tipologie di impianti eolici di minore taglia rispetto a quelli odierni (i cui aerogeneratori raggiungono l'altezza massima di ben 206 m), indicano, in modo sempre attuale, che "L'impatto visivo di un impianto eolico dipende fortemente dalla sua ubicazione. Un impianto eolico situato sulla cresta di una collina ha un impatto visivo certamente maggiore di un impianto situato a valle e potrà essere percepito come un'aggressione da parte degli abitanti del villaggio sottostante. Ogni elemento verticale osservato dal basso appare imponente, impressionante".

- L'intrusività dell'impianto ed il contrasto che esso crea con i valori paesaggistici e culturali tutelati si acuisce in particolare dove esso interferisce con gli elementi che storicamente hanno determinato peculiarità del paesaggio o hanno creato sistemi di controllo e gestione territoriale, oggi riconosciuti come beni culturali e beni paesaggistici o identitari dalle normative di settore, interrompendone i legami visivi o generando significative alterazioni delle delicatissime situazioni di contesto, già abbondantemente compromesse, come peraltro rappresentato anche nell'allegato A del presente parere. La condizione di tali beni è, quindi, assolutamente da salvaguardare nei valori tuttora presenti.
- Per quanto concerne lo sfruttamento di suoli nelle aree dagli accentuati valori naturali, posto che gli interventi prevedono la realizzazione di nuovi tratti di viabilità, disboscamento, scavi e sbancamenti, realizzazioni di fondazioni con opere completamente irreversibili, e pertanto in grado di alterare in modo permanente il paesaggio, condizionandone l'utilizzo per funzioni che necessitano esclusivamente dello strato di terra che sarà sovrapposto alle fondazioni lasciate nel terreno (cfr. quanto più sopra rilevato attraverso l'esame della documentazione integrativa), si ritiene che il progetto non possa dirsi compatibile con le norme del PPR relative alle "aree naturali e subnaturali" e "alle aree seminaturali", e pertanto non sia in possesso dei requisiti di legittimità necessari per la propria realizzazione, né in grado di garantire la tutela e la fruizione paesaggistica dell'area. Si ricorda che in tali aree, ai sensi degli artt. 22-27 delle NTA del PPR, è vietato "qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica", e che ai sensi dell'art. 14 "le disposizioni del piano paesaggistico sono immediatamente efficaci per i territori comunali in tutto o in parte ricompresi negli ambiti di paesaggio costiero", come quello di Jerzu.
- Si ritiene utile evidenziare in questa sede la concreta possibilità che l'impianto eolico, ubicato in zone caratterizzate dalla presenza di vaste aree verdi, possa compromettere l'efficacia degli interventi di lotta antincendio con mezzi aerei, costituendo, per quanto di competenza di questo Ufficio, una concreta minaccia al paesaggio naturale e al patrimonio storico-culturale. Si veda in proposito anche la nota RAS prot. n. 19158 del 10/08/2021, agli atti di questa Soprintendenza al prot. n. 1540 del 10/02/2022, che ben illustra le problematiche connesse all'interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio nelle aree occupate da impianti eolici di grossa taglia, evidenziando peraltro come "gli stessi incendi, infatti, per varie e complesse ragioni, stanno assumendo caratteristiche dimensionali tali da rappresentare forse la maggiore minaccia per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂".

In conclusione, considerato complessivamente il posizionamento del parco eolico e verificato che ciascuno degli aerogeneratori è collocato in posizione da interferire in modo concreto con la tutela di beni paesaggistici o culturali e che anche ampie porzioni di viabilità e di opere accessorie presentano le medesime criticità, si ritiene che il progetto, in ogni suo elemento, presenti delle notevoli criticità in relazione agli ambiti di tutela trattati.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali (anche integrativi come sopra descritti) e lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto e facendo seguito anche ai pareri precedentemente espressi, considerate le criticità sopra esposte negli allegati A e B, esprime parere negativo in merito alla realizzabilità dell'intervento e comunica che le problematiche segnalate non possono essere superate con prescrizioni o modifiche progettuali che non prevedano la completa riprogettazione dell'impianto.

Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni che vorrà assumere in merito codesta Direzione Generale.

Allegati:

- Decreto COREPACU n. 32 del 06/05/2022 di dichiarazione di interesse culturale del bene denominato *Nuraghe Ulei*.

VISTO il Decreto COREPACU n. 32 del 06/05/2022 di dichiarazione di interesse culturale del bene denominato *Nuraghe Ulei*.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 21550 dell'8/06/2022, ha chiesto nuovamente alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna di esprimere il proprio parere endoprocedimentale definitivo.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 24008 del 24/06/2022, ha chiesto nuovamente alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna di esprimere il proprio parere endoprocedimentale definitivo.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna**, con nota prot. n. 23984 del 28/06/2022, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi:

< In riferimento alla nota prot. n 17336 del 10/05.2022, acquisita da questo Ufficio con prot. n. 17391 del 12/05/2022, con la quale si richiede il parere endoprocedimentale relativo al progetto che prevede la realizzazione di un parco eolico e relative opere connesse nei comuni di Jerzu e Ulassai, si comunica quanto segue.

Nella prima fase di valutazione del progetto questo Ufficio non era stato coinvolto ufficialmente, in quanto il progetto presentato non aveva tenuto conto, nel SIA, nella Sintesi Non Tecnica, nella Relazione paesaggistica e nella Relazione archeologica, dei comuni della Provincia Sud Sardegna (Esterzili, Escalaplano, Seui e Villaputzu) ricadenti nell'ambito distanziale stabilito dal DM 10/09/2010 (Allegato, punto 14.9, lett. c, e Allegato IV, paragrafo 3.1, punto b, e paragrafo 3.2 punto 3) che, in base alla altezza degli aerogeneratori, corrisponde a una buffer zone di 10.300 m; di conseguenza non erano stati considerati negli elaborati prodotti i beni ricadenti nei territori comunali di Esterzili, Escalaplano, Seui e Villaputzu. Di conseguenza non è stato prodotto da questo Ufficio il parere endoprocedimentale e non erano stati delineati i profili di tutela e i vincoli riguardanti il patrimonio culturale gravanti nelle aree interessate.

Vista la documentazione integrativa pubblicata sul sito internet del MiTE all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7759/11258>; tenuto conto dell'impossibilità di accedere al portale dedicato all'interno del sito del MiTE dal 06/04/2022 al 05/05/2022, così come anche

50

MA



da comunicazione di codesta Direzione Generale in indirizzo (rif. prot. 17336 del 10/05/2022) questa Soprintendenza fornisce di seguito il proprio contributo istruttorio ai punti A e B, relativi, rispettivamente alla tutela del patrimonio archeologico e alla tutela del patrimonio architettonico e del paesaggio e il parere endoprocedimentale di competenza.

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

A1.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

- Comune di Escalaplano: Complesso archeologico di Is Clamoris, sottoposto a vincolo diretto con D.D.R. n. 48 del 10.04.2014, distante circa 9,9 km a NO del parco (aerogeneratore J 06);

A1 b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

Inoltre, sono noti dai dati d'archivio agli atti di quest'Ufficio i seguenti siti e aree a rischio archeologico ubicati entro i 10,3 km di distanza (buffer zone) nei comuni di competenza della Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna:

- Comune di Escalaplano: nuraghe e villaggio Fumia, situati a circa 9,7 km a N del parco (aerogeneratore J 06);

A1 c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

Entro i 10,3 km di distanza (buffer zone) nei comuni di competenza della Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna sono noti i seguenti siti:

- Comune di Esterzili
 - Nuraghe Soperi, (PUC del Comune di Esterzili 1999 n. 44), distante circa 8,80 km a O del parco (aerogeneratore J 06);
 - Villaggio Nuragico Funtana Manna, (PUC del Comune di Esterzili 1999 n. 21), distante circa 9,18 km a O del parco (aerogeneratore J 06);
 - Villaggio Nuragico S'Omixedda, (PUC del Comune di Esterzili 1999 n. 27), distante circa 9,90 km a O del parco (aerogeneratore J 06);
 - Villaggio nuragico Su Accili Mannu, (PUC del Comune di Esterzili 1999 n. 26), distante circa 8,95 km a a O del parco (aerogeneratore J 06);
 - Villaggio nuragico e abitato romano di Cuccureddi, (PUC del Comune di Esterzili 1999 n. 12 e 68), distante circa 10,3 km a O del parco (aerogeneratore J 06);
 - Villaggio nuragico Perda Serràu, (PUC del Comune di Esterzili 1999 n. 24), distante circa 9,93 km a O del parco (aerogeneratore J 06);
 - Villaggio nuragico Su Erdoni, (PUC del Comune di Esterzili 1999 n. 37), distante circa 8,30 km a O del parco (aerogeneratore J 06);
 - Nuraghe Su Nuraxeddu, (PUC del Comune di Esterzili 1999 n. 46), distante circa 9,58 km a O del parco (aerogeneratore J 06);
 - Villaggio nuragico Su Scivu, (PUC del Comune di Esterzili 1999 n. 25), distante circa 8,60 km a O del parco (aerogeneratore J 06);
 - Tomba di giganti Genna 'e Cussa I, (PUC del Comune di Esterzili 1999 n. 60), distante circa 8,60 km a O del parco (aerogeneratore J 06);
 - Tomba di giganti Genna 'e Cussa II, (PUC del Comune di Esterzili 1999 n. 60), distante circa 8,62

km a O del parco (aerogeneratore J 06);

- Tomba di giganti Genna 'e Cussa III, (PUC del Comune di Esterzili 1999 n. 60), distante circa 8,60 km a O del parco (aerogeneratore J 06);
- Villaggio nuragico Goddiorxu, (PUC del Comune di Esterzili 1999 n. 28), distante circa 8,77 km a O del parco (aerogeneratore J 06);
- Abitato romano e chiesa in rovina di Santa Caterina, (PUC del Comune di Esterzili 1999 n. 75 e n. 86), distante circa 9,30 km a W dalla pala J06 del parco;
- Abitato romano di Medada, (PUC del Comune di Esterzili 1999 n. 76), distante circa 9,28 km a O del parco (aerogeneratore J 06);
- Abitato romano di Su Pulixi, (PUC del Comune di Esterzili 1999 n. 74), distante circa 9,65 km a O del parco (aerogeneratore J 06);

- Comune di Seui

- Nuraghe Su Ollastu Entosu, distante circa 9,88 km a S-O del parco (aerogeneratore J 06);
- Nuraghe Monte Sa Colla, distante circa 9,94 km a S-O del parco (aerogeneratore J 06);
- Nuraghe Casteddu 'e Trezza, distante circa 6,98 km a N-O del parco (aerogeneratore J 06);
- Nuraghe Salei, distante circa 8,35 km a O del parco (aerogeneratore J 06);

A 2. ESPLICAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

Il territorio di competenza di questa Soprintendenza risulta solo coinvolto marginalmente all'interno del buffer di cui al DM 10 settembre 2010. Pertanto, questo contributo istruttorio è di completamento al fine di ricostruire il quadro del patrimonio archeologico, e risulta di supporto rispetto al parere maggiormente cogente della soprintendenza consorella competente sul territorio della provincia di Nuoro.

Vista la distanza tra le opere in progetto e la situazione geomorfologica del territorio, l'impatto visivo sui singoli beni insistenti nell'areale di competenza risulta poco rilevante. Tuttavia non può non rilevarsi che l'impianto si presenta come un'espansione del parco eolico Ulassai-Maistu, del quale dovrà essere considerato l'effetto cumulativo nell'impatto visivo.

La proposta progettuale, oltre ad ampliare l'impianto eolico preesistente, ne estende sensibilmente l'area di diretta influenza, in un contesto ad altissima presenza di siti archeologici che conserva praticamente immutate le sue caratteristiche strutturali legate a dinamiche di occupazione del territorio risalenti fino ad età preistorica e protostorica: Tale occupazione si manifesta oltre che con le varie emergenze archeologiche, con aree di dispersione del materiale in superficie non visibili sul soprasuolo, che corroborano l'idea di una intensità insediativa dell'areale significativa.

A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Sotto il profilo della tutela archeologica, si rileva che vista la distanza tra le opere in progetto e la situazione geomorfologica del territorio, l'impatto visivo sui singoli beni insistenti nell'areale di competenza risulta poco rilevante. Tuttavia si rileva che l'impianto si presenta come un'espansione del parco eolico Ulassai-Maistu, del quale dovrà essere considerato l'effetto cumulativo nell'impatto visivo.

Questo contributo istruttorio è di completamento al fine di ricostruire il quadro del patrimonio archeologico del territorio di riferimento, e risulta di supporto rispetto al parere maggiormente cogente della soprintendenza consorella competente sul territorio della provincia di Nuoro.

B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.a. Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze
Nessuna

MA



B.1.b. Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze

Nessuno

B.1.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione

Nessuno

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Il territorio di competenza di questa Soprintendenza risulta solo coinvolto marginalmente all'interno del buffer di cui al DM 10 settembre 2010. Pertanto, questo contributo istruttorio è di completamento al fine di ricostruire il quadro del patrimonio culturale e paesaggistico, e risulta di supporto rispetto al parere maggiormente cogente della soprintendenza consorella competente sul territorio della provincia di Nuoro.

Vista la distanza tra le opere in progetto e la situazione geomorfologica del territorio, l'impatto visivo sui singoli beni insistenti nell'areale, se nei confronti dei singoli beni di natura archeologica di competenza risulta poco rilevante, per ciò che concerne gli elementi formanti il paesaggio naturale si rileva che l'impianto in esame si presenta come un'espansione del parco eolico Ulassai-Maistu, del quale dovrà essere considerato l'effetto cumulativo nell'impatto visivo.

La proposta progettuale, oltre ad ampliare l'impianto eolico preesistente, ne estende sensibilmente l'area di diretta influenza, in un contesto ad altissimo pregio paesaggistico, costituito dagli altipiani tabulari che costituiscono il territorio dei comuni di Seui, Esterzili ed Escalaplano che conservano le proprie caratteristiche strutturali legate a dinamiche di occupazione del territorio, legato all'attività agropastorale: Tale territorio costituisce un margine verso l'area dei Tacchi ogliastrini, interessati appunto dall'altro parco citato; l'atmosfera semi-naturale di questi territori verrebbe intaccata dalla presenza, se pur distante, degli ulteriori aerogeneratori previsti nel presente progetto proprio in virtù del fatto che l'impianto si aggiunge agli impatti prodotti dal parco eolico Ulassai-Maistu; inoltre, data la collocazione degli aerogeneratori sui crinali o comunque nei punti sommitali delle alture, anche dal territorio di Villaputzu e, segnatamente, dalle marine (Capo S. Lorenzo, spiaggia di Quirra) si subirebbe un impatto difficile da sostenere, dato il grado di naturalità manifestato dal sistema costiero citato; il suddetto grado di qualità paesaggistica del profilo costiero di quest'area della Sardegna sud orientale è composto dal profilo dei monti, dai vasti spazi boscati dei pendii e dalla linea litorale caratterizzata da ampie spiagge: l'interferenza dei nuovi elementi proposti snatura e squalifica il paesaggio descritto.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI

Sotto il profilo della tutela paesaggistica, si rileva che vista la distanza tra le opere in progetto e la situazione geomorfologica del territorio, l'impatto percettivo sugli scenari dotati di grande naturalità e legati ad un paesaggio legato all'attività agropastorale risulta sensibilmente rilevante.

Infatti, uno degli elementi detrattori che non può essere ignorato e del quale bisogna tenere conto è che l'impianto si presenta come un'espansione del parco eolico Ulassai-Maistu che dal punto di vista dell'impatto percettivo può essere considerato come un unico elemento detrattore del paesaggio consolidato del quale dovrà essere considerato l'effetto cumulativo nell'impatto visivo.

Questo contributo istruttorio è di completamento al fine di ricostruire il quadro del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio di riferimento, e risulta di supporto rispetto al parere maggiormente cogente della soprintendenza consorella competente sul territorio della provincia di Nuoro.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'esprimere forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli

53

MA



elaborati tecnici e relazionali trasmessi, ed esprime parere negativo alla presente proposta, rimanendo a disposizione per la valutazione di alternative progettuali in grado di superare le criticità esposte.

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:

- area funzionale patrimonio archeologico: dott.ssa Gianfranca Salis, e-mail: gianfranca.salis@beniculturali.it; dott. Enrico Trudu, e-mail: enrico.trudu@beniculturali.it);
- area funzionale paesaggio e beni architettonici: arch. Paolo Margaritella, e-mail: paologiovanni.margaritella@beniculturali.it >.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico di questa Direzione generale ABAP, sono stati, comunque, informati per le vie brevi il 30/06/2022 dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, Tutela del paesaggio, della Direzione generale ABAP in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il suddetto parere endoprocedimentale del 28/06/2022 per le Aree funzionali Patrimonio archeologico e Patrimonio architettonico, evidenziando, pertanto, di rimanere in attesa della trasmissione dei relativi contributi istruttori definitivi come chiesti con la nota del 22/04/2022 sopra citata.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 24798 del 01/07/2022, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota di codesto Servizio V prot. n. 15344 del 22.04.2022, esaminata la documentazione pubblicata sul sito Internet del MiTE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Sassari e Nuoro e dalla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna con i propri pareri endoprocedimentali prot. n. 6791 del 25.05.2022 e n. 23984 del 28.06.2022, acquisiti agli atti di questa Direzione Generale rispettivamente con prot. n. 19769 del 25.05.2022 e n. 24491 del 30.06.2022, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Nei richiamati pareri endoprocedimentali, la suddetta Soprintendenza di Sassari e Nuoro ha sottolineato come dell'opera in progetto vada considerato l'effetto cumulativo con i preesistenti parchi eolici "Ulassai" e "Maistu" e con i progetti in valutazione "Abbila" e "Bruncu e Niada", "tutti concentrati nella medesima area geografica e con bacini di intervisibilità tra loro sovrapposti". Per quanto concerne la tutela archeologica, ha valutato che "la realizzazione delle nuove turbine, da intendersi come ulteriore ampliamento del parco eolico esistente, si inserisce in un settore di paesaggio, declinato nella sua componente archeologica e non solo, che fino ad oggi ha subito minime trasformazioni" e che l'opera in progetto comporterebbe "un notevole impatto sul patrimonio archeologico (sia noto, caratterizzato da una serie di testimonianze ascrivibili a differenti epoche e funzioni, sia quello sepolto e altrimenti non ancora conosciuto), messo a rischio in considerazione dell'estensione e della notevole profondità degli interventi di scavo previsti", pertanto la sua realizzazione non sarebbe compatibile con la tutela del contesto archeologico, che ne risulterebbe irrimediabilmente alterato.

La suddetta Soprintendenza di Cagliari, Oristano e Sud Sardegna – il territorio di competenza della quale risulta coinvolto solo marginalmente dal progetto in esame all'interno del buffer di cui al DM 10/09/2010 – ha valutato altresì che "la proposta progettuale, oltre ad ampliare l'impianto eolico preesistente, ne estende sensibilmente l'area di diretta influenza, in un contesto ad altissima presenza di siti archeologici che conserva praticamente immutate le sue caratteristiche strutturali legate a dinamiche di occupazione del territorio risalenti fino ad età preistorica e protostorica. Tale occupazione si manifesta oltre che con le varie emergenze archeologiche, con aree di dispersione del materiale in superficie non visibili sul soprasuolo, che corroborano l'idea di una intensità insediativa dell'areale significativa".

MA



f

Ciò considerato, per quanto di competenza, questo Servizio concorda con le Soprintendenze territorialmente competenti nell'esprimere parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalle stesse Soprintendenze nel parere endoprocedimentale citato in premessa e sopra sintetizzate.

Si fa presente che, qualora il parere negativo espresso fosse oggetto di revisione per successive, superiori determinazioni, l'elevato rischio per la tutela del patrimonio archeologico sopra rappresentato richiede in ogni caso la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al DPCM 14.02.2022 >.

CONSIDERATO che il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 25216 del 06/07/2022, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< Con riferimento alla procedura in oggetto, in riscontro alla nota di codesto Servizio V prot. n. 15344 del 22/04/2022, vista la documentazione integrativa pubblicata sul sito del MITE e visti i pareri endoprocedimentali espressi rispettivamente dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 6791 del 25/05/2022 e dalla Soprintendenza ABAP per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 23984 del 28/06/2022, per quanto di competenza di questo Servizio III, si concorda con le valutazioni espresse dalle Soprintendenze >.

CONSIDERATO, anche, che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante "Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio: ... Area vasta di Ulassai: ... [ID_VIP: 5814]", auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime, come di seguito si trascrive integralmente: "Con riferimento all'oggetto, questa Direzione Generale intende porre all'attenzione della Commissione VIA una problematica emersa nell'ambito delle istruttorie di competenza relative alle procedure di VIA sia statali che regionali in materia di impianti eolici di grossa taglia. Nel corso degli ultimi due anni, sono state presentate sia a questa Direzione Generale che al MITE, diverse istanze relative alla realizzazione di grossi impianti eolici, che si stanno concentrando soprattutto in alcuni areali della Sardegna, già interessati dalla presenza di impianti di questa tipologia, con evidente effetto di cumulo in relazione ai potenziali impatti (per una verifica dello stato attuale degli areali interessati si segnala il database con WebGIS del GSE che contiene la localizzazione e i dati relativi degli impianti eolici - tra gli altri - in esercizio, filtrabili per localizzazione geografica, fonte, potenza, ecc., molto utile per analisi di contesto https://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti_Internet.html). Gli areali al momento maggiormente interessati sono i seguenti: 1. nell'area vasta di Bitti risultano attualmente in istruttoria di VIA statale 74 aerogeneratori di grande taglia. A questi si aggiungono 7 aerogeneratori di un impianto in procedura di VIA regionale; 2. nell'area vasta di Ulassai è già presente e in esercizio un impianto eolico costituito da 57 (48+9) aerogeneratori di grande taglia. A questi si aggiungerebbero i 10 aereogeneratori del progetto BOREAS (ID 5814) e gli 8 aereogeneratori del progetto ABBILA (ID 5276), entrambi attualmente in fase istruttoria con VIA nazionale; 3. nell'area vasta di Siurgus Donigala sono già presenti e in esercizio alcuni impianti, ubicati nei comuni di San Basilio e Siurgus Donigala, per un totale di 29 aereogeneratori. Risultano inoltre attualmente in istruttoria di VIA statale 14 aereogeneratori del progetto Bruncu e Niada (ID 5762) e ulteriori 14 aereogeneratori del progetto Pranu Nieddu (ID 6003), oltre ad altri 10 aereogeneratori oggetto di istruttoria con VIA regionale. Si sottolinea inoltre che nell'area di riferimento sono stati installati un numero elevatissimo di piccoli eolici, come si può osservare anche dal WebGIS del GSE di cui sopra; 4. nell'area vasta di Tula è già presente e in esercizio un impianto eolico costituito da 68 (28+40) aerogeneratori di grande taglia. A questi in prospettiva si aggiungerebbero i 9 aerogeneratori del progetto Ischinditta (ID 5371) e gli 11 aereogeneratori del progetto ALAS (ID 5724), entrambi attualmente in istruttoria di VIA statale; 5.

55

MA



✶

nell'area vasta di Sassari e Porto Torres sono attualmente in istruttoria con VIA nazionale 6 aereogeneratori (ID 5084) e 14 aereogeneratori del progetto Sa Corredda (ID 5954), oltre a numerosi altri già in esercizio, come si può osservare anche dal WebGIS del GSE di cui sopra. Un aspetto emerso in istruttoria, che spesso non viene esaminato e/o affrontato in maniera adeguata, è quello relativo alla problematica della interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio negli areali dove sono presenti/in progetto impianti di questa tipologia, fatto peraltro segnalato da alcuni dei Servizi territoriali degli ispettorati del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) nei contributi trasmessi singolarmente per ciascuna pratica. Tale aspetto richiede valutazioni più estese e di carattere complessivo, in grado di bilanciare i benefici legati allo sviluppo delle rinnovabili con i rischi associati agli incendi boschivi. Gli stessi incendi, infatti, per varie e complesse ragioni, stanno assumendo caratteristiche dimensionali tali da rappresentare forse la maggiore minaccia per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, oltre che costituire, come ovvio, una problematica ambientale, sociale ed economica che richiede, da parte di tutti, la massima e prioritaria attenzione. La presenza, in ampie aree di territorio, di boschi e superfici caratterizzate da macchia mediterranea - e quindi da enormi quantitativi di biomassa - le condizioni anemologiche e climatiche di tali areali (ma in generale del territorio regionale), costituiscono condizioni di rischio in grado di determinare in caso di inneschi potenziali gravissime ripercussioni sulla sicurezza dei territori, degli insediamenti abitati ivi presenti, della fauna e delle attività produttive. Questa Direzione Generale evidenzia che, come anche nei recenti eventi di incendio avvenuti nel territorio isolano, l'utilizzo di mezzi aerei costituisce molto spesso l'unico strumento di contrasto attivo dei fronti e pertanto, anche per motivazioni di pubblica sicurezza e protezione civile, si ritiene che, in questo momento, sia prioritario e indifferibile, da parte di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione del territorio, garantire le condizioni di massima operabilità ditali mezzi. Questa Direzione Generale, rimanendo a disposizione per eventuali confronti, auspica pertanto che le problematiche segnalate vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime. Distinti saluti >.

CONSIDERATO che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante "Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio: ... Area vasta di Ulassai: ... [ID_VIP: 5814]", per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell'area vasta interessata, oggetto di vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42/2004 e delle previsioni e prescrizioni "... di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ..." del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell'Assetto ambientale, il Proponente, ha condotto specifici studi in merito alle aree entro le quali sarebbero ulteriormente impedito l'utilizzo di aerei per la lotta antincendio nell'ambito del proprio progetto denominato "ABBILA" [ID_VIP: 5276], evidenziando che la realizzazione degli aerogeneratori esterni al sito di impianto eolico esistente (progetti ULASSAI e MAISTU) determina l'incremento sensibile delle aree precluse per tale attività:




Figura 9 – Aree di non operatività dei velivoli antincendio

(da elaborato integrativo del progetto **ABBILA** [ID-VIP: 5276] "Nota di presentazione della documentazione integrativa per il progetto Abbila" – n. AM-RTC 10000, figura n. 9, p. 52 – Legenda: **ARANCIONE** = aree impedito progetto **ABBILA**; **VIOLA** = aree impedito progetto **BOREAS**; **GRIGIO** = aree impedito progetti **ULASSAI** e **MAISTU**)

CONSIDERATO, pertanto, che il Proponente ha verificato, anche se nel diverso e proprio progetto denominato "ABBILA", la necessità evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e che questo fattore costituisce un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali", il cui art. 1, Principi, sancisce che "1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future".

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-quater, Principio dello sviluppo sostenibile, del D.Lgs. n. 152

MA

del 2006: "1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione") e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l'impianto eolico industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantire comunque la lotta antincendio con i mezzi aerei), anche nel senso indicato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e di Nuoro del 25/05/2022 (v. paragrafo 3), sopra riportato integralmente, e con il presente parere tecnico istruttorio.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell'Ambiente**, con nota prot. n. 16163 del 24/06/2022, ha trasmesso le proprie nuove osservazioni in merito alla documentazione integrativa inoltrata dal Proponente.

< In riferimento alla procedura in oggetto, vista la nota prot.n. 49049 del 21.04.2022 (prot. D.G.A. n. 10183 di pari data), con la quale il Mi.T.E. ha comunicato l'avvio di una nuova fase di consultazione del pubblico ai sensi dell'art. 24, co. 5, del vigente D.Lgs. 152/2006, ed esaminata la documentazione integrativa depositata dalla Proponente, la Direzione Generale dell'Ambiente, sulla base dell'istruttoria condotta dal Servizio V.I.A., e dei contributi trasmessi da altre Direzioni Generali, Enti e Agenzie regionali, elencati in calce ed allegati alla presente nota per pronta visione, ha predisposto le osservazioni di seguito illustrate:

1. come rilevato dal C.F.V.A. - Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Lanusei, con nota prot. n. 26518 del 08.06.2022 (Prot. D.G.A. n. 14400 di pari data), gli interventi comportano la trasformazione permanente di ampie porzioni di bosco che richiedono la predisposizione di un progetto di compensazione, ai sensi dell'art. 21, co.1 della L.R. 8/2016 e della Delib.G.R. n. 11/21 del 2022. Inoltre, sulla base della relazione floristica vegetazionale integrativa (elaborato AM-RTS10010-a), si desume una stima complessiva di vegetazione sottratta consistente in:

- 1.1 circa 7.000 m2 di macchia mediterranea;
- 1.2 n. 3.342 esemplari espianati, di cui n. 119 arborei con altezza superiore ai 4 m (di questi, gran parte legati all'installazione dell'aerogeneratore J07);
- 1.3 circa 46.000 m2 di gariga;
- 1.4 n. 33 esemplari di ginepro (*Juniperus oxycedrus*), inserita tra le specie di interesse dalle N.T.A del P.P.R.

2. il Servizio V.I.A., ritiene che gli interventi compensativi proposti, correlati agli impatti sulla vegetazione, che prevedono:

- 2.1 "compensazione della perdita dei circa 2.500 m2 di macchia alta a corbezzolo connesso alla realizzazione del progetto "ABBILA". Come previsto dal citato progetto, verranno impiegate le specie *Quercus ilex* e *Arbutus unedo*, in numero complessivo non inferiore alle 1000 unità per ettaro (Figura 50, in azzurro)";
- 2.2 "compensazione della perdita dei circa 6.644 m2 di macchia alta a corbezzolo per la realizzazione del progetto "BOREAS" con interventi per circa un ettaro (non è specificato il numero di nuove piante ed il sesto d'impianto). Come indicato all'interno della relazione botanica allegata al SIA, in tutto il territorio si riscontra la potenzialità per la serie

58

MA



sarda, termomesomediterranea del leccio che ha come tappa matura l'associazione *Prasio majorisQuercetum ilicis*, all'interno della quale può essere identificata la sub-associazione tipica per le aree con terreni silicei, come quelli sui quali ricade l'intero progetto, che si distingue dalla subassociazione *quercetosum virgiliana*, dei terreni calcarei, presente sui rilievi carbonatici. Tali tipologie di vegetazione boschiva risultano completamente assente nelle superfici interessate dalle opere, interamente occupate da cenosi di sostituzione. Appare quindi opportuno identificare nella specie *Quercus ilex* (leccio) l'elemento arboreo principale da impiegare per le iniziative di riforestazione compensativa da porre in essere. Al fine di rispettare le naturali dinamiche vegetazionali del sito e favorire l'affrancamento degli esemplari arborei messe a dimora, si prevede inoltre l'utilizzo della specie alto-arbustiva *Arbutus unedo* (corbezzolo) e della specie di pregio *Juniperus oxycedrus* (ginepro rosso) come elementi floristici integrativi" (costo stimato 25.000 €),

- 2.3 siano insufficienti a garantire una congrua compensazione degli impatti generati. Inoltre, preso atto che la Proponente ha scelto di procedere ad una valutazione ambientale separata per i due progetti limitrofi (Abbila e Boreas), non si ritiene corretto considerare l'intervento di compensazione già previsto per il progetto Abbila nell'ambito della presente procedura;
3. in relazione al rischio incendi boschivi, data la vasta estensione complessiva che scaturirebbe dalla realizzazione del parco eolico in oggetto, cumulata a quella già interessata dal parco eolico esistente, e note le problematiche innescate dalla presenza di torri di simile altezza sulla possibilità di effettuare gli interventi antincendio con mezzi aerei, si richiama la nota prot. D.G.A. n. 19158 del 10.08.2021, già trasmessa a codesto Ministero, che si allega per pronta visione;
4. con riferimento al piano di dismissione revisionato (elaborato AM-RTC10005_rev_1) si riporta: "nell'ottica di assicurare il buon esito delle predette operazioni di ripristino ambientale sarà garantita la manutenzione delle opere di verde per un periodo di un anno dal termine delle operazioni di ripristino". A tal proposito, si ritiene che la manutenzione debba essere garantita per un periodo minimo di tre anni a seguire dal completamento delle attività di dismissione, e che debba essere supportata da professionisti esperti del settore;
5. restano valide, inoltre, le seguenti osservazioni presenti nella precedente nota trasmessa da questa Direzione Generale (prot. D.G.A. n. 12983 del 31.05.2021), in quanto non riscontrate adeguatamente dal Proponente:
- 5.1 1.f.: "per quanto riguarda la conformità del progetto con gli strumenti di tutela vigenti al momento della presentazione dell'istanza, si rimanda alle note degli Enti competenti, allegata alla presente"; in particolare, non è stato fornito alcun riscontro a quanto riportato nella nota prot. n. 1401/2002 del 05.05.2021 del Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna Centrale;
- 5.2 2.a-b: per quanto attiene agli interventi di ripristino delle piazzole per lo scarico delle pale e per le piazzole di supporto, agli interventi di regimazione idraulica, non trattati nella relazione AM-RTS10010-a Relazione floristico vegetazionale - appendice integrativa a cui il Proponente rimanda;
- 5.3 2.d: in merito al mancato rispetto delle interdistanze tra gli aerogeneratori indicate dall'All. E alle Direttive Regionali che, anche prescindendo da valutazioni inerenti alla produttività, comportano criticità per altri aspetti, quali impatto paesaggistico (effetto selva), interferenza con l'avifauna;
- 5.4 2.e: relativamente alla durata del monitoraggio e manutenzione delle opere a verde

MA



post dismissione dell'impianto, come già riportato al punto 3, si ritiene opportuno estendere il periodo a 3 anni;

5.5 7: "per quanto riguarda gli impatti sulla vegetazione, nel ribadire la necessità di una valutazione complessiva dei progetti "BOREAS" e "ABBILA", si rileva la mancata quantificazione degli esemplari arborei e arbustivi che saranno eliminati per la realizzazione delle opere in progetto e l'assenza di un relativo intervento di compensazione, commisurato alle superfici interessate e sottratte alla vegetazione naturale, pari a 4,6 ha in fase di realizzazione e 2,8 ha in fase di esercizio per il solo progetto "BOREAS". Si ritiene importante, proprio perché le aree sono caratterizzate per larghi tratti da assenza di vegetazione naturale o forestazione produttiva con specie alloctone in fase di espanto (*Pinus nigra*) e, peraltro, risultano gravate da vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/23, proporre un progetto di recupero e reinserimento progressivo delle specie autoctone caratteristiche del contesto, valutando tale prospettiva anche in relazione alla mitigazione degli effetti sulla componente fauna (soprattutto avifauna e chiroterofauna)". Si dà atto dell'analisi di dettaglio contenuta nella Relazione floristico-vegetazionale integrativa, tuttavia, non si concorda sulla valutazione degli impatti generati, sminuiti dal Proponente, e sulla congruità degli interventi compensativi, come peraltro rilevato dal competente Ispettorato Ripartimentale di Lanusei con la summenzionata nota, che si allega per pronta visione;

6. [I]n merito al Piano di Monitoraggio Ambientale, si rimanda alla nota allegata dell'A.R.P.A.S. - Dipartimento Nuoro e Ogliastra;
7. per quanto riguarda gli impatti relativi ai campi elettromagnetici ed alle emissioni sonore nelle fasi di cantiere, il Servizio Agenti Fisici dell'A.R.P.A.S., con nota prot. n. 19236 del 10.06.2022, rileva il non completo adempimento a quanto richiesto con precedente nota (prot. n. 4456 del 30.04.2021)>.

CONSIDERATO, pertanto, che il progetto di cui trattasi comporta la trasformazione permanente di ampie porzioni di bosco, per questo oggetto di tutela per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, confermando altresì le problematiche legati alla lotta antincendio con mezzi aerei conseguentemente alla realizzazione del presente impianto industriale denominato "BOREAS", ma anche di quello proposto dalla medesima Sardeolica S.r.l. e denominato "ABBILA".

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con la richiesta di chiarimenti e di documentazione integrativa di cui alla nota del 25/03/2021 (n. 9890) ha, tra l'altro, chiesto al punto n. 7 di integrare il SIA e la Relazione paesaggistica con nuovi e adeguati fotoinserimento delle opere previste rispetto ai punti di interesse costituiti dai beni culturali e dai beni paesaggistici esistenti nell'area vasta di interesse, anche con particolare riferimento al Nuraghe Jerzu e all'elemento di interesse naturalistico di Punta Corongiu Jerzu. Nel merito e come anche evidenziato dalla Soprintendenza ABAP di Sassari nel proprio parere endoprocedimentale definitivo del 25/05/2022 sopra integralmente riportato, l'elaborato integrativo prodotto, denominato "Fotosimulazioni di impatto estetico-percettivo- Area di massima attenzione – Integrazioni" (n. IAS10008-9d), dimostra come il nuovo impianto – sommandosi agli impianti industriali già esistenti sullo sfondo panoramico - costituisca un elemento di assoluta e nuova preminenza visiva nel panorama storico-artistico e paesaggistico godibile da elementi naturali di assoluto interesse e da punti di interesse pubblico, con particolare riferimento ai nuovi aerogeneratori industriali proposti nn. J02, J03 e J04 (a prescindere dal fatto che il limitrofo nuovo aerogeneratore industriale n. J01 non sia rappresentato dal fotoinserimento prodotto da Sardeolica S.r.l.). Infatti dall'elemento naturale di Punta Corongiu Jerzu e dalla relativa area di interesse archeologico i nuovi aerogeneratori industriali si pongono in primo piano nella

60

MA



loro interezza, come dimostrato dal seguente fotoinserimento nella fase *post-operam* se confrontato con lo stato attuale del luogo, tanto da assumere un rilievo incombente a carattere industriale sullo stesso bene sia nella fase “diurna” che “notturna”, quest’ultima caratterizzata per le relative sorgenti luminose di segnalazione per la sicurezza del volo aereo:


FASE POST-OPERAM

COORDINATE GAUSS – BOAGA
1541830 – 4401407
DISTANZA DALL'AEROGENERATORE: 1374 m
AMPIEZZA FOCALE: 50 mm



ID Punto: PFI30 - P.TA CORONGIU

STATO DI PROGETTO



Criterio scelta punto fotografico	Montagna
Ambito di visuale di appartenenza	Max attenzione
Tipologia interferenza riscontrata	
Degradato percettivo	
Discontinuitazione	
Intrusione	
Ostruzione	X
Presenza di sfondo	
Nessun effetto apprezzabile	

(da elaborato integrativo *Fotosimulazioni di impatto estetico-percettivo- Area di massima attenzione – Integrazioni - n. AM- IAS10008-9d, p. 8*)

MA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it


FASE ANTE-OPERAM

COORDINATE GAUSS – BOAGA
1541830 – 4401407
DISTANZA DALL'AEROGENERATORE: 1374 m
AMPIEZZA FOCALE: 50 mm



ID Punto: PF130 - P.TA CORONGIU

STATO DI FATTO



(da elaborato integrativo *Fotosimulazioni di impatto estetico-percettivo- Area di massima attenzione – Integrazioni - n. AM- IAS10008-9d, p. 7)*

MA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

CONSIDERATO che analoghe valutazione di impatto sopra narrate si possono ricavare anche nei confronti del Nuraghe Gessitu, a carico dell'aerogeneratore industriale proposto n. J07, più prossimo allo stesso nuraghe:

FASE POST-OPERAM

COORDINATE GAUSS – BOAGA
1545058 – 4399170
DISTANZA DALL'AEROGENERATORE: 1863 m
AMPIEZZA FOCALE: 50 mm



ID Punto: PFI32 – NURAGHE GESSITU

STATO DI PROGETTO



Criterio scelta punto fotografico	Nuraghe
Ambito di visuale di appartenenza	Max attenzione
Tipologia interferenza riscontrata	
Degrado percettivo	
Decorrelazione	
Intrusione	
Ostruzione	
Presenza di sfondo	X
Neiun effetto apprezzabile	

(da elaborato integrativo *Fotosimulazioni di impatto estetico-percettivo- Area di massima attenzione – Integrazioni - n. AM- IAS10008-9d, p. 12*)

ma



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it


FASE ANTE-OPERAM

COORDINATE GAUSS – BOAGA
1545058 – 4399170
DISTANZA DALL'AEROGENERATORE: 1863 m
AMPIEZZA FOCALE: 50 mm

 **iat** CONSULENZA
E PROGETTI

ID Punto: PFI32 – NURAGHE GESSITU

STATO DI FATTO



(da elaborato integrativo *Fotosimulazioni di impatto estetico-percettivo- Area di massima attenzione – Integrazioni - n. AM- IAS10008-9d, p. 11*)

CONSIDERATO che i casi sopra riportati, comunque non esaustivi di tutti quelli valutati, risultano solo un esempio di quanto verificato dallo stesso Proponente con la documentazione integrativa presentata rispetto alla capacità dell'impianto eolico industriale qui in esame (da considerarsi come elemento aggiunto rispetto a quanto già industrialmente presente nell'Area vasta) di porsi a ridosso di specifici elementi di interesse archeologico, tanto da risultare l'elemento principale di alterazione del relativo contesto di giacenza, in quanto l'impianto è costituito da strutture di tale elevata altezza (pari a 206 m totali) e dissonanza rispetto all'ambiente naturale esistente. Si deve anche considerare che la intervisibilità delle suddette strutture non sarebbe che accentuata dalla necessità di evidenziarle per la sicurezza del volo aereo attraverso bande rosse/bianche poste alle estremità delle pale dei rotori (vedi il riscontro del Proponente al punto n. 7 della richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa della Direzione generale ABAP del 25/03/2021 sopra citata e i correlati fotoinserimenti integrativi). Ulteriore

64


MA

 **MINISTERO
DELLA
CULTURA**

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

07/07/2022

accentuazione della medesima intervisibilità non potrebbero che essere la segnalazione luminosa diurna/notturna per la sicurezza del volo aereo. Tali ultime accentuazioni non potrebbe che comportare ulteriori elementi di alterazioni del contesto (diurno e notturno) di naturalità paesaggistica che gli stessi soli esempi qui riportati dimostrano essere ancora presente nelle aree prescelte per realizzare l'impianto industriale di cui trattasi:



(da elaborato originario "Aerogeneratore tipo con segnalazioni per la navigazione aerea" – v. legenda per la presenza delle luci di sommità e intermedie)

CONSIDERATO che con riguardo alle luci di sommità e intermedie per la segnalazione degli aerogeneratori anche nella fase "notturna", non risultando presentati dal Proponente adeguate raffigurazioni, si ritiene di poter fare riferimento in merito ad altri progetti di identica tipologia, ugualmente in valutazione di impatto ambientale di competenza statale e ubicati in aree non distanti dal presente progetto, al fine di evidenziare come la relativa realizzazione (benché richiesta da specifiche normative non derogabili) si configuri quale elemento in grado di alterare il naturale fondo notturno che costituisce anch'esso il contesto di giacenza dei beni culturali sopra descritti (ma non il solo) che anche in questo caso deve essere, pertanto, oggetto di tutela al pari delle visioni godibili nella fase diurna:

MA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it



(modello di illuminazione notturna di un aerogeneratore tratto dall'elaborato integrativo progetto codice MiTE-CreSS ID_VIP 5471 - "Relazione segnalazione cromatica e luminosa per la sicurezza del volo aereo in fase "diurna" e "notturna" – p. 15)

CONSIDERATO che, in merito a quanto previsto dal Proponente per il rispetto delle norme per la sicurezza del volo aereo, tramite la segnalazione cromatica e luminosa degli aerogeneratori, si deve evidenziare come la stessa segnalazione è tesa proprio a garantire una più evidente visibilità delle suddette macchine, anche a lunghe distanze e, pertanto, il relativo fattore risulta di preminente interesse per questo Ministero al fine di determinare la intervisibilità delle predette macchine industriali nell'ambito distanziale considerato dal proponente e la loro, quindi, maggiore o minore capacità di risultare dal solo punto di vista visivo un elemento di alterazione del paesaggio come storicamente costituitosi.

CONSIDERATO, pertanto, che nel valutare l'impatto visivo degli aerogeneratori, ai fini della tutela del paesaggio, la Soprintendenza speciale per il PNRR deve oggi tener conto anche delle future segnalazioni cromatiche e luminose che dovranno essere apposte sugli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo, considerato che la doverosità delle suddette segnalazioni non esime né esonera il Ministero della cultura dal valutarle, ai fini della migliore tutela del paesaggio, che può essere compromessa dalle dette segnalazioni cromatiche e luminose nel senso sopra descritto.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, stabilisce che "... nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ... b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale. c-bis) i siti

MA

X

e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali ... c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108".

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi è stato presentato da Sardeolica S.r.l. quale nuovo intervento autonomo dagli impianti eolici esistenti di Maistu e di Ulassai, non potendosi quindi qualificare come una relativa modifica non sostanziale e rimanendo ferme le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006.

CONSIDERATO che quanto disciplinato dall'art. 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, attiene alla fase dell'autorizzazione unica e non della presente valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che solo i nuovi aerogeneratori industriali nn. J08, J09 e J10 proposti con il presente impianto denominato "BOREAS" possono essere considerati come collocati all'interno del "sito degli impianti eolici" esistenti (denominati "MAISTU" ed "ULASSAI").

CONSIDERATO che l'istruttoria condotta dalla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e di Nuoro, per il progetto di cui trattasi, ha messo in luce la presenza di numerosi beni di interesse archeologico nell'area interessata dal progetto di cui trattasi (vedi i relativi pareri endoprocedimentali del 22/03/2021 e del 25/05/2022 sopra integralmente riportati). Il suddetto elenco di beni archeologici e paesaggistici esprime la vastità e complessità del contesto di giacenza che caratterizza il paesaggio occupato dal nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica di cui trattasi, considerando anche che per costante giurisprudenza le medesime richiamate dichiarazioni di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 assumono, nel caso di riconosciuto interesse archeologico delle relative aree, anche la connotazione di zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. m), del medesimo decreto legislativo e, pertanto, di un interesse paesaggistico la cui tutela deve essere altresì garantita secondo la specifica valenza.

CONSIDERATO che la complessità e rilevanza culturale e paesaggistica dell'area, come anche la connessione esistente tra i diversi beni culturali individuati durante l'istruttoria compiuta dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e di Nuoro, è rappresentata da quanto riportato dal medesimo Ufficio del Ministero della cultura nei propri pareri endoprocedimentali del 22/03/2021 (al paragrafo A.2) e del 25/05/2022, con riferimento alla patrimonio culturale architettonico di anche ai ruderi della chiesa di S. Salvatore (o di Santu Cristu) in ago di Ulassai, posta davanti ai nuovi aerogeneratori alti 206 m nn. J01, J02 e J03:

MA





(da Associazione culturale Saperda e su entu - http://www.saperdaesuentu.it/chiese/santu_cristu1.JPG)

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e di Nuoro già con il parere endoprocedimentale del 22/03/2021 aveva osservato che il nuovo impianto eolico industriale denominato "BOREAS" "... appare visivamente come un'espansione del parco preesistente, con l'installazione di 10 nuovi aerogeneratori a nord dell'area già infrastrutturata, tuttavia espandendone l'incidenza paesaggistica oltre i margini di quello esistente come di seguito illustrato. Nel dettaglio, 4 turbine saranno collocate nei pressi del limite dell'attuale parco eolico (J06, J08, J09 e J10), mentre le restanti 6 (J01-J05 e J07) si spingeranno pressoché allineate verso nord. Sebbene tali pale, attestandosi nei pressi della SP13 interessino una porzione di territorio già provvista di infrastrutture viarie, piuttosto che contesti paesaggistici naturali completamente vergini, esse espandono l'area di diretta influenza del parco eolico proprio lungo un asse che costituisce uno dei principali punti di osservazione e godimento del paesaggio naturale ..." (v. paragrafo B.2.1.a).

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è, quindi, connotata dalla presenza di numerosi siti di interesse archeologico, la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia. Una eventuale proposta alternativa di assistenza archeologica in corso d'opera, se da un lato è sufficiente nel caso in cui si debba nel dettaglio preservare un presunto possibile rinvenimento di interesse archeologico, non può al contempo essere ritenuta misura di tutela congrua nel momento in cui la stessa tutela ha identificato nell'elemento industriale dell'aerogeneratore il motivo stesso della

MA

incompatibilità del progetto proposto con la suddetta tutela.

CONSIDERATO che, relativamente all'impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche rilevare che nel caso della valutazione riservata al presente procedimento VIA non rilevi il fatto che gli aerogeneratori in questione siano o meno posti all'interno di un definito ambito vincolato, quanto invece rileva la capacità delle strutture industriali proposte di generare un impatto così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (diverso da quello di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, per il quale le norme *in favor* della produzione FER di energia elettrica, anche recentemente, hanno limitato il potere del Ministero della cultura, nell'evidente convinzione che lo stesso progetto in autorizzazione sia stato già precedentemente sottoposto alla verifica ambientale nei termini più vasti sopra descritti – vedi, in questo senso, quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006 -, si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, comma 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Sardeolica S.r.l.

CONSIDERATO che le competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, con i relativi pareri endoprocedimentali sopra integralmente trascritti, hanno verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire al parere endoprocedimentale definitivo del 25/05/2022, sopra integralmente riportato, della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, così come condiviso, per gli aspetti di propria competenza, dal Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e dal Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP.

RITENUTO di far proprie, di conseguenza, le valutazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il suddetto parere endoprocedimentale definitivo del 25/05/2022, nel senso qui prospettato rispetto alla individuazione del sito dell'impianto eolico esistente.

RITENUTO di poter aderire al parere endoprocedimentale definitivo del 28/06/2022, sopra integralmente riportato, della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, così come condiviso, per gli aspetti di propria competenza, dal Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e dal Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP.

RITENUTO di far proprie, di conseguenza, le valutazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il suddetto parere endoprocedimentale definitivo del 28/06/2022.

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP.

MA

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25, comma 1, lettera b), punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*", all'art. 5, *Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*, prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, "*... anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere, ... al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa ...*".

CONSIDERATO che le riforme introdotte dal 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, hanno sempre inteso far salve le procedure di verifica di impatto ambientale rispetto a quelle di autorizzazione unica (v., per esempio l'art. 32 del medesimo decreto-legge che riforma l'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2011: "*... Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ...*").

CONSIDERATO d'altronde che anche l'art. 12, co. 3, del D.Lgs. n. 387 del 2003 ripete lo stesso concetto, ossia che "*... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...*". La conferma del suddetto criterio di rispetto del principio fondamentale sancito dall'art. 9 della Costituzione è ancora una volta ripreso e confermato anche dal più recente decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il quale all'art. 20, co. 3, ricorda che "*... Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e*

70

MA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

07/07/2022

verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili ...".

CONSIDERATO, tuttavia, che il procedimento di cui trattasi è relativo alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e non alla successiva e diversa fase di autorizzazione unica, la quale non potrà che far propria (ai sensi dell'art. 26, *Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori*, del D.Lgs. n. 152 del 2006) la determinazione finale della presente dichiarazione di compatibilità ambientale.

CONSIDERATO che il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante "*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*", introduce una modifica all'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con l'art. 12: "*Art. 12 - Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee - 1. All'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale,»*. Pertanto, l'art. 22, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 199 del 2021 è così modificato: "*ART. 22 - (Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee) - 1. La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni: a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione; ...*".

CONSIDERATO quanto riferito dalla Regione Autonoma della Sardegna – Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale con le osservazioni di cui alla nota prot. n. 1401/2002 del 05/05/2021 (prot. RAS-D.G.A. n. 10619 del 05/05/2021), relativamente alla presenza o meno di aree boscate in corrispondenza dei nuovi aerogeneratori industriali proposti.

CONSIDERATO che sono comunque sempre fatte salve le competenze del Ministero della cultura in merito alla tutela del patrimonio culturale di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004, la cui vasta presenza in materia di beni archeologici è documentata nelle aree interessate dal progetto di cui trattasi dai pareri endoprocedimentali della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e di Nuoro del 22/03/2021 e del 25/05/2022, sopra integralmente riportati e fatti propri con il presente parere tecnico istruttorio.

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con i pareri endoprocedimentali sopra integralmente trascritti del 22/03/2021 e del 25/05/2022, e dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 28/06/2022; visto il contributo istruttorio definitivo del Servizio II della Direzione generale ABAP del 01/07/2022 sopra riportato; visto il contributo istruttorio definitivo del Servizio III della Direzione generale ABAP del 06/07/2022 sopra riportato; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, relativamente al **Progetto di un impianto eolico denominato "BOREAS" composto da n. 10 turbine da 6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 60 MW e relative opere connesse**, ricadente nella Provincia di Nuoro (progetto e opere connesse: Comuni di Jerzu e Ulassai) e nella Provincia del Sud Sardegna (aree contermini DM 10/09/2010: Comuni di Esterzili, Escalaplano, Seui e Villaputzu):

- a) **esprime parere tecnico istruttorio contrario** alla pronuncia di compatibilità ambientale per quanto attiene alla realizzazione dei nuovi aerogeneratori industriali proposti e identificati con le sigle J01, J02, J03, J04, J05, J06 e J07, comprese le relative opere accessorie (piazzole, viabilità di collegamento, ecc.) e connesse (collegamento alla sottostazione utente);
- b) **esprime parere tecnico istruttorio favorevole** alla pronuncia di compatibilità ambientale per quanto attiene alla realizzazione dei nuovi aerogeneratori industriali proposti e identificati con le sigle J08, J09 e J10, comprese le relative opere accessorie (piazzole, viabilità di collegamento, ecc.) e connesse (collegamento alla sottostazione utente), nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali dal n. 1 al n. 8:

- 1) Sardeolica S.r.l. deve provvedere a che sia effettuata l'assistenza archeologica continuativa in corso d'opera di tutti lavori previsti (non esclusi quelli di allestimento dei relativi cantieri) che prevedono scavi (compreso il relativo scotico superficiale), movimenti terra o sondaggi nel sottosuolo, a cura di un archeologo professionista in possesso dei requisiti previsti dal DM-MiBACT n. 244 del 20/05/2019, i cui oneri sono a carico della medesima Sardeolica S.r.l., prevedendo nel Quadro Economico del progetto di cui trattasi, anche adeguate somme per assicurare la medesima assistenza archeologica in caso di relativi ritrovamenti in corso d'opera di cui alla condizione ambientale n. 5, lett. a). In ogni caso, Sardeolica S.r.l. deve sottoporre il presente progetto alla conseguente nuova procedura attuativa in corso d'opera della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e al DPCM 14 febbraio 2022.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 3. Fase precedente la cantierizzazione

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

- 2) Sardeolica S.r.l., con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, deve:
- a) comunicare la data di inizio dei lavori - comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere e anche qualora gli stessi siano attivati per lotti successivi - alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, inviando contestualmente il cronoprogramma delle attività – comprese quelle di impianto dei cantieri -, al fine di poter predisporre gli opportuni sopralluoghi da parte del personale del competente Ufficio periferico del MiC;
- b) comunicare, contestualmente alla data di inizio dei lavori, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro il nominativo (con allegato *curriculum*) dell'archeologo professionista, provvisto dei titoli previsti dal DM-MiBACT n. 244 del 20/05/2019, incaricato dell'assistenza archeologica di cui alla condizione ambientale n. 1.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

- 3) In corso d'opera la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio può impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

- 4) Si prescrive a Sardeolica S.r.l.:

a) ai sensi dell'articolo 90, *Scoperte fortuite*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, che se durante l'attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le attività di allestimento dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: *Patrimonio archeologico*), il quale competente Ufficio periferico del MiC se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione, richiedendo l'esecuzione di sondaggi preventivi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 42 del 2004, rimanendo a carico – compresi i relativi oneri - del proponente la redazione e realizzazione di un conseguente progetto dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza. Inoltre, si evidenzia fin da adesso che il rinvenimento fortuito di materiali o strutture archeologiche potrebbe altresì determinare la richiesta da parte della competente Soprintendenza di predisporre varianti al progetto e l'avvio di indagini estensive necessarie a verificare il carattere e l'estensione dei contesti portati alla luce, senza alcun onere per il Ministero della cultura. In ogni caso, la Società proponente deve ottemperare a tutto quanto previsto, oltre dal suddetto art. 90, anche quanto indicato dall'articolo 91 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e dagli artt. 822, 823, 826 del Codice civile e 733 del Codice penale, con riguardo alla sospensione dei lavori, alla comunicazione tempestiva alla competente Soprintendenza e alla conservazione temporanea delle emergenze rinvenute;

b) di rendere edotto il Direttore dei Lavori e le Ditte incaricate dei lavori di quanto già in carico alla suddetta Società relativamente agli obblighi derivanti dalle disposizioni stabilite dagli articoli richiamati alla lett. a) della presente condizione ambientale, come anche dagli articoli 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 42 del 2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo sempre alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite – anche dubbie - alla competente Soprintendenza e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte del medesimo competente Ufficio periferico di questo Ministero.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali



Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

- 5) In corso d'opera Sardeolica S.r.l. deve provvedere a che:
- a) i siti di interesse archeologico eventualmente individuati durante la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le opere di allestimento dei cantieri e di quelle connesse – siano esplorati esaustivamente con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, essendo edotto la medesima Sardeolica S.r.l. che qualora non fosse possibile e compatibile la tutela degli stessi siti in altra sede, la loro conservazione in loco può comportare una variante alle opere previste;
 - b) qualsiasi opera di scavo (compreso il relativo scotico superficiale), di movimento terra o di sondaggio nel sottosuolo, che possa compromettere anche una possibile stratigrafia di interesse archeologico, eventualmente introdotta in variante in corso d'opera rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura VIA o con il Progetto Esecutivo, sia soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero della cultura;
 - c) il materiale di risulta proveniente dai movimenti di terra superficiali e/o dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, deve essere tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata;
 - d) le opere di mitigazione vegetazionale previste nel progetto presentato in sede di VIA e nel conseguente Progetto Esecutivo, siano realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi;
 - e) la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio sia costantemente aggiornata sull'andamento dei lavori e su eventuali circostanze impreviste che dovessero insorgere – in particolar modo per quanto attiene alla tutela dei beni culturali -, rimanendo riservata al medesimo competente Ufficio del MiC la possibilità di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d'arte;

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

- 6) Per le aree di cantiere, di deposito temporaneo e di stoccaggio dei materiali, come anche per le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché per ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, deve essere effettuato, in continuità con il termine dei relativi lavori, il recupero e il ripristino morfologico e tipologico dei siti impegnati dalle stesse opere e dai cantieri.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 5. Fase di rimozione e smantellamento del cantiere

MA



Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

- 7) Sardeolica S.r.l., entro sei mesi dal termine della realizzazione del progetto deve consegnare alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate nel presente parere tecnico istruttorio dal numero 1) al numero 6).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – 6. Fase precedente la messa in esercizio


Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

- 8) Sardeolica S.r.l., in fase di esercizio, ha l'obbligo:
- a) per tutti gli interventi di mitigazione realizzati su indicazione della presente procedura – sia di tipo edile che vegetazionale - al loro mantenimento in perfetto stato di conservazione al fine di non costituire essi stessi un elemento di degrado delle qualità paesaggistiche dei luoghi interessati;
 - b) per gli interventi di specifica mitigazione vegetazionale, all'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze entro un anno dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui prima saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo nuovo obbligo di verifica annuale, prevedendo comunque le necessarie cure culturali per un periodo non inferiore a cinque anni.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – 7. Fase di esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

 Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

per IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DELLA DG ABAP
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA*



(*) Giusta Delega SS-PNRR prot. n. 1184 del 28/06/2022



MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it